SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIII LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

430° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 17 MARZO 1999

TIPOGRAFIA DEL SENATO (450)

INDICE

Commissioni permanenti		
1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	14
2 ^a - Giustizia	»	19
4 ^a - Difesa	»	27
7 ^a - Istruzione	»	31
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	51
11 ^a - Lavoro	»	55
12 ^a - Igiene e sanità	»	60
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	89
Commissioni congiunte		
8 ^a (Lavori pubblici, comunicazioni - Senato) e IX (Tra-		
sporti, poste e telecomunicazioni - Camera)	Pag.	12
Commissioni riunite		
3ª (Affari esteri) e 4ª (Difesa)	Pag.	3
Giunte		
Affari Comunità europee	Pag.	94
Organismi bicamerali		
Questioni regionali	Pag.	102
Terrorismo in Italia	»	103
Sul ciclo dei rifiuti	»	105
Schengen	»	109
Riforma fiscale	»	110
Riforma amministrativa	»	111
Sottocommissioni permanenti		
1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag.	116
2 ^a - Giustizia - Pareri	»	119
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	120
11 ^a - Lavoro - Pareri	»	123
CONVOCAZIONI	Pag	124
L L // V V L /L A / . I L // V L	P/10	1 / 4

COMMISSIONI 3ª e 4ª RIUNITE

3^a (Affari esteri, emigrazione)4^a (Difesa)

MERCOLEDÌ 17 MARZO 1999

11^a Seduta

Presidenza del Presidente della 3^a Commissione MIGONE

Intervengono i sottosegretari di Stato per gli affari esteri Martelli e per la difesa Brutti.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI (R033 004, R47^a, 0006°)

Il presidente MIGONE avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento dell'odierna seduta. Comunica, altresì, che il Presidente del Senato, in previsione di tale richiesta, ha preannunciato il suo assenso.

Le Commissioni riunite accolgono tale proposta e conseguentemente viene adottata detta forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Valentino Martelli e del Sottosegretario di Stato per la difesa Massimo Brutti sul contributo italiano alla ridefinizione del concetto strategico della NATO, sulle responsabilità che ne derivano per l'impiego di uomini e mezzi e sullo *status* delle basi e del personale presenti in territori alleati (R046 003, R47^a, 0006^o)

Il presidente MIGONE ricorda che, d'intesa con il presidente Agostini, ha assunto l'iniziativa di un confronto con il Governo sul futuro della NATO e l'impegno italiano nel suo ambito. Tenendo conto che

nelle prossime settimane si deciderà sul nuovo concetto strategico dell'Alleanza, è sembrato opportuno che tale discussione avvenisse prima che i giochi siano fatti e, comunque, prima del vertice che si terrà a Washington nel mese di aprile.

Il Ministero della difesa ha comunicato che il ministro Scognamiglio non sarebbe stato disponibile per questa settimana perchè all'estero, ma egli ha personalmente precisato di non richiedere rinvii; il Ministero degli esteri ha fatto presente che il ministro Dini nell'ultima decade del mese di marzo non avrebbe potuto assumere impegni parlamentari. Si è dunque concordato di tenere la seduta oggi con il ministro Dini e il sottosegretario Brutti, a meno che il Ministro degli affari esteri non avesse dovuto effettuare una missione a Rambouillet, non ancora programmata al momento della convocazione. In tal caso si sarebbe successivamente valutato se sconvocare la seduta.

Mentre tale ipotesi non si è verificata, a partire da lunedì il Gabinetto del ministro Dini ha manifestato un certo disagio al pensiero che il Ministro non potesse effettuare le sue comunicazioni assieme al Ministro della difesa. Viceversa al Ministro per i rapporti con il Parlamento non è sembrato che vi fosse alcunché di anomalo o di imbarazzante in tale eventualità, anche perchè vi sono state in passato altre sedute delle Commissioni riunite a cui non hanno potuto partecipare entrambi i Ministri. È appena il caso di aggiungere che il Ministero degli esteri era inequivocabilmente informato della convocazione, nella data originariamente convenuta, fin dal giorno 10 marzo.

In ogni caso l'importanza e l'urgenza della questione da dibattere fa premio su ogni altra questione. Nell'ordinamento italiano è ovvio che il Parlamento dia indirizzi al Governo anche in materia di politica estera; anzi se, come nel caso in esame, si tratta di problemi di straordinaria importanza politica, è addirittura doveroso che il Parlamento se ne occupi tempestivamente.

Nel rammaricarsi per l'assenza del ministro Dini, che in passato aveva sempre dimostrato la più ampia disponibilità a partecipare ai dibattiti sulla politica estera, ringrazia i sottosegretari Martelli e Brutti per avere accettato di partecipare all'odierna seduta, in cui rappresentano a pieno titolo il Governo. Dà poi atto al Ministro per i rapporti con il Parlamento di essersi prodigato ancora una volta per assicurare la migliore collaborazione tra il potere esecutivo e quello legislativo; infine ringrazia i funzionari che hanno assicurato il collegamento con le Commissioni, per aver fatto quanto era in loro potere per evitare gli inconvenienti che si sono verificati.

Il senatore PORCARI rileva che l'importanza dell'argomento all'ordine del giorno richiederebbe la presenza di almeno uno dei due Ministri competenti, fermo restando che i Sottosegretari hanno pieno titolo a rappresentare il Governo in questa sede. Non si tratta di un problema giuridico ma di opportunità politica: nell'altro ramo del Parlamento il Governo è stato sempre rappresentato al massimo livello quando si è dovuto discutere di problemi analoghi, in tutte

le sedi. Pertanto sarebbe stato forse preferibile sconvocare la seduta, di fronte all'indisponibilità dei due Ministri.

Il presidente MIGONE fa presente che sarebbe stato praticamente impossibile tenere la seduta con i due Ministri prima della pausa pasquale. In tal modo si sarebbe vanificata la possibilità di discutere sulla revisione del concetto strategico della NATO prima che la posizione italiana sia irreversibilmente definita. Dà quindi la parola ai rappresentanti del Governo per i loro interventi introduttivi.

Il sottosegretario Massimo BRUTTI esordisce rilevando che con la fine della guerra fredda, la NATO ha intrapreso un coraggioso cammino di cambiamento, orientato alla creazione di una nuova struttura di sicurezza cooperativa. Considera essenziale che la NATO continui a svolgere questa funzione di difesa del territorio dei paesi membri, tutti ad ordinamento democratico: disporre di un potenziale difensivo e deterrente significa essere più sicuri di fronte ai pericoli prevedibili nei prossimi decenni, tra i quali il rischio della proliferazione di armi di distruzione di massa.

La NATO può offrire non soltanto una difesa ai propri paesi membri contro un attacco diretto, ma anche uno strumento alla comunità internazionale per produrre sicurezza: uno strumento efficiente, capace di intervenire nelle crisi più acute, imponendo la soluzione negoziale dei conflitti, assieme alle condizioni minime per una convivenza pacifica, e garantendo la salvaguardia delle vite umane. Inoltre, la collaborazione sul terreno militare tra i paesi membri e i numerosi partner associati, è in se stessa un fattore di dialogo e può prevenire le tensioni. In questo quadro, il rapporto di partenariato con la Russia ha un posto importante. Esso contribuisce ad ancorare quel paese all'Europa e sul piano militare promuove un incontro inedito, una conoscenza reciproca, una fiducia nuova tra forze armate che erano state a lungo contrapposte.

La NATO sta riempiendo nell'Europa centrale e sud-orientale il «vuoto di sicurezza» che si è creato durante gli anni '90 dopo la rottura dell'ordine bipolare.

Da un'analisi di un arco di tempo di quasi cinque anni, si possono trarre due elementi utili alla definizione del nuovo concetto strategico dell'Alleanza.

In primo luogo, l'organizzazione militare dev'essere in grado di agire in maniera dinamica e flessibile, per far fronte con operazioni di *peace enforcing* e di *peace keeping* alle minacce ed ai pericoli derivanti da aree esterne ai paesi NATO, in Europa ed intorno all'Europa.

In secondo luogo le operazioni militari volte ad imporre la pace o comunque a garantirla hanno bisogno di una legittimazione da parte della comunità internazionale ed è necessario che esse si svolgano sotto l'autorità dell'ONU o dell'OSCE.

Allo scopo di rafforzare le capacità militari dell'Alleanza, gli Stati Uniti mantengono in Europa una forza variamente dislocata di circa centomila unità. Del resto, senza il contributo degli Stati Uniti, non si sarebbe potuto intervenire efficacemente nella ex Iugoslavia, né si potrebbe farlo oggi nel Kossovo.

Tutte le basi militari ubicate sul territorio italiano e la cui attività si colloca nell'ambito di applicazione del Trattato del Nord Atlantico appartengono allo Stato italiano, che è legittimato ad esercitare su di esse una piena sovranità. Diversa è la disciplina delle installazioni militari ONU. Ricorda la legge n. 62 del 4 marzo 1997 contenente la ratifica ed esecuzione del *memorandum* di intesa tra il Governo italiano e le Nazioni Unite, relativo all'uso di installazioni in territorio italiano per azioni umanitarie. All'articolo 11, la legge stabilisce una inviolabilità dei locali, un controllo ed una giurisdizione esclusivi dell'ONU.

Per quel che riguarda la presenza di forze NATO o di forze statunitensi in Italia, non vi è invece alcuna condizione di extraterritorialità. Le basi (come porzioni di territorio nelle quali operano complessi militari di sostegno logistico-operativo, con uomini e mezzi) non sono della NATO o degli americani. Sono parte del territorio italiano, con installazioni date in uso alle forze militari della NATO (tra le quali rientrano ovviamente anche reparti italiani) o con installazioni date in uso alle forze armate statunitensi. Gli accordi relativi a queste installazioni militari trovano il proprio fondamento nell'articolo 3 del Trattato di Washington.

Negli accordi italo-statunitensi sono previste forme di assistenza militare reciproca, sulla base del Trattato del 1949, con il contributo di uomini e mezzi USA ospitati per comuni finalità di sicurezza nel territorio nazionale. Oggi, nel mutato scenario internazionale e di fronte alle nuove tensioni degli anni '90, queste forme di assistenza, che hanno subito rispetto al passato una giustificata riduzione di uomini e di mezzi, sono necessarie ed utili alla sicurezza italiana.

La convenzione di Londra del 19 giugno 1951 (detta anche NATO *Status of Forces Agreement* - SOFA), ratificata dall'Italia con la legge 1335/55, detta le regole generali che si applicano alle forze armate di ciascun paese dell'Alleanza, mandate a prestare servizio nel territorio di un altro paese. La convenzione riguarda sia i contingenti che operino, sulla base di accordi bilaterali, in un paese diverso da quello di origine, purché entrambe le parti appartengano alla NATO. È il caso delle installazioni date in uso dall'Italia direttamente alle forze statunitensi.

Nella convenzione rientrano norme relative alla identificazione degli appartenenti ai contingenti militari di altri paesi, alla giurisdizione nei loro confronti, alla responsabilità penale e civile, alle attività di polizia nell'ambito delle installazione al di fuori di esse, alle attività contrattuali, e poi norme in materia doganale e fiscale.

Queste regole legittimano tra l'altro il paese di origine dei militari che abbiano commesso un reato nello svolgimento di funzioni ufficiali ad esercitare un diritto di priorità nella giurisdizione verso quei militari. Si tratta di una norma che non mi sembra suscettibile di divergenze interpretative, purché il reato sia commesso nello svolgimento delle attività di servizio. Il Governo non considera chiusa la vicenda del Cermis, finché non verranno accertate le responsabilità per la morte di quei venti cittadini europei.

Si sofferma quindi sulla presenza di forze NATO e statunitensi sul territorio italiano. Per quanto riguarda le installazioni militari destinate direttamente in uso alla NATO, specifica che vi sono in Italia 18 comandi NATO, di vario rango. Oltre la Convenzione di Londra, le disposizioni vigenti derivano dal Protocollo di Parigi (28 agosto 1952), approvato con legge 30 novembre 1955, n. 1338, nella Convenzione di Ottawa (20 settembre 1951), approvata con legge 10 novembre 1954, n. 1126, nonché nel decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1962, n. 2083.

Il Quartier generale supremo potenze alleate in Europa (SHAPE) è titolare del potere di negoziare con il Governo italiano la dislocazione e il funzionamento dei Quartieri generali (quali Afsouth a Napoli, Comlandsouth a Verona ed altri). I Quartieri generali e le forze armate che sono presenti in essi o collegate sono noti ed indicati in pattuizioni tra lo SHAPE, che è una struttura NATO, quindi dipendente dagli organi dell'Alleanza di cui l'Italia fa parte, ed il Governo italiano.

Diversa è la situazione di fatto e normativa delle installazioni militari nelle quali operano (in seguito ad accordi bilaterali) contingenti militari statunitensi.

Si tratta oggi di dieci installazioni. Si realizza nell'ambito di queste una rilevante attività, che dà forza all'insieme delle attività NATO e che è stata molto utile in questi anni per le missioni di pace nei Balcani. Sono attualmente impegnati nelle basi (e nel quadro delle intese bilaterali) 13.324 militari statunitensi e 1.913 dipendenti civili.

Nel quadro degli impegni assunti dall'Italia con il Trattato del Nord Atlantico, la presenza delle forze statunitensi in Italia è regolata da una serie di accordi bilaterali. I primi due, sotto forma di scambio di note, sono accordi-cornice in materia di difesa. Il primo è del 27 gennaio 1950. Entrambi prevedono un impegno all'assistenza reciproca tra i due paesi sul terreno militare e ne disciplinano alcuni aspetti, rinviando per l'adempimento degli impegni assunti a disposizioni successive e ad accordi particolareggiati da negoziare tra i due Governi.

Il più importante accordo bilaterale, che ha un carattere complessivo, ma al quale accedono anche disposizioni specifiche sulle singole installazioni militari e sui loro compiti, nel quadro dell'assistenza tra i due paesi, è il *Bilateral Infrastructure Agreement* (BIA) del 20 ottobre 1954. Ad esso sono strettamente collegati un *Air Technical Agreement* (accordo tecnico aereo) del 30 giugno 1954, ed un *Naval technical Agreement* (accordo tecnico navale), del 20 ottobre 1954.

Il *Bilateral Infrastructure Agreement*, firmato per l'Italia dal Presidente del Consiglio (Mario Scelba), ha una elevata classifica di segretezza. Esso non può essere declassificato unilateralmente, poiché il regime di segretezza è stato stabilito di comune accordo dal Governo italiano e da quello statunitense. Il segreto militare, relativo alle infrastrutture, ai compiti delle forze statunitensi nel nostro territorio, alla distribuzione degli uomini e dei mezzi, al tipo di presenza militare nelle diverse località, si espande fino ad abbracciare le regole che disciplinano le funzioni di comando nelle basi ove operano forze USA, nonché le disposizioni sui rapporti fra autorità militari italiane e statunitensi.

Il BIA è in sostanza una intesa che riguarda le regole di costituzione e funzionamento, ma anche l'elenco e le determinazione analitica delle infrastrutture americane. Perciò è una intesa che è stata sottoposta ad una serie di aggiornamenti e di integrazioni. Sulla base di essa sono stati stipulati, nel tempo, vari Protocolli aggiuntivi, ugualmente segreti, che modificano l'elenco e la determinazione analitica di cui sopra e che sono relativi a ciascuna delle installazioni concesse in uso agli Stati Uniti. Tra questi, i protocolli di Aviano, Sigonella ed altri. Essi non hanno una scadenza prestabilita. Si collocano nel quadro del Trattano di Washington e della Convenzione di Londra. Investono la materia della reciproca assistenza militare tra i paesi del Patto atlantico, che (come si è detto) può essere variamente configurata e quindi anche bilaterale. Si può intervenire su di essi per modificarli o per aggiornarli, come più volte è avvenuto.

In ciascuno dei Protocolli aggiuntivi si ripete la commistione, che è già propria del BIA, tra le disposizioni relative ai poteri ed ai controlli sulle installazioni militari e sulle forze impiegate e le disposizioni che invece fissano consistenza, mezzi, attività operative di quelle forze. Ciò ha dato luogo negli anni ad aggiornamenti tra loro diversificati, che riguardano i vari aspetti (poteri, controlli ed entità delle forze) nelle singole basi.

Proprio perché il BIA, con i suoi annessi, riguarda anche i poteri delle autorità presenti nelle basi, la procura militare di Padova ha chiesto di poter accedere a quel documento, allo scopo di verificare se sono configurabili eventuali responsabilità del comando italiano, per mancato controllo sul volo che ha causato la tragedia del Cermis. Il Governo, con una scelta innovativa, ha recentemente deciso di mettere il testo dell'accordo a disposizione dell'autorità giudiziaria.

In realtà tutti questi accordi, elaborati negli anni della guerra fredda e costruiti su modelli che risalgono alla fase di maggiore tensione tra le due superpotenze e tra i due blocchi, che è quella degli anni '50, appaiono ormai fortemente datati e non più rispondenti alla situazione attuale. Anche le aspre divisioni che attraversavano il paese in quegli anni e che inducevano i Governi ad evitare discussioni parlamentari, che sarebbero state laceranti, sulle regole in materia di assistenza militare Usa all'Italia sono ormai un ricordo del passato.

Il Governo è oggi convinto che sia necessario rinegoziare ed adeguare gli accordi al mutato quadro storico, in uno spirito di leale collaborazione tra l'Italia e Stati Uniti, naturalmente con pari diritti e pari doveri. L'opera di revisione dell'insieme degli accordi da tempo si sta svolgendo. È arrivato il momento di dare un impulso decisivo alla sistemazione di questa materia, secondo criteri che tutelino efficacemente la sovranità nazionale italiana e i poteri di comando delle autorità militari italiane sulle basi, garantendo sia nelle previsioni normative sia nei fatti il pieno controllo italiano su ogni attività operativa e di addestramento dei nostri alleati.

A questo proposito il Governo attribuisce importanza prioritaria al lavoro, che si sta avviando, della Commissione congiunta italo-statunitense, istituita dai due Ministri della difesa.

I risultati del lavoro della Commissione sul punto indicato devono tradursi entro il prossimo mese in nuove regole.

Le specifiche notizie sulle infrastrutture militari, sulla loro tipologia, sui sistemi d'arma e sulla dislocazione degli uomini, devono rimanere coperte dal segreto. La diffusione indiscriminata di notizie sui propri strumenti di difesa è a ragione considerata da tutti gli Stati una fonte di rischio. L'Italia non fa eccezione ed essendo la sua difesa integrata con i paesi alleati, l'interesse nazionale al segreto riguarda anche le forze di questi paesi e la loro presenza nel nostro territorio.

Ma questa esigenza di segretezza non deve valere per le regole: quelle che disciplinano gli strumenti di difesa nazionale ed integrati ed in particolare quelle che sono volte a garantire la sovranità nazionale italiana, nelle parti di territorio ove operano contingenti militari alleati. Il Parlamento ha il diritto di conoscere la regolamentazione-quadro che deve valere per tutte le installazioni militari date in uso a forze statunitensi e per le attività che in esse si svolgono.

Perciò il Governo ha deciso di trasmettere al Parlamento il testo, stipulato il 2 febbraio 1995, dello *Shell Agreement* o *Memorandum* d'intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Dipartimento della difesa degli Stati Uniti d'America, relativo alle installazioni/infrastrutture concesse in uso alle forze statunitensi in Italia. Questo documento era finora riservato, pur non avendo la classifica di segretezza del BIA. Viene oggi portato a conoscenza del Parlamento, poiché rappresenta il quadro normativo comune, il fondamento a partire dal quale sono in corso di riesame già dal 1995 e dovranno essere ridefiniti ed uniformati i *Technical Arrangements* per le varie basi.

Alcuni concetti emergono dalle disposizioni a carattere generale e meritano di essere sottolineati.

In primo luogo, le missioni dei reparti Usa stanziati in Italia devono essere finalizzate esclusivamente all'assolvimento di operazioni NA-TO; in secondo luogo qualsiasi impiego degli assetti statunitensi dislocati sulle basi italiane, per operazioni che comportino l'uso della forza, dev'essere autorizzato dalle autorità politiche italiane.

Il sottosegretario per gli affari esteri MARTELLI osserva che l'esigenza di rivedere dottrine, strumenti e perimetro dell'Alleanza atlantica è imposta dal contesto internazionale, profondamente mutato rispetto agli anni della guerra fredda: il vecchio concetto strategico nasceva dalla divisione dell'Europa e dalla presenza di una potenza ostile nel cuore del continente, con il rischio di un confronto nucleare. Attualmente la minaccia per l'Europa proviene da conflitti regionali, spesso a base etnica, da movimenti politici estremisti, dalle pressioni demografiche e dalla possibile proliferazione delle armi di distruzione di massa.

Il primo interesse dell'Europa è quello di mantenere l'ancoraggio con gli Stati Uniti, evitando una rinazionalizzazione delle politiche di sicurezza. È poi essenziale che la nuova strategia dell'Alleanza sia coerente con l'integrazione europea. In particolare, il contributo che l'Italia intende dare al nuovo concetto strategico, sulla base delle sue sensibilità e priorità nazionali, si basa sull'opportunità di un riequilibrio dei rappor-

ti tra Stati Uniti ed Europa nell'Alleanza e sulla costruzione, al suo interno, di un'identità di sicurezza e di difesa europea. Si ritiene poi essenziale coinvolgere la Russia in un dialogo permanente e nella partecipazione alle iniziative volte a garantire la stabilità del continente.

Quanto ai limiti geografici, l'Italia deve rifiutare una visione restrittiva dell'Alleanza, avendo interesse a poter disporre di una sorta di difesa avanzata dei confini della NATO, con margini di flessibilità che consentano di rimuovere le cause dell'instabilità in aree limitrofe, come i Balcani, il Mediterraneo e il Medio Oriente. È peraltro evidente che tale flessibilità non può essere spinta fino al punto di far carico alla NATO di compiti troppo vasti. Nè si può dimenticare la vocazione europea dell'Alleanza, cui possono aderire solo i paesi del vecchio continente, in quanto la ragion d'essere della NATO era e rimane quella di rispondere a una minaccia all'Europa. Nel testo da approvare al vertice di Washington sarà probabilmente introdotta la formula «in and around for Europe».

Il sottosegretario Martelli sottolinea poi l'importanza che l'Italia attribuisce alla legittimazione di qualsiasi intervento, ricordata in un recente articolo del Presidente del Consiglio sull'*Herald Tribune*. Si tratta in questo caso di contemperare la legittimità che può derivare dal diritto internazionale – in particolare dall'ordinamento delle Nazioni Unite – con la libertà dell'azione multilaterale, utile soprattutto per prevenire catastrofi umanitarie. In ogni caso dovrà essere salvaguardata l'Alleanza come strumento di stabilità e di sicurezza.

L'Italia continuerà ad assicurare il suo sostegno alla NATO anche per quanto riguarda la disponibilità delle infrastrutture militari necessarie a garantire capacità e rapidità di intervento. Le basi militari, che sono una componente essenziale del meccanismo di sicurezza collettiva, non devono essere considerate un cedimento sul piano della sovranità nazionale, ma piuttosto un apporto che l'Italia dà all'Alleanza e uno strumento al servizio della sua stessa sicurezza.

Il senatore PELLICINI, rilevato che manca poco più di mezz'ora all'inizio dei lavori dell'Assemblea, propone che il dibattito sulle comunicazioni del Governo avvenga in un'altra seduta, eventualmente anche nella prossima settimana.

Il senatore ANDREOTTI ritiene che le interessanti relazioni dei due Sottosegretari – in nulla diverse da ciò che avrebbero potuto dire i due Ministri – costituiscano un buon avvio del dibattito parlamentare, che dovrà poi svilupparsi nelle Commissioni ed anche in Assemblea, trattandosi di un argomento di tale rilevanza che il Senato non potrà certo fare a meno di discuterne in maniera approfondita e tempestiva.

Il presidente MIGONE assicura che, insieme al presidente Agostini, si farà interprete presso la Presidenza del Senato della richiesta di inserire al più presto all'ordine del giorno dell'Assemblea comunicazioni del Governo sul nuovo concetto strategico della NATO.

Propone poi di convocare una nuova seduta delle Commissioni riunite per domani, alle ore 14,30.

Concordano le Commissioni riunite. Il dibattito sulle comunicazioni del Governo è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI, GIOVEDÌ, 18 MARZO

Il presidente Migone avverte che le Commissioni 3^a e 4^a riunite sono convocate per domani, giovedì 18 marzo 1999, alle ore 14,30, per il dibattito sulle comunicazioni del Governo riguardanti il contributo italiano alla ridefinizione del concetto strategico della NATO, le responsabilità che ne derivano per l'impiego di uomini e mezzi e lo *status* delle basi e del personale presenti in territori alleati.

La seduta termina alle ore 15,30.

COMMISSIONI CONGIUNTE

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

del Senato della Repubblica

con la

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

della Camera dei deputati

AUDIZIONE

MERCOLEDÌ 17 MARZO 1999

Presidenza del Presidente della IX Commissione della Camera dei deputati Ernesto STAJANO

Intervengono il Ministro dei trasporti e della navigazione Tiziano TREU e il sottosegretario per lo stesso dicastero Giordano ANGELINI.

La seduta inizia alle ore 15,50.

Audizione del Ministro dei trasporti e della navigazione, Tiziano Treu, sul nuovo Piano generale dei trasporti

(Audizione ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento - Svolgimento e conclusione) (R046 001, R82ª, 0001°)

- * Ernesto STAJANO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori nell'odierna seduta sia assicurata anche mediante l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso.
- * Umberto CHINCARINI (LNIP) si oppone a tale forma di pubblicità.
- * Ernesto STAJANO, *presidente*, prende atto di tale opposizione e avverte quindi che non verranno attivati gli impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Introduce successivamente l'audizione all'ordine del giorno.

* Il ministro Tiziano Treu, riferisce alle Commissioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare osservazioni e domande il senatore Roberto CASTELLI (LNIP), i deputati Paolo BECCHETTI (FI) a più riprese, Cesare DE PICCOLI (DS-U), Giuseppe COVRE (LNIP), i senatori Claudio PETRUCCIOLI (DS-U), Salvatore LAURO (FI), Giorgio SARTO (verdi-l'Ulivo), il deputato Eduardo BRUNO (comunista), il senatore Giulio TERRACINI (FI) e i deputati Vittorio ANGELICI (PD-U) e Ernesto STAJANO, *presidente*.

- * Il ministro Tiziano Treu risponde ai quesiti posti.
- * Ernesto STAJANO, presidente, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 18,15.

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MERCOLEDÌ 17 MARZO 1999

382^a Seduta

Presidenza del Presidente VILLONE

Interviene il Ministro per le riforme istituzionali Amato.

La seduta inizia alle ore 14.45.

IN SEDE REFERENTE

- (3812) Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati
- (288) LA LOGGIA ed altri. Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno
- (1006) PIERONI ed altri. Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati
- (1323) MILIO. Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno
- (1935) COSSIGA. Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
- (2023) BESOSTRI e MURINEDDU. Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno
- (3190) FORCIERI ed altri. Riforma del sistema elettorale del Parlamento
- (3325) PASSIGLI. Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati
- (3476) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali
- (3621) MAZZUCA POGGIOLINI. Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali
- (3628) LA LOGGIA ed altri. Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361
- (3633) PIERONI ed altri. Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione

(3634) PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione

(3689) CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

(3772) PARDINI ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati

(3783) TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati

 e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306 e n. 359 ad essi attinenti (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta notturna del 16 marzo.

Il senatore MANFREDI, dopo aver criticato i tempi della presentazione dell'iniziativa del Governo che potrebbe avere l'effetto di distrarre i cittadini dalla prossima scadenza referendaria, rileva l'inidoneità di questo disegno di legge a garantire l'equità dei risultati elettorali nonché la governabilità, obiettivi, che, a suo avviso, devono essere propri di ogni riforma elettorale. Quanto al primo profilo, rileva come, nell'iniziativa del Governo, venga artificiosamente favorita l'attuale maggioranza, incrementando forme di trasformismo e contrattazione delle candidature senza garantire una chiara espressione del voto popolare.

Non vi è poi alcun meccanismo che assicuri quella stabilità degli esecutivi necessaria per garantire la continuità nella direzione dell'amministrazione pubblica.

Questi obiettivi sarebbero meglio perseguiti, a suo avviso, attraverso l'adozione di un sistema ispirato al modello tedesco e con l'introduzione di meccanismi tesi a garantire la stabilità della maggioranza parlamentare nel corso della legislatura.

Il senatore ROTELLI, ricordate le caratteristiche dei principali modelli di sistema elettorale, rileva come l'obiettivo, da tutti ritenuto essenziale, di assicurare la governabilità e quindi la stabilità degli esecutivi, non sia risolvibile attraverso la mera riforma del meccanismo elettorale. A quest'ultima deve infatti necessariamente accompagnarsi una revisione della forma di governo. Ricordato il dibattito svoltosi in materia in seno alla Commissione bicamerale per le riforme costituzionali, ribadisce la propria contrarietà verso il cosiddetto premierato che a suo avviso, in assenza di un radicato sistema bipartitico, dissolverebbe la separazione tra potere esecutivo e potere legislativo. Manifesta invece la propria preferenza per un modello caratterizzato dalla elezione popolare diretta del Capo dello Stato, ricordando l'analoga posizione manifestata sin dal 1977 dal ministro Amato, cui si potrebbe opportunamente affiancare un sistema elettorale a due turni. L'esperienza francese dimostra infatti come questo sistema abbia garantito, nel suo complesso, una progressiva bipolarizzazione del sistema politico.

Passando a considerare il merito dell'iniziativa presentata dal Governo rileva l'incongruenza della previsione di cui all'articolo 2, sul diritto di tribuna.

A questo proposito il Ministro AMATO ricorda la volontà di modificare questa disposizione.

Riprendendo la propria esposizione, il senatore ROTELLI ribadisce che la proposta di riforma elettorale debba essere inserita in un più ampio disegno di revisione della forma di governo secondo il modello francese, che potrebbe essere corretto nel senso di garantire una contemporaneità tra il secondo turno dell'elezione presidenziale e le elezioni del Parlamento, come del resto da più parti auspicato nella stessa Francia.

Il senatore SCHIFANI rinuncia ad intervenire, richiamandosi ai propri precedenti interventi.

Il senatore LA LOGGIA, premesse alcune considerazioni sulla politologia e sulla scienza costituzionalistica, si dichiara contrario al metodo adottato dal Governo che ha presentato due iniziative legislative mentre era in corso un positivo dibattito parlamentare: questo atto ha reso in qualche modo più difficile il confronto e più ardua la ricerca di soluzioni condivise. La legislazione elettorale è fondamentale nel funzionamento di un sistema democratico ed essa rappresenta uno strumento il più possibile neutrale, che deve essere concordato dalla maggioranza e dalle minoranze. La maggioranza deve quindi sfuggire alla tentazione di porre regole partigiane: il doppio turno proposto dal Governo è invece finalizzato a cristallizzare gli attuali rapporti politici. Certamente sarebbe preferibile partire dalle riforme costituzionali, della forma di Stato e di governo, ma insistendo nel tentativo in atto sarà ben difficile pervenire, anche dopo la consultazione referendaria, a soluzioni positive e condivisibili. La sua parte politica aveva enunciato una propria proposta di riforma elettorale ed essa si riserva di utilizzarla in sede di emendamento ovvero di presentarla autonomamente in seguito. Dichiara che sarebbe più facile pervenire ad un esito positivo azzerando l'iter in corso previo ritiro delle iniziative del Governo. Ribadisce da ultimo che il Governo deve astenersi dal presentare iniziative in campo elettorale in quanto la legge elettorale non può essere strumentale alle esigenze di una maggioranza determinata.

Il senatore BATTAGLIA condivide l'appello formulato dal senatore La Loggia nonché le considerazioni da questi svolte sulla strumentalità delle iniziative presentate dal Governo. Stigmatizza poi un'azione rivolta a svalutare la consultazione referendaria e che finisce per rafforzare il convincimento diffuso nel corpo elettorale circa una sostanziale indifferenza della classe politica nei confronti dell'opinione pubblica. Conclude augurandosi che la maggioranza non promuova ulteriori forzature nel seguito dell'*iter* dei disegni di legge.

Il senatore PINGGERA, in qualità di rappresentante di una minoranza linguistica, dichiara la propria preferenza per un sistema elettorale ad impronta proporzionale. Consapevole comunque dell'orientamento ormai assunto sulla questione dalle maggiori forze politiche, auspica che la riforma consenta alle minoranze di mantenere invariata la loro rappresentanza parlamentare. Occorre in particolare conservare cinque deputati in rappresentanza della provincia di Bolzano ed altrettanti nella provincia di Trento. I cinque seggi della provincia di Bolzano dovrebbero essere poi tutti attribuiti con il sistema maggioritario e, se eventualmente un seggio dovesse essere conferito in maniera diversa, occorre che alla sua scelta sia chiamata la sola popolazione della provincia di Bolzano. Raccomanda inoltre che in queste ipotesi si prescinda da ogni soglia di sbarramento.

Agli intervenuti replica il ministro AMATO, il quale ritiene che il dibattito sinora svolto abbia chiarito i termini della questione ed abbia evidenziato la necessità di modificare taluni aspetti della proposta presentata dal Governo come quella relativa al sistema di attribuzione della quota di garanzia della rappresentatività. A quest'ultimo riguardo, contro i rilievi di incostituzionalità mossi alla iniziativa governativa, ricorda come l'intento sia quello non di discriminare gli elettori che scelgono forze di minoranza non coalizzate, ma di differenziarne la rappresentanza attraverso un tecnica di «azione positiva». La previsione si è rivelata peraltro, nella sua formulazione tecnica, politicamente inopportuna, da ciò è derivata la necessità di eliminare quella forma di differenziazione.

Alla richiesta del senatore MARCHETTI tesa a conoscere se a tal fine saranno presentate iniziative emendative da parte del Governo, il ministro AMATO, riprendendo la propria esposizione, replica che saranno presentati emendamenti concordati con la maggioranza. Il dibattito ha fatto altresì emergere le differenze tra sistemi ad un turno e sistemi a due turni; entrambi – dissentendo in ciò dall'opinione esposta dal senatore Fisichella – sono a suo avviso compatibili con l'esito della consultazione referendaria. Obiettivo di quest'ultima è infatti solo quello di sopprimere il sistema oggi vigente di assegnazione proporzionale del 25 per cento dei seggi, non già quello di cristallizzare, e rendere conseguentemente immodificabile, il meccanismo risultante dalla ablazione referendaria. In questo senso, del resto, è anche la giurisprudenza relativa alla cessazione del procedimento referendario in caso di intervento del legislatore, prima dello svolgimento della consultazione.

Quanto alla connessione tra sistema elettorale e forma di governo, condivide i rilievi del senatore Rotelli; dalla riforma elettorale non si può infatti pensare di far discendere la soluzione dei problemi del sistema istituzionale italiano. Dopo il voto referendario dovrà dunque essere ripreso il dibattito sulle riforme e, a tal fine, il Governo ritiene un suo dovere quello di mantenere in campo l'ipotesi di un sistema a doppio turno. Come aperta è la discussione sull'opportunità di adottare un sistema caratterizzato dalla elezione diretta del Presidente della Repubblica ovvero dal cosiddetto premierato, così, egualmente aperta deve rimanere

l'alternativa tra doppio turno e turno unico, la cui scelta non può che essere condizionata dalla differente opzione che maturerà in tema di forma di governo. È infatti ampiamente condivisa la funzionalità di un meccanismo elettorale a doppio turno con un sistema caratterizzato dalla elezione diretta del Presidente della Repubblica, mentre il turno unico è generalmente ritenuto più consono al modello del premierato.

Il presidente VILLONE dichiara chiusa la discussione generale ed il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE (A007 000, C01^a, 0153^o)

Il PRESIDENTE avverte che, successivamente alla scadenza dei termini previsti per la presentazione degli emendamenti e dei subemendamenti ai disegni di legge in materia elettorale, rispettivamente fissati alle ore 13 e 18 di martedì 23 marzo, la Commissione sarà convocata in sedute notturne nelle giornate di martedì 23, mercoledì 24, martedì 30 e mercoledì 31 marzo, alle ore 21 con proseguimento fino alle ore 24, per l'illustrazione degli emendamenti presentati. Nelle stesse sedute si procederà eventualmente a qualche votazione iniziale con ripresa dell'esame congiunto dopo lo svolgimento della consultazione referendaria.

Conviene la Commissione.

VARIAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA DI DOMANI, GIOVEDÌ 18 MARZO

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, prevista per giovedì 18 marzo alle ore 8,30, è posticipata alle ore 14,30, in considerazione del calendario dei lavori dell'Assemblea.

La seduta termina alle ore 16.

GIUSTIZIA (2a)

MERCOLEDÌ 17 MARZO 1999

401^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(3887) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 1999, n. 6, recante modifiche alle tabelle delle circoscrizioni giudiziarie a seguito dell'istituzione del comune di Montiglio Monferrato, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Riferisce il presidente PINTO, in sostituzione del senatore Calvi, relatore designato, sottolineando come il decreto-legge di cui si propone la conversione intervenga sulla situazione determinatasi in seguito alla istituzione, con legge regionale della regione Piemonte n. 65 del 1997, del comune di Montiglio Monferrato, mediante fusione dei comuni di Colcavagno, Montiglio e Scandeluzza. L'istituzione del nuovo comune determina la necessità di adeguare l'attuale assetto delle circoscrizioni giudiziarie alla mutata situazione territoriale, in quanto il comune di Montiglio faceva parte del circondario della pretura di Asti, mentre gli altri due comuni rientravano nell'ambito del circondario della pretura di Casale Monferrato, sezione distaccata di Moncalvo. Inoltre, la conformazione geografica del territorio del comune di Montiglio Monferrato rende opportuno provvedere, contestualmente e in conformità alle indicazioni provenienti dalle amministrazioni interessate, all'inserimento del comune di Cunico nel circondario del Tribunale di Asti.

In tale prospettiva, l'articolo 1 del disegno di legge modifica le tabelle A e B annesse al regio decreto n. 12 del 1941, come sostituite dalle tabelle A e B annesse alla legge n. 30 del 1989, inserendo nel circondario di Asti i comuni di Montiglio Monferrato e di Cunico. Analoga

modifica è stata apportata alla tabella A annessa al decreto legislativo n. 51 del 1998.

L'articolo 2 del decreto-legge disciplina i procedimenti pendenti, prevedendo, al comma 1, che le relative disposizioni non determinano spostamenti di competenza per territorio rispetto ai procedimenti civili e penali pendenti alla data della sua entrata in vigore, fatta eccezione per i procedimenti penali per i quali non è stata ancora esercitata l'azione penale. Il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che, per i procedimenti civili e penali instaurati a partire dal primo settembre 1998, data di istituzione del comune di Montiglio Monferrrato, la competenza in riferimento ai soppressi comuni di Colcavagno, Montiglio e Scandeluzza continua ad essere determinata in relazione alle precedenti previsioni delle tabelle delle circoscrizioni giudiziarie, fatta eccezione per i procedimenti penali per i quali non è stata ancora esercitata l'azione penale.

Si apre il dibattito.

Interviene il senatore Antonino CARUSO il quale chiede chiarimenti sui motivi che hanno indotto a inserire i comuni di Montiglio Monferrato e di Cunico nel circondario di Asti piuttosto che in quello di Casale Monferrato mentre, per quanto riguarda la previsione di cui al comma 2 dell'articolo 2, si domanda se essa non crei problemi circa la determinazione della competenza nei casi – come nei procedimenti cautelari – in cui questa viene individuata, prima dell'inizio della causa, con riferimento al giudice competente a conoscere del merito.

Il senatore RUSSO manifesta alcune perplessità sulla portata del comma 2 dell'articolo rispetto a quanto previsto dal comma 1 dello stesso articolo, mentre per quanto riguarda la problematica evidenziata dal senatore Antonino Caruso nell'ultima parte del suo intervento, sottolinea come una soluzione può essere probabilmente individuata tenendo conto dell'autonomia del procedimento cautelare rispetto al procedimento di merito.

Segue un breve intervento del senatore BERTONI che fa presente che le soluzioni contenute nell'articolo 2 sono analoghe a quelle già adottate in passato in occasione dell'istituzione di nuovi uffici giudiziari.

Il senatore FASSONE sottolinea che l'inserimento del comune di Montiglio Monferrato nel circondario di Asti appare giustificato dal fatto che nel circondario di Asti era già incluso il comune di Montiglio il cui numero di abitanti è significativamente superiore a quello dei comuni di Colcavagno e Scandeluzza. Ritiene invece che vada chiarito per quali motivi nel comma 2 dell'articolo 2, non si faccia riferimento al comune di Cunico.

Il senatore Antonino CARUSO, in merito al profilo problematico sollevato dal senatore Fassone, osserva che, per quanto riguarda il comune di Cunico, la disciplina dei procedimenti pendenti è esaurita dalla previsione del comma 1 dell'articolo 2, in quanto tale Comune non è stato soppresso.

Nello stesso senso si esprime il presidente PINTO facente funzioni di relatore.

Il presidente PINTO dichiara quindi chiuso il dibattito e, nella sua qualità di facente funzioni di relatore, rinuncia a intervenire in sede di replica.

Prende, poi, la parola il sottosegretario AYALA, che auspica una rapida approvazione del disegno di legge in titolo.

La Commissione conviene infine di fissare per le ore diciannove di oggi il termine per l'eventuale presentazione di emendamenti.

(3831) Disposizioni in tema di rifiuto di rispondere da parte delle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale

(3844) PERA ed altri. – Modifiche in tema di rifiuto di rispondere da parte delle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Prende la parola il senatore BERTONI il quale rileva come i due disegni di legge in titolo si differenzino soprattutto per quanto riguarda la previsione contenuta rispettivamente nel comma 2 dell'articolo 2 del disegno di legge n. 3831 e nel comma 2 dell'articolo 2 del disegno di legge n. 3844. A questo proposito evidenzia che la soluzione contenuta nel disegno di legge del Governo, sul quale si dichiara fin da ora a favore, recepisce l'indicazione contenuta nella sentenza della Corte Costituzionale n. 361 del 1998 – laddove si auspica che il legislatore traduca le esigenze di cautela e di rigore con cui deve necessariamente avvenire la valutazione dell'efficacia probatoria delle dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale e acquisite mediante il meccanismo delle contestazioni – collocandosi in una prospettiva di carattere chiaramente provvisorio.

La previsione contenuta nel comma 2 dell'articolo 2 del disegno di legge n. 3831 riprende, come è già stato sottolineato dal senatore Russo nella seduta di ieri, una soluzione già fatta propria dal legislatore con l'articolo 6 della legge n. 267 del 1997 e corrisponde pienamente all'esigenza di garantire il diritto dell'imputato ad un processo che non si riduca alla mera lettura a suo carico delle dichiarazioni rese dalle persone imputate in un procedimento connesso. Tali dichiarazioni infatti ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 del disegno di legge governativo, se acquisite mediante le contestazioni, potranno essere valutate ai fini della prova dei fatti affermati solo se la loro attendibilità sarà confermata da altri

elementi di prova acquisiti con modalità diverse da quelle stabilite dallo stesso articolo 2. La circostanza, poi, che l'articolo 2 in questione non modifichi il codice di procedura penale rende evidente l'intenzione di definire una soluzione comunque di carattere temporaneo in attesa che il Parlamento pervenga alla definizione di una riforma organica dell'intera materia della formazione e valutazione della prova.

Di carattere provvisorio – come si desume esplicitamente dalla previsione dell'articolo 3 – è anche la soluzione proposta con l'articolo 2 del disegno di legge n. 3844, che però, se venisse approvata, non potrebbe non condizionare in maniera decisiva tutto il successivo processo di riforma. Inoltre, il comma 2 dell'articolo 2 del disegno di legge di iniziativa dei senatori Pera ed altri affronta, di fatto, il problema della modifica dell'articolo 192 del codice di procedura penale e lo risolve anche se limitatamente all'ipotesi di dichiarazioni acquisite al dibattimento mediante le contestazioni in quanto l'imputato in procedimento connesso si è avvalso della facoltà di non rispondere – prevedendo che tali dichiarazioni debbano essere confermate da elementi di prova diversi da altre dichiarazioni di imputati nello stesso procedimento ovvero in procedimenti connessi o collegati. Nel merito egli ritiene inaccettabile una simile proposta di modificazione dei criteri di valutazione delle dichiarazioni rese dalle persone indicate dall'articolo 210 del codice di procedura penale, ma comunque, di certo, non è possibile anticipare ora, nel momento in cui si tratta di assumere una decisione di carattere provvisorio in attesa di una riforma organica e di ampio respiro, la discussione e la decisione su questi aspetti problematici che dovranno invece essere più propriamente affrontati in sede di esame dei disegni di legge nn. 1502, 2681, 2705, 2734, 2736, 3227, 3317, 3664, 3734, 3793 e 3810 in materia di formazione e valutazione della prova.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 9,20.

402^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA MANCATA INFORMAZIONE DELLA COMMISSIONE GIUSTIZIA IN MERITO AL TESTO DI UN DECRETO-LEGGE DIFFUSO DA UN QUOTIDIA-NO NAZIONALE (A007 000, C02^a, 0124^a)

Il senatore Antonino CARUSO stigmatizza il fatto che un quotidiano specializzato di oggi abbia potuto acquisire e pubblicare il testo di un decreto-legge, su materia di competenza della Commissione, approvato dal Consiglio dei Ministri di ieri, prima che il Senato e, più specificamente la Commissione stessa, ne fossero venuti a conoscenza. Fa riferimento al decreto-legge che ha differito i termini per corredare della prescritta documentazione immobiliare e catastale le istanze di vendita presentate dal creditore nell'ambito della procedura di espropriazione immobiliare forzata, recentemente modificata con la legge n.302 del 1998, termine che, per le istanze depositate entro il 31 dicembre 1995, sarebbe venuto a scadenza nei prossimi giorni. Lo stesso sottosegretario Ayala era apparentemente non informato dell'iniziativa già adottata. Sottolinea che l'iniziativa assunta dal Governo rappresenta più che una mera posposizione dei termini, piuttosto una incisiva modifica nel merito della riforma recentemente varata, rispetto alla quale segna una rilevante inversione di tendenza, certamente in senso peggiorativo. Considerando pertanto fortemente inopportuna l'iniziativa rispetto al ruolo istituzionale del Parlamento e alle stesse competenze della Commissione giustizia, organi rispetto ai quali si sarebbe privilegiata la diffusione su un organo di stampa, chiede al Presidente di assumere le necessarie iniziative al fine di chiedere al Ministro di grazia e giustizia che i testi approvati dal Consiglio dei Ministri siano almeno ufficiosamente comunicati anche alla Commissione di merito prima di ogni altra diffusione presso la stampa specializzata.

Chiede infine un aggiornamento del Governo in ordine alla elaborazione della tariffa notarile prevista per l'attuazione della legge n. 302 del 1998, che il Ministero della giustizia avrebbe predisposto e che, a quanto risulta, sarebbe ritenuta inadeguata dal notariato, sempre secondo le indiscrezioni pubblicate dal quotidiano specializzato stesso.

Il presidente PINTO prende atto dei rilievi e assicura il senatore Caruso che provvederà immediatamente ad informarne il Ministro di grazia e giustizia. Ritiene che le osservazioni di merito del senatore Caruso potranno da lui essere più adeguatamente svolte quando la Commissione affronterà la discussione del provvedimento in questione.

Il sottosegretario AYALA non condivide le preoccupazioni istituzionali del senatore Caruso, trattandosi di un testo che, essendo già stato approvato dal Consiglio dei ministri, era comunque pronto per essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e trasmesso al Parlamento. Per quanto riguarda, poi, le osservazioni circa una sua lamentata mancanza di informazione sull'avvenuta adozione del decreto-legge, chiarisce che essa si è verificata per una serie di circostanze oggettivamente giustificate.

Il senatore PREIONI prende atto del chiarimento del sottosegretario Ayala.

IN SEDE REFERENTE

(3831) Disposizioni in tema di rifiuto di rispondere da parte delle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale

(3844) PERA ed altri. – Modifiche in tema di rifiuto di rispondere da parte delle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Prende la parola il senatore PERUZZOTTI il quale ricorda le modifiche introdotte nel codice di procedura penale, con particolare riferimento all'articolo 513 dello stesso, dalla legge n. 267 del 1997 e la successiva sentenza della Corte Costituzionale n. 361 del 1998 che ha, tra l'altro, dichiarato illegittimo il comma 2 del medesimo articolo 513 nella parte in cui non prevedeva che, qualora il dichiarante rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri, in mancanza dell'accordo delle parti alla lettura, si applica l'articolo 500, commi 2-bis e 4, del codice di procedura penale. La sentenza della Consulta ha individuato una soluzione con la quale si è cercato di contemperare i diversi interessi costituzionalmente rilevanti che vengono in considerazione nella materia in questione, ma tale soluzione rischia, di fatto, di compromettere radicalmente l'impianto accusatorio del processo penale e, sotto tale aspetto, essa ha determinato una serie di reazioni, spesso anche accesamente polemiche, in esito alle quali il Parlamento ha imboccato la strada di una costituzionalizzazione dei principi del processo accusatorio medesimo. I disegni di legge in titolo, pur operando sul piano della legge ordinaria, si inseriscono anche essi nella prospettiva di una riaffermazione dei principi del processo accusatorio e, al riguardo, con il disegno di legge n.3831, di intervenire limitatamente ad alcuni profili problematici che presentano un carattere di urgenza, senza voler interferire con la riforma organica della materia della formazione e valutazione della prova che è in questo momento all'esame del Parlamento.

Il presidente PINTO rinvia, poi, il seguito dell'esame congiunto.

(3888) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º febbraio 1999, n. 16, recante disposizioni urgenti per la conferma e la proroga dell'esercizio delle funzioni di giudice di pace, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Riferisce il senatore FASSONE il quale rileva che l'articolo 1 del decreto-legge cui si propone la conversione modifica l'articolo 7 della

legge n. 374 del 1991 chiarendo che, per la conferma dei giudici di pace dopo il primo quadriennio, si prescinde dal requisito del limite massimo di età di settanta anni, rimanendo però fermo che l'esercizio delle funzioni non può essere protratto oltre il settantacinquesimo anno di età. Pur trattandosi di una previsione già ricavabile dall'attuale testo del citato articolo 7, è apparso opportuno al Governo esplicitarne la portata al fine di evitare il rischio di problemi sul piano applicativo e di un eventuale contenzioso. Prosegue ricordando che nel disegno di legge n. 3160, recante modifiche alla legge n. 374 del 1991 e delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace, sono state introdotte, all'articolo 24, disposizioni transitorie per la nomina e la conferma a giudice di pace in forza delle procedure concorsuali che sono attualmente in svolgimento. Tali disposizioni prevedono anch'esse che per la conferma si prescinde dal requisito del limite massimo di età di settanta anni, fermo restando che l'esercizio delle funzioni non può essere protratto oltre il settantacinquesimo anno di età, ma, nonostante ciò, il ricorso allo strumento del decreto-legge, per apportare immediatamente all'articolo 7 della menzionata legge n. 374 la modifica in questione, è risultato comunque indispensabile in quanto non è possibile allo stato prevedere quando interverrà la definitiva approvazione del disegno di legge n. 3160. Analoghe considerazioni hanno portato il Governo a introdurre, nell'articolo 2 del decreto-legge in titolo, la previsione di una proroga dei giudici di pace in servizio alla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge, fino alla copertura dei rispettivi posti all'esito delle procedure concorsuali in svolgimento e, in ogni caso, non oltre la data del 31 dicembre 1999. A questo proposito, va rilevato che la proroga contenuta nel citato articolo 24 del disegno di legge n. 3160 ha una portata più ampia in quanto prevede come termine finale di efficacia la data del 31 marzo 2000. La proroga appare nel merito una soluzione condivisibile, essendo necessario consentire non solo lo svolgimento delle procedure concorsuali, ma anche l'espletamento del successivo periodo di tirocinio semestrale che dovrà essere effettuato dai neo-nominati giudici di pace.

Si apre il dibattito.

Il senatore PREIONI richiama l'attenzione sul fatto che il contenuto del decreto-legge riprenderebbe quello di emendamenti da lui presentati in sede di esame del già menzionato disegno di legge n.3160; sottolinea che, evidentemente, quelle proposte emendative furono respinte, non per il loro contenuto, ma in ragione del fatto che erano state presentate da un senatore del Gruppo Lega-Nord per la Padania indipendente.

Segue un breve intervento del senatore RUSSO il quale fa presente, che in realtà, il contenuto del decreto-legge è diverso dagli emendamenti che furono presentati dal senatore Preioni al citato disegno di legge n. 3160.

Il senatore GRECO chiede chiarimenti in merito alla portata delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati all'articolo 1 del decreto-legge in conversione.

Il relatore FASSONE ribadisce che il testo dell'articolo 1 del decreto-legge, con le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, si limita a chiarire che, per la conferma dei giudici di pace già in carica, si prescinde dal requisito del limite massimo di età di settanta anni di età, fermo restando però che l'esercizio delle funzioni non può comunque essere protratto oltre il settantacinquesimo anno di età.

La Commissione conviene quindi di fissare per le ore 9.00 di domani mattina il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo.

Il presidente PINTO rinvia poi il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16.

DIFESA (4a)

MERCOLEDÌ 17 MARZO 1999

149^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente AGOSTINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Brutti.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(3858) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, recante disposizioni urgenti relative a missioni internazionali di pace, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 10 marzo scorso.

Il presidente AGOSTINI rende noto che sono stati acquisiti i prescritti pareri (non ostativi e favorevoli con osservazioni) dalle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia e Bilancio. Propone, accertata la presenza del numero legale, il conferimento del mandato al relatore a riferire all'Assemblea in senso favorevole, autorizzandolo a richiedere la relazione orale.

La Commissione conviene.

(3495) Deputati SPINI ed altri. – Delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 27 gennaio scorso.

Il relatore FORCIERI, illustrati i lavori del Comitato ristretto (che ha effettuato talune significative audizioni), rende noto che non è pervenuto il prescritto parere della Commissione Bilancio e fa presente che tale situazione è dovuta alla mancata trasmissione da parte del Governo della relazione tecnica, condizione necessaria per l'emissione del parere.

Il Presidente AGOSTINI fa proprio il rilievo e dà poi lettura del parere favorevole con osservazioni della Commissione Affari costituzionali.

Il relatore FORCIERI illustra gli emendamenti 1.1, 1.3 e 1.5, volti ad accelerare i tempi di entrata in funzione delle strutture per l'istituzione del servizio volontario femminile e a rideterminare in modo più calibrato la composizione del comitato consultivo.

Il senatore MANCA illustra gli emendamenti 1.2, 1.4 e 1.6, aventi finalità similari e del tutto coerenti con quelle del relatore.

Poichè nessuno chiede di intervenire, il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul comportamento del contingente militare italiano in Somalia nell'ambito della missione ONU «Restore Hope» (R048 000, C04ª, 0003°)

Il Presidente AGOSTINI rende noto di aver predisposto una bozza di relazione, che sarà distribuita alla Commissione.

Il seguito dell'indagine è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE (A007 000, C04^a, 0111^o)

Il senatore PELLICINI ricorda l'avvenuta presentazione il 26 novembre 1998 del disegno di legge n. 3673 di iniziativa dei senatori Antonino Caruso ed altri recante «Modifica dell'articolo 14 della legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza». Tale proposta legislativa ottenne un parere non ostativo della Commissione Affari costituzionali il giorno 26 gennaio 1999 e la Commissione Difesa si accingeva ad iniziarne l'esame, allorchè quel medesimo giorno, 26 gennaio, la omologa Commissione Difesa della Camera dei deputati incardinò presso di sè un altro progetto sull'identico argomento, di similare contenuto. Chiede alla Presidenza di sollecitare la conclusione di quell'esame.

Il Presidente AGOSTINI condivide l'osservazione e si attiverà in tale senso.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3495

Art. 1.

Al comma 2 sostituire le parole: «9 mesi» con le altre: «6 mesi».

1.1 IL RELATORE

Al comma 3 sostituire le parole: «rinnovabile per non più di 4 anni» con le seguenti: «rinnovabili».

1.2 Manca

Al comma 3 della seconda preposizione sostituire le parole: «Sette membri del Comitato consultivo sono scelti dal ministro della difesa con proprio decreto» con le seguenti: «Sei membri del Comitato consultivo sono scelti dal ministro della difesa con proprio decreto e un membro è scelto dal Ministro delle finanze con proprio decreto».

1.3 IL RELATORE

Al comma 5 sostituire le parole «sessanta giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

1.4 Manca

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«Il Ministro della difesa, acquisito il parere della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, d'intesa con i Ministri dei trasporti e della navigazione, delle finanze e per le pari opportunità, definisce annualmente su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, ferme restando le consistenze organiche complessive, le aliquote, i ruoli, i corpi, le categorie, le specialità e le specializzazioni di ciascuna Forza armata in cui avranno luogo i reclutamenti del personale femminile a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge».

1.5 IL RELATORE

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«In via transitoria per i primi 3 anni e salvo quanto previsto dai commi 6 e 7, le prime immissioni di personale femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di Finanza sono disposte elevando di tre anni i limiti di età previsti dalla normativa per gli ufficiali o i sottufficiali».

1.6 Manca

ISTRUZIONE (7a)

MERCOLEDÌ 17 MARZO 1999

284^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente ASCIUTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Delfino.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE (A007 000, C07^a, 0103°)

Il presidente ASCIUTTI fa presente che è in distribuzione il fascicolo dei nuovi emendamenti al testo unificato del Comitato ristretto per i disegni di legge nn. 3399 e abbinati, presentati a seguito del parere reso dalla Commissione affari costituzionali. Ricorda altresì che il termine per la presentazione di subemendamenti scade domani, giovedì 18 marzo, alle ore 17.

Il senatore BERGONZI chiede una posticipazione del suddetto termine, al fine di poter valutare con più approfondito vaglio la portata dei nuovi emendamenti presentati.

Il senatore MASULLO, relatore sui disegni di legge nn. 3399 e abbinati, ricorda che la fissazione di termini così ravvicinati era dovuta all'esigenza di procedere con la massima sollecitudine anche nella successiva fase di acquisizione dei pareri. Suggerisce pertanto di non posticipare il termine per i subemendamenti oltre la giornata di venerdì 19 marzo.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene infine di posticipare il termine per la presentazione di subemendamenti a venerdì 19 marzo, alle ore 16.

Il PRESIDENTE informa altresì che, secondo il nuovo calendario della Assemblea, la seduta pomeridiana dell'Aula di domani è anticipata alle ore 15,30. Poiché la Commissione ha all'ordine del giorno argo-

menti di grande rilievo il cui esame deve concludersi tempestivamente, quali il decreto-legge sulle rappresentanze sindacali unitarie nelle scuole (calendarizzato in Aula per martedì prossimo, 23 marzo, e in scadenza il successivo mercoledì 24) e l'elenco dei comitati celebrativi e delle edizioni nazionali da finanziare nel 1999 (su cui occorre esprimere un parere al Governo entro domani stesso), propone di anticipare la seduta della Commissione, già prevista per le ore 15, alle ore 14,30.

Conviene la Commissione.

IN SEDE DELIBERANTE

(932-B) Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

- e petizione n. 534 ad esso attinente

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta di ieri nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – si era conclusa l'illustrazione degli ordini del giorno relativi all'articolo 10 (pubblicati nel resoconto della seduta stessa).

La relatrice PAGANO si rimette al Governo sugli ordini del giorno nn. 18, 73, 74, 75 e 76.

Il sottosegretario DELFINO fa presente che sulla materia è in atto un contenzioso, rispetto al quale il Governo ha assunto una posizione in senso opposto a quello prospettato dai diversi ordini del giorno sopra menzionati. Anche alla luce di talune pronunce della giurisprudenza, per coerenza dichiara di non accoglierli, tanto più che molti di essi sono riformulazioni di emendamenti dichiarati improponibili.

Il senatore RESCAGLIO non insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 75.

Il senatore NAVA non insiste a sua volta per la votazione dell'ordine del giorno n. 76.

Il senatore BRIGNONE insiste invece per la votazione dell'ordine del giorno n. 18. Dichiara quindi il proprio voto favorevole, manifestando sorpresa innanzi alle argomentazioni addotte dal Governo, a suo avviso non adeguatamente appropriate né approfondite. È infatti anzitutto discutibile che il mancato accoglimento dell'ordine del giorno discenda dalla considerazione che esso è analogo ad altri, derivanti dalla trasformazione di emendamenti dichiarati improponibili con decisione non motivata. Inoltre, rimane comunque ferma la constatazione che il disegno di legge ben avrebbe potuto – una volta optato per la risoluzione di uno spettro di questioni più ampio rispetto a quello del solo precariato scolastico – soffermarsi anche sulla posizione di coloro che, pur avendo su-

perato le prove dei concorsi a ispettore tecnico, non furono inseriti nella graduatoria di merito per supposta mancanza del requisito dell'anzianità di servizio. Tale questione risulta così elusa, tanto più inspiegabilmente ove non siano già intervenute sentenze definitive.

Il PRESIDENTE rammenta che la improponibilità degli emendamenti cui è stato fatto cenno era determinata da motivi di ordine non già di merito bensì procedurale, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento.

Il senatore BRIGNONE fa comunque presente che la improponibilità di un emendamento non si riflette di per sé sulla accoglibilità o meno di un ordine del giorno.

Il senatore TONIOLLI si dichiara non convinto dalle argomentazioni del Governo, alla luce di considerazioni di equità. Preannuncia quindi il suo voto favorevole sull'ordine del giorno n. 18.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore BEVILAC-QUA, l'ordine del giorno n. 18 è infine posto ai voti e respinto.

La Commissione respinge altresì gli ordini del giorno nn. 73 (previe dichiarazioni di voto favorevole del presidente ASCIUTTI, e dai senatori RONCONI, BRIGNONE e BEVILACQUA) e 74 (previe dichiarazioni di voto favorevole dei senatori TONIOLLI, BEVILACQUA, RONCONI e BRIGNONE), per la cui votazione i rispettivi presentatori avevano insistito.

La Commissione accoglie infine l'articolo 10, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Si passa all'esame dell'articolo 11, nonché degli emendamenti ad esso riferiti (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna) e dei seguenti ordini del giorno, anch'essi riferiti all'articolo 11:

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

visto l'articolo 11, recante disposizioni varie concernenti fra l'altro il personale delle accademie e dei conservatori,

considerate la grava situazione di disagio che vive la categoria degli accompagnatori al pianoforte e la disparità di trattamento rispetto agli assistenti delle accademie di belle arti,

impegna il Governo

ad affrontare tale situazione ipotizzando soluzioni rispettose della professionalità e dell'impegno di tale categoria di personale».

0/932-B/59/7 Bruno Ganeri

«La 7ª Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

visto l'articolo 11, comma 9, relativo al personale delle accademie e dei conservatori,

impegna il Governo:

- 1) a confermare il modello organizzativo attualmente prevalente, conferendo ai corsi ad indirizzo musicale una dotazione di quattro cattedre di strumento più nove ore di educazione musicale da assegnare, in linea di massima, ad un docente titolare dell'istituto;
- 2) a salvaguardare, in linea con la normativa finora vigente, la specificità della figura professionale dell'insegnante di strumento, definendo criteri di reclutamento che ne valorizzino adeguatamente peculiari competenze, attestate dai titoli artistici e dall'anzianità di servizio».

0/932-B/13/7 Bortolotto

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

visto l'articolo 11, comma 12, concernente gli ispettori tecnici,

impegna il Governo

ad interpretare tale comma nel senso di includere nella rideterminazione della retribuzione individuale di anzianità tutti gli ispettori tecnici inquadrati nel relativo ruolo unico, compresi quelli inquadrati ai sensi dell'articolo 63 della legge 20 maggio 1982, n.270, in quiescenza o in servizio, per effetto di decisioni giurisdizionali, per evitare rilievi di costituzionalità della disposizione per disparità di trattamento nell'ambito del personale (ispettori tecnici) appartenente allo stesso ruolo unico e svolgenti le stesse funzioni».

0/932-B/42/7

BEVILACQUA, MARRI, PACE

«La 7ª Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

visto l'articolo 11, comma 15, lettera *b*), relativo all'esame riservato ai presidi incaricati,

raccomanda al Governo

di prevedere che l'esame suddetto verta sui programmi, sulle materie, sugli argomenti e sulle esperienze realizzate nell'ambito dei corsi di formazione».

0/932-B/14/7 Mele

«La 7ª Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

visto l'articolo 11, comma 15, recante modifiche al decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59,

considerato che:

il suddetto decreto legislativo stabilisce le nuove forme di reclutamento dei dirigenti scolastici mediante un corso-concorso selettivo di formazione;

il numero dei posti messi a concorso in sede regionale viene calcolato sommando ai posti disponibili alla data dell'indizione del concorso, residuati dopo gli inquadramenti di cui all'articolo 25-*ter*, i posti che prevedibilmente si libereranno nel successivo triennio;

in base alla normativa non si potranno bandire nuovi concorsi prima dell'esaurimento dei corsi di formazione per il personale in servizio previsto per l'anno scolastico 2000-2001;

in base alle nuove modalità concorsuali i nuovi capi di istituto non saranno presumibilmente disponibili prima dell'anno scolastico 2005-2006, con la conseguenza che molte sedi potranno frattanto rimanere prive di titolare;

si possono prevedere incrementi di collocamento a riposo derivanti dal raggiungimento della qualifica dirigenziale,

impegna il Governo

a bandire il primo corso-concorso per dirigenti scolastici su base regionale secondo le modalità di cui all'articolo 28-bis del decreto legislativo n. 59 del 1998 entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

0/932-B/16/7 Brignone

Il PRESIDENTE ricorda che gli emendamenti 11.2, 11.4, 11.25, 11.8, 11.5, 11.3, 11.6, 11.26, 11.7, 11.9, 11.15, 11.17, 11.10, 11.21, 11.12, 11.11, 11.13 e 11.22 sono stati dichiarati improponibili nella seduta del 2 marzo scorso. In assenza del proponente, egli dichiara altresì decaduto l'emendamento 11.1.

La RELATRICE fa proprio e illustra l'emendamento 11.14, che introduce una specifica classe di concorso di strumento musicale nella scuola media. Dispone inoltre l'immissione in ruolo dei docenti che, nel periodo ivi indicato, abbiano prestato 360 giorni di servizio effettivo nell'insegnamento sperimentale di strumento musicale nella scuola media. A tal fine, detti docenti sono inseriti a domanda nelle graduatorie permanenti, di cui all'articolo 1, comma 6, del disegno di legge. Ove tali docenti siano sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento di educazione musicale, l'inclusione nelle graduatorie permanenti è subordinata al superamento di una sessione riservata di esami. Tale proposta risulta

a suo avviso pienamente compatibile con le indicazioni contenute negli emendamenti presentati dai senatori Monticone e Rescaglio. Ritiene peraltro che il Governo saprà fornire tutte le analitiche delucidazioni che si rendano necessarie. Fa quindi proprio e ritira l'emendamento 11.16.

Il senatore MARRI illustra l'emendamento 11.24, volto a scongiurare un equivoco, prima di tutto culturale, tra insegnamento di strumento musicale ed insegnamento di educazione musicale nella scuola media. Dà invece per illustrato l'emendamento 11.23.

Il senatore MONTICONE illustra gli emendamenti 11.18, 11.19 e 11.20, che mirano a valorizzare la specificità dell'insegnamento di strumento musicale, i cui docenti ben possono avere titoli artistici, culturali e professionali equiparabili ai requisiti richiesti per l'abilitazione. Si tratta, in altri termini, di valorizzare un peculiare *iter* culturale.

La senatrice MANIERI aggiunge la firma all'emendamento 11.19.

Il senatore BEVILACQUA illustra l'emendamento 11.27 e l'ordine del giorno n. 42, quest'ultimo dettato dall'esigenza di rimuovere disparità di trattamento tra ispettori tecnici.

La senatrice BRUNO GANERI illustra l'ordine del giorno n. 59, che sollecita il Governo ad affrontare la grave situazione di disagio in cui versano gli accompagnatori al pianoforte nei conservatori.

I senatori MONTICONE, BEVILACQUA, ASCIUTTI, RESCA-GLIO, NAVA, TONIOLLI, OCCHIPINTI, PACE, MARRI, BRIGNO-NE e RONCONI aggiungono la propria firma all'ordine del giorno n. 59.

Il senatore CORTIANA dà per illustrato l'ordine del giorno n. 13, che fa proprio; la RELATRICE fa proprio e dà per illustrato l'ordine del giorno n. 14.

Il senatore BRIGNONE dà conto dell'ordine del giorno n. 16, i cui presupposti sono dati dalla nuova disciplina del reclutamento dei dirigenti scolastici (mediante un corso-concorso selettivo di formazione) e dai corrispondenti criteri per il computo dei posti messi a concorso. In base a tali elementi è più che ragionevole ipotizzare che i nuovi capi d'istituto non saranno nominati prima di futuro non prossimo, con la conseguenza che molte sedi potrebbero nel frattempo rimanere prive di titolari.

Aggiungono la firma all'ordine del giorno n. 16 i senatori OCCHI-PINTI, ASCIUTTI, TONIOLLI e RESCAGLIO.

Sugli emendamenti all'articolo 11 si esprime quindi la relatrice PA-GANO: il suo parere è contrario sugli emendamenti 11.24, 11.27 e

11.23; ella si rimette invece al Governo sugli emendamenti 11.18, 11.19 e 11.20. Quanto agli ordini del giorno, ella esprime un orientamento favorevole sul n. 59, sul n. 13 e sul n. 16; si rimette invece al Governo, manifestando comunque la propria contrarietà, sul n. 42 e sul n. 14.

Il sottosegretario DELFINO esprime innanzitutto parere favorevole sull'emendamento 11.14. Egli rileva altresì che il nuovo testo del comma 9 dell'articolo 11 proposto con il suddetto emendamento 11.14 recepisce già le indicazioni degli emendamenti 11.18 e 11.20. Quanto invece all'emendamento 11.19, egli fa osservare che l'immissione in ruolo avviene sempre previo conseguimento di una abilitazione; rappresenterebbe pertanto una ingiustificata anomalia che per alcune categorie di docenti si prescindesse da quest'ultima in favore di titoli artistico-culturali da valutarsi in altra sede. In linea con i principi dell'ordinamento scolastico, il comma 9 dell'articolo 11 prevede pertanto l'immissione in ruolo dei docenti in possesso del requisito dei 360 giorni di servizio e stabilisce che coloro i quali non siano in possesso dell'abilitazione per l'insegnamento dell'educazione musicale debbano superare una sessione riservata di esami. Invita conseguentemente il senatore Monticone a ritirare l'emendamento 11.19 sul quale il parere del Governo sarebbe altrimenti contrario. Egli si esprime in senso contrario anche sugli emendamenti 11.24, 11.27 e 11.23.

Quanto agli ordini del giorno, egli accoglie come raccomandazione il n. 59; accoglie il n. 13 e il n. 16; non accoglie invece il n. 42 e il n. 14.

Il senatore BERGONZI fa osservare che l'anticipazione della seduta dell'Assemblea alle ore 16 impedisce alla Commissione di concludere nei tempi previsti l'esame del provvedimento. Stante l'importanza di terminare comunque al più presto l'*iter*, propone pertanto di sospendere la seduta per riprenderla, una volta terminata quella dell'Assemblea, dalle 19,30 alle 20,30.

Il senatore BEVILACQUA manifesta disponibilità in questo senso. Chiede tuttavia conferma al Sottosegretario in ordine alle dichiarazioni che il Ministro avrebbe rilasciato oggi sull'avvenuto bando dei concorsi. Se ciò corrispondesse al vero, sarebbe infatti del tutto inutile affrettarsi con tanto accanimento per l'approvazione del disegno di legge n. 932-B, che risulterebbe travalicato dai fatti.

Il sottosegretario DELFINO precisa che il Ministro ha solo emanato l'indispensabile direttiva agli uffici per avviare le procedure di bando; per l'espletamento dei concorsi ordinari occorrono infatti determinati tempi tecnici di cui occorre tener conto se si vogliono svolgere i concorsi entro l'anno. Il Ministro ha peraltro nel contempo dichiarato, prosegue il Sottosegretario, che – confidando nella sollecita conclusione dell'*iter* parlamentare del disegno di legge n. 932-B – è sua intenzione dare luogo alle procedure per la sessione riservata

prima dello svolgimento delle prove dei concorsi ordinari, assicurando così la contestualità fra i due canali di reclutamento.

Il senatore BRIGNONE manifesta la propria disponibilità a riprendere la seduta alle 19,30, precisando che essa è motivata non certo dall'interesse del Ministro bensì da quello del personale precario che da troppo tempo attende l'approvazione del provvedimento.

Anche il presidente ASCIUTTI si dichiara disponibile, pur facendo osservare che i Gruppi parlamentari di Forza Italia hanno in programma una riunione comune proprio per le 19,30 di questa sera.

La seduta, sospesa alle ore 16, è ripresa alle ore 19,45.

Il senatore NAVA presenta e illustra i subemendamenti 11.14/1, 11.14/2 e 11.14/3: il primo è volto a sottolineare il carattere interdisciplinare dell'integrazione, prefigurata nell'emendamento 11.14, dello specifico insegnamento di strumento musicale rispetto a quello dell'educazione musicale; gli altri due (dei quali il subemendamento 11.14/3 riproduce il testo dell'emendamento 11.19 dei senatori Monticone e Rescaglio) discendono dal convincimento che l'idoneità artistico-culturale sia titolo altrettanto valido, anche in termini di qualificazione professionale, rispetto a una componente abilitativa quale indicata nell'emendamento 11.14. In ordine a quest'ultimo profilo, non ritiene convincente la posizione espressa dal Governo.

La relatrice PAGANO, se non ritiene di muovere particolari obiezioni al subemendamento 11.14/1, diversamente chiede il ritiro dei subemendamenti 11.14/2 e 11.14/3, alla luce anche delle chiarificazioni fornite al riguardo dal rappresentante del Governo.

Il sottosegretario DELFINO, pur comprendendo le ragioni dei subemendamenti 11.14/2 e 11.14/3, sottolinea che essi altererebbero il dettato dell'emendamento 11.14, attento quest'ultimo a preservare una omogeneità rispetto ai percorsi di accesso alle cattedre di insegnamento, quali disegnati dal complessivo impianto del disegno di legge. Inoltre, la formulazione dell'emendamento 11.14 tiene conto dell'esigenza di scongiurare la prospettiva di una collocazione sovrannumeraria dei docenti interessati, la quale solleverebbe problemi presso il Tesoro per profili di spesa. Invita pertanto al ritiro dei subemendamenti sopra detti, rimettendosi per contro alla Commissione per il subemendamento 11.14/1.

Il senatore NAVA ritira i subemendamenti 11.14/2 e 11.14/3.

Il senatore BORTOLOTTO aggiunge la firma al subemendamento 11.14/1 e fa propri i subemendamenti 11.14/2 e 11.14/3, insistendo per la loro votazione. Ritiene infatti che l'espletamento della sessione riservata di esami di abilitazione, prevista dall'emendamento 11.14, non sia congruo con la disciplina sin qui vigente, secondo la quale i docenti erano assunti proprio sulla base di un requisito di idoneità.

Il senatore MONTICONE dichiara la propria astensione sul subemendamento 11.14/1, nonché il voto contrario – tenuto conto dei profili emersi nel corso della seduta, in particolare nell'intervento del Sottosegretario – sui subemendamenti 11.14/2 e 11.14/3.

Dopo un chiarimento da parte del presidente ASCIUTTI richiesto dal senatore MASULLO in ordine alla disciplina relativa all'idoneità per l'insegnamento delle discipline musicali sopra richiamate, interviene il senatore BEVILACQUA, dichiarando voto favorevole ai subemendamenti 11.14/1, 11.14/2 e 11.14/3.

Il senatore BERGONZI dichiara voto favorevole al subemendamento 11.14/1. Per quanto riguarda gli altri due subemendamenti, pur condivisibili, ritiene che contengano elementi innovativi che potrebbero condurre a un rallentamento dell'*iter* del disegno di legge. Su di loro, preannuncia quindi voto contrario.

La senatrice BRUNO GANERI dichiara voto favorevole sul subemendamento 11.14/1 e di astensione sui subemendamenti 11.14/2 e 11.14/3. A suo giudizio, questi ultimi sono infatti condivisibili nel merito, tuttavia la loro approvazione rischierebbe di riaprire la discussione, sconfessando l'esigenza di giungere infine all'approvazione del disegno di legge. Ritiene comunque che l'obiettivo di immissione in ruolo, seppur graduale, sia assicurata dall'emendamento 11.14 in modo sufficientemente adeguato.

Il presidente ASCIUTTI dichiara voto favorevole ai subemendamenti 11.14/1, 11.14/2 e 11.14/3. Pur comprendendo le motivazioni espresse dal Governo, ritiene infatti che non si possa non tener conto del fatto che i docenti interessati siano stati sinora assunti in base al titolo di idoneità.

Si passa infine alle votazioni.

La Commissione approva il subemendamento 11.14/1, respinge i subemendamenti 11.14/2 e 11.14/3, approva l'emendamento 11.14, come modificato (con conseguente preclusione degli emendamenti 11.24, 11.18, 11.19 e 11.20) e respinge gli emendamenti 11.27 e 11.23.

In considerazione degli orientamenti del Governo, i senatori BRU-NO GANERI, BORTOLOTTO, PAGANO e BRIGNONE non insistono per la votazione dei rispettivi ordini del giorno nn. 59, 13, 14 e 16.

Il senatore BEVILACQUA insiste invece per la votazione dell'ordine del giorno n. 42, che la Commissione respinge.

La Commissione accoglie invece l'articolo 11 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, come emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 12 e degli emendamenti ad esso riferiti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

La senatrice PAGANO fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 12.1. Esprime altresì parere favorevole sul subemendamento 12.1/1.

Il senatore NAVA dà per illustrato il subemendamento 12.1/1.

Il sottosegretario DELFINO esprime parere favorevole su entrambi. In particolare esprime soddisfazione per il rinvenimento di una adeguata copertura finanziaria per gli oneri derivanti dall'articolo 12, che consente l'immissione in ruolo dei docenti cosiddetti «accantonati».

Il senatore BEVILACQUA dichiara il proprio voto favorevole sia sul subemendamento 12.1/1 che sull'emendamento 12.1, ad entrambi i quali aggiunge la propria firma.

Anche i senatori MONTICONE, RESCAGLIO, BRIGNONE, BRUNO GANERI, ASCIUTTI, OCCHIPINTI e BERGONZI aggiungono la propria firma ad entrambe le proposte emendative.

Posti infine separatamente ai voti, risultano accolti sia il subemendamento 12.1/1 che l'emendamento 12.1, come subemendato.

Concluso l'esame degli articoli del provvedimento, il PRESIDEN-TE avverte che si procederà alle dichiarazioni di voto sul disegno di legge nel suo complesso.

Il senatore BEVILACQUA preannuncia l'astensione del Gruppo Alleanza Nazionale, motivata dalla chiusura del Governo e della maggioranza su alcuni importanti proposte emendative presentate dall'opposizione. Nel prendere atto che alcuni emendamenti non sono stati accolti indipendentemente dai loro contenuti al solo fine di non inserire nel provvedimento questioni che potessero rallentarne la definitiva approvazione presso la Camera dei deputati, ritiene infatti che l'urgenza di concludere l'*iter* non avrebbe dovuto impedire la ricerca di soluzioni eque.

Il senatore OCCHIPINTI preannuncia invece il suo voto favorevole, manifestando soddisfazione per il lavoro svolto dal Parlamento che peraltro, ricorda, si è protratto per un tempo assai lungo. Formula pertanto l'auspicio che la prossima lettura presso la Camera dei deputati sia davvero l'ultima e si concluda in tempi solleciti.

Anche la senatrice BRUNO GANERI esprime il proprio compiacimento per il lavoro svolto e rivolge un sincero ringraziamento al senatore Biscardi e alla senatrice Pagano per l'impegno profuso. Ella ritiene che il provvedimento che la Commissione si accinge a licenziare risponda in maniera accettabile alle aspettative del mondo scolastico. Pur non potendo dare soddisfazione a tutte le esigenze sul tappeto, esso è infatti tale da far ritenere realistica una sollecita approvazione definitiva da parte della Camera dei deputati. Preannuncia conseguentemente il proprio voto favorevole.

Il senatore BERGONZI, nell'associarsi all'auspicio che la Camera dei deputati approvi definitivamente il provvedimento in tempi rapidi, si augura altresì che esso possa contribuire ad elevare la qualità del sistema formativo nazionale. Ritiene infatti che la scelta di investire su chi per decenni ha operato nella scuola sia corretta e suscettibile di dare buoni risultati in futuro. Né era d'altronde possibile, nel frangente attuale, andare oltre, pena il rischio di ulteriori ritardi nell'approvazione definitiva. Nel rivolgere a sua volta vivi ringraziamenti al senatore Biscardi e alla senatrice Pagano, invita altresì il Governo a dare sollecitamente attuazione alla legge, non appena definitivamente approvata. Dichiara quindi a sua volta il proprio voto favorevole.

Anche il senatore RESCAGLIO annuncia voto favorevole, condividendo in pieno la scelta del Senato di rispondere efficacemente alle aspettative dei giovani. Esprime altresì compiacimento per la scelta di tenere conto dell'insegnamento prestato sia nelle scuole pubbliche che in quelle private.

Il senatore BRIGNONE lamenta anzitutto che il provvedimento sul precariato non abbia rappresentato il primo dei segmenti con cui il Ministro intende dare attuazione alla riforma dell'ordinamento scolastico. Pur riconoscendo che si tratta di un provvedimento di scarsa visibilità, ritiene infatti che proprio su di esso si innestino molti altri aspetti cruciali, ivi compreso il processo autonomistico e il recente, non disprezzabile contratto collettivo del comparto scuola. Egli dà comunque atto al Governo di essere riuscito a condurlo a termine, sia pure tardivamente, nonostante i facili contrasti dell'opposizione e le fortissime pressioni esterne. Nel corso dell'esame, sono peraltro emerse alcune prese di posizione scarsamente oggettive: auspica tuttavia che in futuro i meriti di questo provvedimento siano rivendicati solo da chi si è impegnato davvero per la sua approvazione. Egli lamenta altresì che la maggioranza abbia respinto molti suggerimenti dell'opposizione, a volte appropriandosene e comunque impoverendoli di fatto. Né le argomentazioni del Governo nel respingere tali proposte sono state esaurienti e convincenti. Il provvedimento nasce dunque, prosegue, dalla risultanza di molti compromessi che, spesso, hanno posto in ombra questioni rilevanti in favore degli aspetti attinenti al precariato: i docenti precari erano d'altronde innegabilmente la categoria più numerosa ed agguerrita, che ha conseguito i risultati più significativi. Con riferimento al dibattito svoltosi in Commissione, egli non può poi non rilevare con rammarico che alcune forze politiche hanno avanzato proposte a suo giudizio non dignitose: il fatto che esse siano poi state dichiarate improponibili ovvero respinte nulla toglie, a suo avviso, alla scorrettezza di tali manovre. Nell'associarsi all'auspicio di solleciti provvedimenti attuativi, egli prende poi atto con

soddisfazione che alcuni suggerimenti da lui stesso avanzati e respinti dalla maggioranza nel corso dell'esame in prima lettura – quali il riconoscimento del servizio prestato nelle scuole non statali – siano stati nel prosieguo accolti, a testimonianza dell'utilità del lavoro svolto. Esprime infine soddisfazione per l'accoglimento da parte del Governo di alcuni significativi ordini del giorno da lui presentati, come ad esempio quello sui responsabili amministrativi e quello sul bando dei corsi-concorsi per i dirigenti scolastici. Preannuncia conclusivamente la propria astensione sul provvedimento, manifestando comunque soddisfazione per la conclusione dell'*iter*.

Interviene infine il presidente ASCIUTTI, il quale prende atto che il provvedimento è il frutto di una mediazione non certo soddisfacente. La responsabilità ricade peraltro su chi ha mancato di assicurare per decenni il regolare bando dei concorsi nella scuola. Allo stato dei fatti, è risultato pertanto inevitabile trovare una collocazione al personale precario, benché fosse senz'altro possibile individuare modalità più qualificanti. Restano peraltro aperte questioni più ampie, in ordine al futuro dell'istruzione pubblica in Italia. Nel rivendicare alla sua parte politica di aver contribuito fattivamente a migliorare il testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento, preannuncia infine l'astensione del Gruppo Forza Italia auspicando che per il futuro i sindacati si adoperino per ottenere bandi di concorso a cadenze regolari anziché limitarsi a gestire i fenomeni di precariato.

Il disegno di legge è infine posto ai voti nel suo complesso ed accolto, con le modifiche approvate.

La seduta termina alle ore 20,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 932-B

Art. 11.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La determinazione degli organici di diritto nei conservatori di musica e nelle accademie deve essere comprensiva dei risultati degli esami di ammissione e delle relative iscrizioni. Alla contrattazione collettiva decentrata è delegata la opportuna riformulazione della calendarizzazione delle scadenze delle operazioni».

11.2 Bruno Ganeri

Al comma 1, prima della lettera a), premettere la seguente: «0a) l'articolo 174 è abrogato;».

11.4 Bruno Ganeri

Al comma 1, prima della lettera a), premettere la seguente: «0) l'articolo 174 è abrogato;».

11.25 Marri, Pace, Bevilacqua

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) i commi 4 e 5 dell'articolo 239 sono abrogati».

11.8 Bruno Ganeri

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 1 dell'articolo 242 le parole: "e dai docenti di ruolo e non di ruolo del conservatorio" sono sostituite dalle seguenti: "e dai docenti e dagli accompagnatori al pianoforte del conservatorio"».

11.5 Bruno Ganeri

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) dopo il comma 2 dell'articolo 248 è inserito il seguente:

"2-bis. Gli accompagnatori di pianoforte fanno parte delle commissioni d'esame";».

11.3 Bruno Ganeri

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) al comma 4 dell'articolo 250 dopo le parole: "Accademia di belle arti" sono aggiunte le seguenti: "e agli esami di compimento medio e diploma del conservatorio di musica"».

11.6 Bruno Ganeri

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) al comma 4 dell'articolo 250 dopo le parole: "Accademia di belle arti" sono aggiunte le seguenti: "e agli esami di compimento medio e diploma del conservatorio di musica."»

11.26 Marri, Pace, Bevilacqua

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al personale di cui agli articoli 236 e 248 del testo unico si applica lo stesso trattamento economico del personale di cui all'articolo 214 del medesimo testo unico.»

11.7 Bruno Ganeri

All'emendamento 11.14, secondo periodo, dopo la parola: «integrazione» inserire l'altra: «interdisciplinare».

11.14/1 NAVA

All'emendamento 11.14, penultimo periodo, sopprimere le parole: «dopo l'espletamento della sessione riservata di cui al successivo periodo».

11.14/2 Nava

All'emendamento 11.14, ultimo periodo, sostituire le parole: «in possesso dell'abilitazione all'insegnamento di educazione musicale nella scuola media» con le altre: «in possesso dell'idoneità allo specifico insegnamento per titoli artistici-culturali e professionali ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale 13 febbraio 1996».

11.14/3 NAVA

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 i corsi a indirizzo musicale, autorizzati in via sperimentale nella scuola media e funzionanti nell'anno scolastico 1998-1999, sono ricondotti a ordinamento. In tali corsi lo specifico insegnamento di strumento musicale costituisce integrazione ed arricchimento dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione musicale. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto stabilisce le tipologie di strumenti musicali insegnati, i programmi, gli orari, le prove d'esame e l'articolazione delle cattedre provvedendo anche all'istituzione di una specifica classe di concorso di strumento musicale. I docenti che hanno prestato 360 giorni di servizio effettivo nell'insegnamento sperimentale di strumento musicale nella scuola media nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, sono immessi in ruolo su tutti i posti annualmente disponibili a decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 ai sensi della normativa vigente. A tal fine essi sono inseriti a domanda nelle graduatorie permanenti, di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge, da istituire per la nuova classe di concorso dopo l'espletamento della sessione riservata di cui al successivo periodo. Per i docenti che non siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento di educazione musicale nella scuola media l'inclusione nelle graduatorie permanenti è subordinata al superamento della sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento, da indire per la nuova classe di concorso ai sensi dell'articolo 2, comma 4, consistente in una prova analoga a quella di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b).»

11.14 Biscardi, relatore

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000, i corsi ad indirizzo musicale, autorizzati, in via sperimentale, in atto nella scuola media sono ricondotti ad ordinamento. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto stabilisce le tipologie di strumenti musicali insegnati, i programmi, gli orari, le prove d'esame e l'articolazione delle cattedre, provvedono anche alla istituzione di una specifica classe di concorso per l'insegnamento di strumento musicale. I docenti che hanno prestato 360 giorni di servizio effettivo nell'insegnamento sperimentale di strumento musicale nella scuola media nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1988-1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, e che sono in possesso dell'idoneità dello specifico insegnamento per titoli artistici-culturali e professionali ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale 13 febbraio 1996, sono inseriti, a domanda, nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge, da istituire per la nuova classe di concorso, ai fini dell'assunzione in ruolo sui posti disponibili a decorrere dall'anno scolastico 1999-2000.»

11.24

MARRI, BEVILACQUA, PACE

Al comma 9, terzo periodo, aggiungere alla fine le parole: «, per l'insegnamento di strumento musicale.».

11.18

MONTICONE, RESCAGLIO

Al comma 9, quarto periodo, sostituire le parole: «in possesso dell'abilitazione all'insegnamento di educazione musicale nella scuola media» con le seguenti: «in possesso dell'idoneità allo specifico insegnamento per titoli artistici-culturali e professionali ai sensi dell'articolo 6 del D.M. 13 febbraio 1996.».

11.19

MONTICONE, RESCAGLIO

Al comma 9, ultimo periodo, sopprimere le parole: «dopo i docenti già abilitati».

11.1 Andreolli

Al comma 9, ultimo periodo, sopprimere le parole: «dopo i docenti già abilitati».

11.20

MONTICONE, RESCAGLIO

Al comma 12, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: «I provvedimenti di inquadramento nel ruolo ispettivo del personale direttivo e insegnante, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 1998, n. 140, convertito dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, adottati entro la data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 140 del 1988 sono legittimi, perfetti, efficaci e vengono fatti salvi i provvedimenti di inquadramento già adottati alla data di entrata in vigore di detto decreto. La presente disposizione deve intendersi come interpretazione autentica dei commi 1 e 2 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 140 del 1988.»

11.9 Napoli Roberto

Al comma 12, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli ispettori tecnici, in servizio o in quiescenza, ai quali, all'atto dell'inquadramento nel corrispondente ruolo ai sensi dell'articolo 63 della legge 20 maggio 1982, n. 270, oppure per effetto di decisioni giurisdizionali, fu determinato il trattamento economico iniziale con le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 869.»

11.15 Biscardi, relatore

Al comma 12, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli ispettori tecnici, in servizio o in quiescenza, ai quali, all'atto dell'inquadramento nel corrispondente ruolo ai sensi dell'articolo 63 della legge 20 maggio 1982, n. 270, oppure per effetto di decisioni giurisdizionali, fu determinato il trattamento economico iniziale con le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 869».

11.17 Toniolli, Asciutti

Al comma 12, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli ispettori tecnici, in servizio o in quiescienza, ai quali, all'atto dell'inquadramento nel corrispondente ruolo ai sensi dell'articolo 63 della legge 20 maggio 1982, n. 270, oppure per effetto di decisioni giurisdizionali, fu determinato il trattamento economico iniziale con le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 869.»

11.10 Nava

Al comma 12, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli ispettori tecnici, in servizio o in quiescienza, ai quali, all'atto dell'inquadramento nel corrispondente ruolo ai sensi dell'articolo 63 della legge 20 maggio 1982, n. 270, oppure per effetto di decisioni giurisdizionali, fu determinato il trattamento economico iniziale con le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 869.»

11.21 Monticone, Rescaglio

Al comma 12, al termine inserire il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli ispettori tecnici, in servizio o in quiescienza, ai quali, all'atto dell'inquadramento nel corrispondente ruolo ai sensi dell'articolo 63 della legge 20 maggio 1982, n. 270, oppure per effetto di decisioni giurisdizionali, fu determinato il trattamento economico iniziale con le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 869.»

11.12 Ronconi

Al comma 12, infine, aggiungere il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli ispettori tecnici, in servizio o in quiescenza, ai quali, all'atto dell'inquadramento nel corrispondente ruolo ai sensi dell'articolo 63 della legge 20 maggio 1982, n.270, oppure per effetto di decisioni giurisdizionali, fu determinato il trattamento economico iniziale con le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n.869.»

11.11 ASCIUTTI

Al comma 12, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli ispettori tecnici, in servizio o in quiescenza, ai quali, all'atto dell'inquadramento nel corrispondente ruolo ai sensi dell'articolo 63 della legge 20 maggio 1982, n. 270, oppure per effetto di decisioni giurisdizionali, fu determinato il trattamento economico iniziale con le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 869.»

11.13 CORTIANA

Al comma 12, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli ispettori tecnici, in servizio o in quiescenza, ai quali, all'atto dell'inquadramento nel corrispondente ruolo ai sensi dell'articolo 63 della legge 20 maggio 1982, n. 270, oppure per effetto di decisioni giurisdizionali, fu determinato il trattamento economico iniziale con le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 869.»

Al comma 15, lettera b), sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «30 per cento»; sostituire le parole: «un esame di ammissione a loro riservato» con le seguenti: «prove di esame di ammissione».

11.16 Biscardi, relatore

Al comma 15, lettera b), dopo le parole: «funzione di preside incaricato» inserire le seguenti: «o di segretario generale degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE), del Centro europeo dell'educazione (CEDE) e della Biblioteca di documentazione pedagogica (BDP)».

11.27 Bevilacqua, Marri, Pace

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-bis. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è indetta, con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, una sessione riservata di esami a preside nelle scuole e istituti secondari di 1° e di 2° grado. Ai predetti esami sono ammessi i docenti con rapporto di impiego a tempo indeterminato che abbiano svolto la funzione di preside incaricato con nomina del provveditore agli studi e abbiano riportato la qualifica di ottimo.

15-ter. Gli esami sono preceduti dalla frequenza di un apposito corso di durata non superiore a 60 ore finalizzato all'approfondimento della attuale normativa riguardante il nuovo sistema di autonomia della scuola. I corsi che avranno luogo in ambito regionale e interregionale sono svolti da personale scolastico direttivo e ispettivo di provata capacità ed esperienza professionale nominato dal Sovrintendente scolastico regionale. Gli esami consistono in un colloquio volto ad accertare le capacità relative all'esercizio della funzione. La commissione esaminatrice è composta dai docenti del corso ed è presieduta da un commissario esterno di nomina ministeriale.

15-quater. Coloro che superano le prove di cui al comma 11-bis hanno titolo alla nomina a tempo indeterminato, nei ruoli del personale direttivo della scuola, su tutti i posti disponibili alla data del 1º settembre 1998.«

Art. 12.

All'emendamento 12.1, sopprimere le seguenti parole: «su tutti i posti annualmente disponibili in base alla normativa vigente» ed aggiungere in fine le seguenti parole: «All'onere finanziario derivante dal presente articolo, valutato in lire 1.259 milioni per l'anno 1999, in lire 3.131 milioni per l'anno 2000 e in lire 1.227 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante l'utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione».

12.1/1 NAVA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12.

1. A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 i docenti di cui all'articolo 3, comma 22, quarto periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono immessi in ruolo su tutti i posti annualmente disponibili in base alla normativa vigente.»

12.1 Biscardi, relatore

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9a)

MERCOLEDÌ 17 MARZO 1999

244^a Seduta

Presidenza del Presidente SCIVOLETTO

Interviene il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole, Fusillo.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE (A007 000, C09^a, 0108°)

Il PRESIDENTE informa preliminarmente la Commissione che il ministro De Castro ha assicurato la disponibilità a riferire in Commissione, sui risultati dell'ultimo Consiglio agricolo (in una data da concordare in Ufficio di Presidenza integrato dai Rappresentanti dei Gruppi, tenuto anche conto che l'audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, potrà svolgersi congiuntamente alla Giunta per gli Affari delle comunità europee).

La Commissione prende atto.

SULLA TRASMISSIONE DEI DATI PRODUTTIVI INTEGRATIVI RICHIESTI IN RELAZIONE AL REGIME DELLE QUOTE LATTE (A007 000, C09ª, 0109°)

Il PRESIDENTE, nel ricordare che in data 23 febbraio aveva inviato al Ministro per le politiche agricole una richiesta di integrazione dei dati di commercializzazione della produzione lattiera trasmessi dall'AI-MA, informa la Commissione che, in data 16 marzo 1999, è stata trasmessa, da parte del Commissario straordinario dell'AIMA, Avvocato Ricciardi, una documentazione integrativa relativa al regime delle quote latte, relativamente ai periodi 1995-1996, 1996-1997 e 1997-1998. Informa che tale documentazione, non appena riprodotta, verrà inviata a tutti i componenti della Commissione e che i supporti magnetici degli allega-

ti L1 relativi al periodo 1997-1998 (aggiornati alla data del 12 marzo 1999), contestualmente trasmessi, sono stati inviati al Servizio informatico del Senato ai fini della fruizione dei medesimi.

Il senatore RECCIA segnala l'esigenza che il ministro De Castro venga anche a riferire sull'*iter* dello schema di decreto di riforma dell'AIMA.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(3847) Conversione in legge del decreto-legge 1º marzo 1999, n. 43, recante disposizioni urgenti per il settore lattiero caseario (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 10 marzo scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che in data 10 marzo, dopo che il senatore Piatti ha svolto la relazione sul disegno di legge n. 3847, è stata aperta la discussione generale, nella quale è intervenuto il senatore Bettamio. Informa inoltre che è pervenuto il parere favorevole della 1ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3 del Regolamento. Sono inoltre pervenuti i pareri della 1ª Commissione (favorevole), della 5ª Commissione (di nulla osta) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali (favorevole con osservazioni).

Ha quindi la parola il senatore CUSIMANO, il quale rileva come ancora una volta la Commissione sia chiamata a discutere il problema delle quote latte, senza che si sia pervenuti ancora ad una riforma organica della legge n. 468 del 1992 (a tale riguardo chiede se, a fronte della intervenuta presentazione dell'A.C. 5687, sia stato o meno ritirato il disegno di legge di riforma della citata legge n. 468 già presentato dal Governo al Senato). Sottolinea altresì l'anomalia, da chiarire, derivante dalla scelta effettuata dal Governo di riprodurre, nel testo del decreto legge in discussione, l'articolo 1 dell'A.C. 5687, in itinere alla Camera: nel rilevare come non sembra sussistano precedenti al riguardo, esprime il timore che una procedura così inusuale possa aggravare la definizione di una materia così complessa e contrastata.

Il senatore Cusimano, ricorda quindi che la multa, già comminata dall'Unione europea pari a circa 3.600 miliardi di lire (trattenuta sui trasferimenti all'AIMA), si riferisce al periodo 1989-1993 mentre il decreto-legge si riferisce alla chiusura dei periodi di produzione lattiera riferiti agli anni 1995-1996, 1996-1997 e 1997-1998: pertanto occorre chiedersi che cosa succeda dell'annata 1994.

Nel preannunciare che il suo Gruppo non si sottrarrà al compito di recare un apporto, sia pure critico, alla discussione in corso, rileva come da più parti vengano contestate le cifre, nonchè i ritardi e la confusione, prodotti dai vari provvedimenti governativi (adottati tardivamente, in-

completi, non chiari e specialmente previsivi di quote individuali a campagna produttiva già abbondantemente iniziata).

Il senatore Cusimano si sofferma quindi sulle critiche rivolte al provvedimento anche dalle regioni, ricordando che, in sede di Conferenza Stato-regioni (in sede di espressione del previsto parere), tre regioni hanno votato contro, mentre non era presente l'assessore del Veneto, il quale ha successivamente motivato pubblicamente tale atteggiamento, stigmatizzando la circostanza che il decreto legge n. 43 dà continuità a provvedimenti precedenti, già impugnati dalla regione davanti alla magistratura amministrativa e alla Corte costituzionale e attribuisce ogni responsabilità ai produttori, coprendo chi ha la paternità del caos ingenerato.

Il senatore Cusimano si sofferma quindi sulle varie posizioni assunte sia dai comitati spontanei di produttori di latte (in relazione alle verifiche fatte, che minacciano di allargare il contenzioso già vasto) sia sulle varie posizioni assunte anche nel corso delle audizioni informali svolte dalla Commissione, dagli organismi professionali agricoli, che hanno inviato solleciti a migliorare il provvedimento e segnalata l'esigenza di conoscere i dati dettagliati, oltre che chiedere una rateizzazione più morbida (come chiesto in particolare dalla Copagri dell'Emilia Romagna). Tale soluzione che è, a suo avviso, condivisibile, verrà sottoposta all'attenzione della Commissione, in linea con la posizione espressa anche da Forza Italia, che giudica insufficiente la rateizzazione delle multe. Ritiene invece opportuno prevedere una rateizzazione almeno in 20 rate semestrali, al tasso dell'uno per cento, in analogia con quanto previsto per il ritardo del pagamento dei contributi agricoli unificati; ritiene altresì pienamente condivisibile, la previsione, al comma 9 dell'articolo 1 del decreto, della priorità disposta a favore delle zone terremotate dell'Umbria e delle Marche.

Nel riservarsi la presentazione di emendamenti, anche secondo l'andamento del dibattito, ribadisce l'estrema rilevanza dell'audizione in programmazione del generale Lecca, (quale presidente della Commissione di garanzia sulle quote latte prevista dall'articolo 4-bis della legge n.5 del 1998), sottolineando che – se troverà conferma che la validità dei dati è attestata a circa il 95 per cento – è pur sempre grave una inesattezza pari al 5 per cento, sottolineando l'esigenza di chiarire tale aspetto.

Il presidente SCIVOLETTO, tenuto conto dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, propone di rinviare il seguito della discussione generale e chiede se – alla luce del nuovo calendario fissato dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi – sia necessario prevedere un'ulteriore seduta (oltre quella già programmata per domani alle 14,30), al fine di consentire, già nella seduta di domani, la conclusione della discussione e la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 20 di domani (così come convenuto già all'unanimità nell'Ufficio di presidenza di ieri).

Dopo brevi interventi del senatore BUCCI e del senatore CUSI-MANO, la Commissione conviene di rinviare il seguito della discussione generale alla seduta già convocata per domani alle ore 14,30 e di fissare sin d'ora il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 20 di domani, 18 marzo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11a)

MERCOLEDÌ 17 MARZO 1999

323^a Seduta

Presidenza del Presidente SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale MORESE.

La seduta inizia alle ore 15.05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE (A007 000, C11^a, 0112^o)

In apertura di seduta, il PRESIDENTE avverte che sono pervenute e sono disponibili in copia per tutti i componenti, le risposte a due lettere da lui inviate al Presidente del Senato, su mandato della Commissione, per dare conto dei problemi rappresentati nel corso della discussione nella stessa Commissione e in Ufficio di Presidenza, con riguardo, rispettivamente, ai ritardi provocati nell'iter parlamentare di alcuni disegni di legge all'esame in sede referente a causa della mancata trasmissione da parte del Governo delle relative relazioni tecniche, richieste dalla Commissione bilancio; e sul disagio derivante dalla mancata inclusione nel calendario e nel programma dei lavori dell'Assemblea di altri disegni di legge, da tempo licenziati dalla Commissione. Alla prima lettera, del 4 marzo, il Presidente del Senato ha risposto, in data 11 marzo, ricordando di avere già rappresentato, durante la legislatura, il problema del ritardo nella predisposizione delle relazioni tecniche, a suo tempo segnalatogli dal Presidente della Commissione bilancio, presso le sedi governative competenti e di avere scritto nuovamente al Ministro per i rapporti con il Parlamento, allegando la lettera sopra richiamata.

Per quanto riguarda la seconda nota, inviata dalla Presidenza della Commissione in data 12 marzo, il Presidente del Senato ha risposto assicurando che rappresenterà la situazione significatagli in sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, alla quale spetta la decisione definitiva in materia di programmazione dei lavori del Senato. Nella stessa risposta, il Presidente del Senato ha comunque ricordato che nu-

17 Marzo 1999 – 56 – 11^a Commissione

merosi ed importanti disegni di legge, licenziati in sede referente dalla Commissione, sono già stati esaminati e approvati dall'Assemblea.

IN SEDE REFERENTE

(2966) MURINEDDU ed altri: Nuove disposizioni in materia di prestazioni economiche di malattia a favore delle persone addette ai servizi domestici e familiari e deducibilità ai fini dell'IRPEF delle retribuzioni loro corrisposte (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 9 febbraio 1999.

Il PRESIDENTE ricorda che il 10 marzo è pervenuta, dopo numerosi solleciti, la relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento in titolo, richiesta dalla Commissione bilancio. La Sottocommissione per i pareri di tale Commissione, peraltro, a causa di altri concomitanti impegni connessi prevalentemente all'esame in Assemblea del disegno di legge in materia fiscale collegato alla legge finanziaria per il 1999, non ha potuto esprimere il parere sul provvedimento nella seduta di ieri, e presumibilmente non potrà esprimerlo neanche nella seduta già convocata per oggi. Pertanto, considerata l'importanza che il parere della Commissione bilancio riveste per la prosecuzione dell'*iter* del disegno di legge in titolo, propone di rinviare il seguito dell'esame alla prossima settimana.

Conviene con la proposta del Presidente il relatore, senatore MANZI.

Prende quindi la parola il senatore MULAS, per dichiarare, a nome della sua parte politica, di aderire all'impostazione ed allo spirito del disegno di legge in titolo, al quale intende aggiungere la sua firma, avendo ottenuto l'assenso preventivo del senatore Murineddu, primo firmatario. A fronte dell'inerzia del Governo sul versante delle politiche di sostegno alle famiglie e in assenza di misure atte a contrastare il decremento della natalità, è infatti necessario adottare provvedimenti idonei a sostenere l'onere economico crescente affrontato dalle famiglie stesse, per la maggior parte delle quali, dato l'impegno lavorativo di entrambi i coniugi, è indispensabile il ricorso ai collaboratori familiari per l'assistenza a minori o ad anziani non autosufficienti. Tali collaboratori, pertanto, non sono più da considerare, come in passato, un lusso, appannaggio dei ceti sociali più abbienti.

Le misure contenute nel disegno di legge n. 2966, inoltre, consentirebbero di fare emergere ampie aree di lavoro irregolare – dato che le collaboratrici domestiche che possono vantare una posizione contributiva regolare sono oggi una minoranza – con un consistente aumento delle entrate contributive per l'INPS, tali da compensare senza dubbio il minor gettito fiscale. D'altra parte, gli stessi dati forniti dal Ministero delle finanze inducono a ritenere che gli oneri a carico della finanza pubblica sarebbero molto limitati. Il gruppo di Alleanza nazionale aderisce pertanto all'impostazione del disegno di legge in titolo, considerata anche la necessità di contrastare la tendenza del Governo a ridurre al minimo, quando non ad eliminare, i benefici previsti a favore delle famiglie, come nel caso degli assegni familiari; si riserva inoltre di presentare, eventualmente per la discussione in Aula, emendamenti intesi a prevedere la completa deducibilità dal reddito delle persone fisiche anche per altre voci ricorrenti nei bilanci delle famiglie.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'adeguatezza qualitativa e quantitativa dei «medici competenti» ai fini della piena attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626

(R048 000, C11a, 0005°)

Riprende l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta antimeridiana del 2 marzo 1999.

Il PRESIDENTE ricorda preliminarmente gli obiettivi che hanno presieduto all'indagine, la quale ha inteso dare risposta ad alcuni interrogativi che erano emersi circa l'adeguatezza del numero dei medici competenti attualmente operanti a fronte dei compiti loro attribuiti dalla legislazione vigente. Negli intenti della Commissione, tale ricognizione dovrebbe anche tener conto della circostanza che non tutti i medici competenti operano a tempo pieno.

Un altro tema dell'indagine è quello dell'esistenza o meno di squilibri nella distribuzione territoriale dei medici competenti.

Al fine di acquisire elementi di valutazione utili a dirimere gli interrogativi testè accennati, è stato promosso un ciclo di audizioni, che ha comportato l'intervento di rappresentanze dei soggetti e degli organi più direttamente interessati dai temi dell'indagine, individuati nel Ministero della sanità, nella Società italiana di medicina del lavoro e di igiene industriale, nella Società nazionale operatori della prevenzione, nell'Associazione nazionale medici del lavoro pubblici, nella Consulta interassociativa italiana prevenzione, nell'Associazione nazionale medici d'azienda, nell'Associazione universitaria di medicina del lavoro «Bernardino Ramazzini» e nella Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome. Sono stati inoltre auditi i direttori di alcuni Istituti e Scuole di specializzazione in medicina del lavoro.

Alla stregua delle dichiarazioni degli auditi, in alcuni casi supportate anche da una documentazione, già distribuita alla Commissione, emergono significative discrepanze intorno al numero dei medici abilitati, ai sensi del decreto legislativo n. 626 del 1994, a svolgere le funzioni di medico competente: le stime oscillano infatti fra le 8000 e le 11000 unità; si può ricordare a tale proposito che in occasione dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza e l'igiene sui luoghi di lavoro recentemente svolta in modo congiunto dalle Commissioni lavoro di Camera e Senato,

17 Marzo 1999 – 58 – 11^a Commissione

le indicazioni sul punto oscillavano fra le 6000 e le 8000 unità. Tale incertezza va ricondotta alla mancanza di qualsiasi Albo o registro che raccolga i nominativi dei medici in possesso dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni in questione.

Pur con tale margine di approssimazione, la valutazione largamente prevalente fra i soggetti ascoltati dalla Commissione è che il numero dei medici competenti operanti in Italia sia largamente sufficiente a far fronte ai compiti loro assegnati, e comunque superiore a quello che si registra nella media dei Paesi comunitari.

Ciò, anche ove si considerino le attività concomitanti eventualmente svolte accanto a quella di medico competente, sebbene una valutazione al riguardo non possa che essere evidentemente piuttosto approssimativa.

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, la maggior parte degli auditi ha escluso l'esistenza di significativi squilibri, che erano stati ipotizzati, in particolare, nel senso di una minore presenza al Sud, pur essendo stata segnalata l'esistenza di un certo flusso di medici di origine meridionale in direzione del Nord, che è stato attribuito alle maggiori opportunità di guadagno che esistono per i medici competenti nelle aree caratterizzate da un maggiore tasso di sviluppo.

È stato in ogni caso espresso scetticismo circa le segnalazioni che erano pervenute alla Commissione secondo le quali vi sarebbero frequenti difficoltà per le imprese del Mezzogiorno nel reperimento di un medico competente.

Anche nell'attribuzione delle borse di studio nelle Scuole di specializzazione in medicina del lavoro non si è ritenuto da parte degli auditi che siano ravvisabili squilibri territoriali in danno delle Università del Sud.

Da parte dei rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome è stato ricordato che, a partire dall'estate scorsa è in atto un monitoraggio sull'attuazione del decreto legislativo n. 626 del 1994, dal quale potranno ricavarsi utili indicazioni anche sulle questioni oggetto dell'indagine conoscitiva.

Una prima indicazione desumibile dalle audizioni è nel senso dell'opportunità dell'istituzione di Albi e elenchi contenenti i nominativi dei medici competenti anche al fine di agevolare le imprese nel reperimento di un professionista fornito dei necessari requisiti. È emerso inoltre un chiaro indirizzo in senso contrario rispetto all'introduzione di modifiche nei requisiti stessi tali da determinare un abbassamento degli attuali *standards* qualitativi.

In particolare, si è manifestata una netta contrarietà rispetto all'adozione di misure dirette a derogare in via transitoria ai requisiti prescritti dall'articolo 2 del decreto legislativo. 626 del 1994, sulla falsariga dell'esperienza maturata con il decreto legislativo n. 277 del 1991, esperienza che ha formato oggetto da parte di alcuni degli auditi di rilievi marcatamente critici. Ciò, nel presupposto, richiamato da gran parte dei soggetti ascoltati dalla Commissione, che soltanto il percorso formativo previsto dalle Scuole di specializzazione in medicina del lavoro possa garantire la maturazione delle conoscenze necessarie per far fronte ade-

guatamente a compiti tanto complessi come quelli propri dei medici competenti.

In merito alla possibilità di modificare il comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 626 del 1994 nel senso di ammettere la possibilità per il medico competente di avvalersi della collaborazione anche di medici non specialisti, è emerso un generale orientamento contrario, motivato dal timore che l'ipotizzato meccanismo finisca per favorire il ricorso a forme di «subappalto» di una parte dell'attività propria del medico competente a professionisti meno qualificati.

Sono state poi espresse sollecitazioni nel senso di un rafforzato impegno per la formazione continua e permanente dei medici competenti e per l'intensificazione dei rapporti fra ASL e Università al fine di promuovere appropriate iniziative di aggiornamento. Si è altresì auspicata la realizzazione di strumenti idonei ad agevolare la circolazione dell'informazione scientifica in ordine alle materie oggetto dell'attività dei medici competenti.

Da parte di numerosi dei soggetti ascoltati dalla Commissione si è poi espresso l'avviso che le ASL debbano svolgere i compiti di vigilanza loro affidati con una più accentuata valenza prevenzionale, superando la logica prevalentemente sanzionatoria. A tale riguardo, da parte della rappresentanza della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome è stata affermata la piena titolarità da parte delle Aziende ASL delle attività di informazione, assistenza e consulenza, anche con accenti critici nei confronti di una pronuncia in senso contrario dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Pressochè generale è stato poi l'auspicio nel senso del superamento del modello di sorveglianza sanitaria sotteso al decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, incentrato sullo strumento dei controlli a periodicità automatica e fissa; ciò, nel presupposto che tale modello non sia più adeguato di fronte all'evoluzione intervenuta nel tessuto produttivo del Paese, e che occorra consentire una programmazione degli interventi più flessibile, ancorata alle risultanze della valutazione dei rischi, anche al fine di concentrare maggiormente l'impegno sui controlli mirati.

A conclusione della sua esposizione, il Presidente propone di dare avvio nel corso della prossima settimana alla discussione, ricordando come la Commissione sia chiamata in primo luogo a valutare l'opportunità di concludere i propri lavori con la votazione di un documento.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

IGIENE E SANITÀ (12a)

MERCOLEDÌ 17 MARZO 1999

228^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente CARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato alla sanità Bettoni Brandani.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REDIGENTE

(55-67-237-274-798-982-1288-1443-65-238-B) Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione, con modificazioni, del disegno di legge già approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Provera; Napoli Roberto ed altri; Di Orio ed altri; Martelli; Salvato; Bernasconi ed altri; Centaro ed altri e di un disegno di legge di iniziativa popolare; del disegno di legge già approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Napoli Roberto ed altri e Di Orio ed altri; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caveri; Balocchi; Delfino Teresio; Mussolini; Polenta ed altri; Saia ed altri; Bono; Saia ed altri; dei disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale della Valle D'Aosta; del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale dell'Abruzzo; del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale dell'Abruzzo; del disegno di legge d'iniziativa popolare

(Discussione e rinvio)

Il presidente CARELLA comunica che la Conferenza dei Capigruppo, con decisione assunta nella riunione di stamane, ha nuovamente assegnato alla Commissione in sede redigente il disegno di legge in titolo, calendarizzandone la votazione finale in Assemblea per la mattina di martedì 23 marzo.

Tenuto conto del precedente *iter* del provvedimento – prima esaminato dalla Commissione in sede referente, poi discusso in sede redigente e, dopo la rimessione all'Assemblea ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, ora nuovamente assegnato in sede redigente – propone di dare per acquisite la discussione generale e le repliche del relatore e del rappresentante del Governo già effettuate. Propone altresì di consi-

derare acquisiti sia gli emendamenti presentati entro le ore 20 di ieri per la discussione in Assemblea sia gli emendamenti in precedenza presentati in sede redigente.

Al fine di aver modo di svolgere, nella prima serata di oggi, in sede di Ufficio di Presidenza allargato, l'audizione informale dei rappresentanti delle associazioni più rappresentative dei pazienti e degli operatori sanitari interessati alle problematiche dei trapianti – alcune delle quali hanno espresso riserve critiche sul testo in discussione con specifico riferimento agli articoli concernenti la dichiarazione di volontà alla donazione – propone inoltre di iniziare l'esame degli emendamenti a partire dagli articoli relativi all'organizzazione dei trapianti e dei prelievi.

Infine, rappresenta l'opportunità di convocare, oltre alla già prevista seduta di domani mattina alle ore 8.30, altre due sedute della Commissione per la discussione del disegno di legge sui trapianti: una questa sera alle ore 21 e l'altra domani alle ore 14.

Il senatore CAMPUS, premesso di non avere intenzione di sollevare ulteriori questioni sulla decisione della Conferenza dei Capigruppo testè comunicata alla Commissione, osserva che l'audizione dei rappresentati delle associazioni proposte dal Presidente rappresenta quanto da lui richiesto, a nome del Gruppo di Alleanza Nazionale, nella seduta antimeridiana di ieri, prima che si manifestassero le condizioni per la richiesta di rimessione del disegno di legge in Assemblea: è pertanto legittimamente sostenibile che, se tale richiesta fosse stata tempestivamente accolta, si sarebbe risparmiato tempo prezioso.

Il senatore Campus invita poi i componenti della Commissione ad associarsi alla richiesta, da rivolgere al Presidente del Senato, di posticipare al pomeriggio di martedì prossimo la votazione finale del disegno di legge sui trapianti: ciò al fine di consentire che la votazione finale si svolga senza il rischio di veder mancare il numero legale, rischio invece concretamente esistente nella mattinata di martedì.

Il senatore TOMASSINI si associa alla richiesta testè formulata dal senatore Campus, ritenendo comunque opportuno che alle dichiarazioni di voto in Assemblea sia assegnato un congruo spazio temporale.

Il relatore DI ORIO giudica condivisibile l'invito del senatore Campus, ma ritiene doveroso chiarire che la nuova assegnazione in sede redigente del disegno di legge non può certo essere interpretata nel modo suggerito dallo stesso senatore Campus. In sede di conferenza dei Capigruppo vi è stato evidentemente un ripensamento – in particolare da parte del Gruppo di Alleanza Nazionale – circa l'*iter* del disegno di legge, in relazione al quale comunque lo svolgimento delle audizioni delle associazioni di pazienti e di operatori sanitari non appare così rilevante ai fini della definizione del testo normativo. In realtà tempo prezioso è stato perso a seguito della richiesta di rimessione all'Assemblea sottoscritta anche dai rappresentanti di Alleanza Nazionale, con ciò offrendo all'opinione pubblica un'immagine

non propriamente positiva del Parlamento e delle sue modalità di legiferare.

Il senatore TIRELLI si dichiara stupito per la decisione di assegnare nuovamente in sede redigente il disegno di legge, assunta dalla Conferenza dei Capigruppo nonostante il voto contrario del rappresentante della Lega Nord. La sua parte politica esprime al riguardo una vibrata protesta e si riserva di attivare tutte le procedure disponibili per contrastare l'iter prescelto, che oltretutto esclude, in ragione di una pretestuosa urgenza, la concreta possibilità di raccogliere i suggerimenti e le utili osservazioni che gli operatori del settore e le associazioni interessate erano in grado di produrre.

Il senatore ZILIO, concordando sul fatto che alcuni contraddittori comportamenti hanno avuto l'effetto far perdere inutilmente un giorno, dichiara tuttavia di accedere all'invito formulato dal senatore Campus volto a rinviare al pomeriggio di martedì prossimo la votazione finale in Assemblea.

Anche il senatore BRUNI concorda sulla opportunità di rinviare la votazione finale al pomeriggio di Martedì, pur avanzando alcune perplessità sulle reali motivazioni che hanno indotto il senatore Campus ad avanzare tale richiesta.

Il senatore DE ANNA lamenta che le continue variazioni concernenti i lavori della Commissione rischiano di avere effetti controproducenti sotto il profilo legislativo, oltre a determinare inutili disagi per i senatori.

Il presidente CARELLA, ricordato al senatore De Anna che la seduta odierna era già da tempo stata convocata e che le variazioni cui ha fatto cenno sono dipendenti da decisioni della Conferenza dei Capigruppo, si associa alla proposta di chiedere al Presidente del Senato il rinvio della votazione finale del disegno di legge in titolo al pomeriggio di martedì prossimo.

Concordando unanime la Commissione su tale ultimo punto, il Presidente annuncia che oggi stesso indirizzerà al presidente Mancino una specifica richiesta.

La Commissione approva quindi le proposte procedurali formulate dal Presidente all'inizio della seduta.

Si passa pertanto all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 7.

Il senatore MANARA illustra gli emendamenti 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 e 7.6.

Il senatore TOMASSINI illustra l'ordine del giorno n. 5.

Il relatore DI ORIO, sottolinea come l'articolo 7 costituisca un vero e proprio cardine del disegno di legge, giacchè istituisce quel sistema informativo dei trapianti che, inserendosi nell'ambito del sistema informativo sanitario nazionale, consentirà la gestione tanto degli aspetti concernenti la dichiarazione di volontà degli organi quanto di quelli relativi ai profili organizzativi. Invita pertanto i presentatori a ritirare gli emendamenti presentati, sui quali altrimenti esprime parere contrario.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI si conforma al parere del relatore.

Il senatore TIRELLI chiede di conoscere il parere della 5^a Commissione permanente sull'emendamento 7.6, che reca evidenti conseguenze di natura finanziaria.

Il presidente CARELLA fa presente che il parere della 5^a Commissione sugli emendamenti presentati non è ancora pervenuto.

Il senatore TIRELLI esprime perplessità sulla possibilità di porre in votazione emendamenti recanti conseguenze finanziarie in assenza del parere obbligatorio della Commissione bilancio.

Il senatore CAMPUS ricorda che, ai sensi dell'articolo 41, comma 5, del Regolamento, gli emendamenti implicanti maggiori spese o diminuzioni di entrate – qual è certamente l'emendamento 7.6 – non possono essere votati in sede redigente se non siano stati preventivamente inviati per il parere alla 5ª Commissione permanente. Nel caso in questione il prescritto termine per l'espressione del parere non sembra essere scaduto, ed è certamente da evitare il rischio di approvare emendamenti sui quali la Commissione bilancio esprima parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, giacché in tal caso l'effetto sarebbe quello di rimettere nuovamente all'Assemblea il disegno di legge. Sottolinea pertanto l'esigenza di procedere nei lavori della Commissione nel rispetto delle norme regolamentari.

Il relatore DI ORIO rileva che le questioni regolamentari sollevate dal senatore Campus tradiscono chiaramente l'intento di intralciare la discussione in corso.

Il presidente CARELLA condivide la valutazione testè espressa dal relatore.

Il senatore ZILIO propone di porre in votazione gli emendamenti fino all'emendamento 7.5, rinviando la votazione dell'emendamento 7.6 alla seduta notturna, prima della quale è auspicabile pervenga il parere della 5^a Commissione.

La Commissione concorda sul suggerimento avanzato dal senatore Zilio.

Intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 7.1, il senatore TIRELLI ribadisce le ragioni di contrarietà da parte della Lega Nord all'istituzione del Centro nazionale per i trapianti.

Nell'annunciare il voto contrario di Alleanza Nazionale sull'emendamento 7.1, il senatore CAMPUS fa presente che l'atteggiamento assunto dalla sua parte politica in ordine all'esigenza di un puntuale rispetto delle norme regolamentari non deve essere inteso come ispirato da intenti ostruzionistici. La sua parte politica è al contrario impegnata nel mantenere un dialogo costruttivo all'interno della Commissione e a superare le difficoltà indubbiamente poste da un disegno di legge che tocca una materia di grande delicatezza. Deve invece prendere atto con rammarico dell'atteggiamento provocatorio assunto dal relatore, il quale sta tentando di determinare una spaccatura nella Commissione.

Quindi, accertata da parte del Presidente la presenza del numero legale è posto ai voti, l'emendamento 7.1, ed è respinto.

Il seguito della discussione è quindi rinviato alla seduta notturna.

La seduta termina alle ore 16.

229^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente CARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato alla sanità Bettoni Brandani.

La seduta inizia alle ore 21,20.

IN SEDE REDIGENTE

(55-67-237-274-798-982-1288-1443-65-238-B) Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione, con modificazioni, del disegno di legge già approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Provera; Napoli Roberto ed altri; Di Orio ed altri; Martelli; Salvato; Bernasconi ed altri; Centaro ed altri e di un disegno di legge di iniziativa popolare; del disegno di legge già approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Napoli Roberto ed altri e Di Orio ed altri; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caveri; Balocchi; Delfino Teresio; Mussolini; Polenta ed altri; Saia ed altri; Bono; Saia ed altri;

del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale della Valle D'Aosta; del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale dell'Abruzzo; del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale delle Marche e di un disegno di legge d'iniziativa popolare

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

Il presidente CARELLA comunica che l'audizione informale prevista nell'Ufficio di presidenza convocato alle ore 20 non ha avuto luogo, poiché le Associazioni convocate hanno ritenuto di non poter essere presenti a causa della brevità del preavviso di convocazione.

Peraltro le Associazioni stesse hanno trasmesso alcune osservazioni che sono a disposizione di tutti i commissari.

Egli ritiene quindi che l'esame degli emendamenti e degli articoli possa riprendere dai primi due capi del disegno di legge che erano stati accantonati nella seduta pomeridiana.

La senatrice BERNASCONI illustra la proposta di stralcio n. 1, intesa a stralciare il capo II del disegno di legge, concernente la disciplina della manifestazione di volontà.

La proponente ricorda in primo luogo che il Senato aveva opportunamente ritenuto di esaminare e approvare due distinti disegni di legge, quello concernente l'organizzazione del sistema dei trapianti e quello in materia di manifestazione della volontà sul prelievo d'organo.

L'unificazione dei due disegni di legge da parte della Camera dei deputati appare per molti versi inopportuna; in particolare, mentre risulta di tutta evidenza la necessità di approvare nei tempi più rapidi possibili una nuova disciplina del sistema di organizzazione – che, come riconosciuto anche dal relatore, costituisce il vero strumento per consentire un significativo aumento degli organi disponibili per il trapianto soprattutto in quelle regioni che più contribuiscono ad abbassare la media nazionale di organi disponibili per milione di abitanti – la disciplina della manifestazione di volontà dovrebbe essere oggetto di un separato e ponderato esame, evitando il rischio di approvare una formulazione che è stata fortemente peggiorata dalla Camera dei deputati e che, come è stato rilevato dalle principali Associazioni dei donatori d'organo e dei malati, rischia di provocare, in luogo dell'auspicato aumento, una forte diminuzione delle donazioni.

Il relatore DI ORIO, ribadendo le considerazioni già svolte in discussione generale circa il carattere di apprezzabile mediazione tra diverse esigenze e sensibilità rivestito dalla disciplina della manifestazione di volontà proposta dal disegno di legge, esprime parere contrario alla proposta di stralcio.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI si associa alle considerazioni del relatore.

Il senatore MANARA annuncia il voto favorevole della Lega Nord alla proposta di stralcio.

Il senatore CAMPUS, anche a nome del senatore Pedrizzi, annuncia il suo voto favorevole alla proposta di stralcio.

Il senatore TIRELLI, intervenendo in dissenso dal suo Gruppo, annuncia la sua astensione sulla proposta illustrata dalla senatrice Bernasconi. Egli intende con ciò contestare radicalmente il metodo seguito dalla Camera dei deputati che, attraverso l'unificazione dei due disegni di legge approvati dal Senato, ha inteso coartare a favore della nuova disciplina sulla manifestazione di volontà anche coloro che sono favorevoli solo a quella sull'organizzazione.

Il senatore MONTELEONE annuncia il proprio voto contrario alla proposta di stralcio, ritenendo che il meccanismo del silenzio-assenso informato rappresenti, semprechè naturalmente ci si impegni realmente a favore dell'informazione dell'opinione pubblica, il sistema migliore per conseguire un adeguamento dell'Italia agli *standard* europei dei trapianti.

Il senatore MIGNONE, a nome del Gruppo dei Democratici di Sinistra, annuncia voto contrario alla proposta di stralcio.

Il senatore Baldassare LAURIA annuncia anch'egli voto contrario alla proposta di stralcio a nome del Gruppo dell'UDR.

La proposta di stralcio, posta ai voti, non è approvata.

Si passa all'esame dell'articolo 1.

Il senatore MANARA illustra gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7.

Egli si sofferma in particolare sull'emendamento 1.3, rilevando l'inopportunità della confusione operata nel testo approvato dalla Camera dei deputati tra prelievo di organi e di tessuti, e sull'emendamento 1.6, con il quale si intende precisare il ruolo dei reparti di rianimazione all'interno di un sistema sanitario realmente attento alle esigenze di tutti i pazienti.

Il relatore DI ORIO esprime parere contrario sugli emendamenti del senatore Manara, osservando che l'articolo 1 riveste un ruolo centrale nel definire le finalità del testo in discussione.

Concorda il sottosegretario BETTONI BRANDANI la quale preannuncia che si rimetterà alla Commissione per quanto riguarda il parere su tutti gli emendamenti riferiti alle norme relative alla manifestazione di volontà.

Il senatore CAMPUS preannuncia voto contrario a tutti gli emendamenti. Egli osserva peraltro che l'emendamento 1.3 corregge effettiva-

mente quello che appare come un vero e proprio errore della Camera dei deputati, ma ritiene che il Governo possa in sede di norma di attuazione ripristinare la distinzione fra la disciplina del prelievo di organi e quella del prelievo di tessuti.

Egli ritiene inoltre che il senatore Manara possa utilmente trasformare l'emendamento 1.5 in un ordine del giorno.

Gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4, posti separatamente ai voti, non sono approvati.

Il senatore MANARA si dichiara disponibile a trasformare in ordini del giorno gli emendamenti 1.5 e 1.6.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI accoglie come raccomandazione il contenuto dell'emendamento 1.5.

Ritiene però di non poter accogliere un eventuale ordine del giorno che sostituisse l'emendamento 1.6, dal momento che il suo accoglimento costituirebbe un'implicita ed inaccettabile critica agli *standards* etici del sistema sanitario italiano.

Il senatore MANARA ritira l'emendamento 1.5 e insiste invece per la votazione dell'emendamento 1.6.

Il senatore CAMERINI annuncia voto contrario all'emendamento 1.6 il cui contenuto è del tutto pleonastico, dal momento che la deontologia professionale dei medici comporta ovviamente che si assicuri a ciascun malato il miglior trattamento medico disponibile.

L'emendamento, posto ai voti, non è approvato.

È altresì respinto l'emendamento 1.7.

L'articolo 1 è quindi approvato.

Si passa all'esame dell'articolo 2.

Il senatore TIRELLI illustra gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14 e 2.15.

Egli si sofferma in particolare sull'emendamento 2.3, nel quale si sottolinea come il ruolo di promozione della cultura dei trapianti possa essere svolto molto più efficacemente dagli enti locali che dal Ministro della sanità, e sugli emendamenti 2.14 e 2.15 rilevando che i criteri di distribuzione di risorse di per sé molto scarse dimostrano il persistente centralismo della cultura politica del Parlamento italiano.

Il senatore CAMERINI illustra l'emendamento 2.102 diretto a sopprimere la lettera c) del comma 2 dell'articolo 2. Egli osserva che la formulazione di tale disposizione rischia di ostacolare l'auspicata crescita della cultura scientifica dell'opinione pubblica, favorendo la convinzione che una

grave patologia che giustifica un trapianto possa essere utilmente affrontata mediante il ricorso a terapie cosiddette alternative, laddove è evidente che, se la scienza individuasse un'efficace terapia medica o farmacologica, questa non potrebbe essere definita «alternativa».

Il relatore DI ORIO annuncia parere contrario su tutti gli emendamenti presentati rilevando in particolare, per quanto riguarda l'emendamento del senatore Camerini, che la portata della lettera c) è sicuramente più ampia rispetto allo specifico punto da lui criticato.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI si rimette alla Commissione.

Il senatore CAMPUS, nel dichiarare il proprio voto contrario agli emendamenti testé illustrati, rileva peraltro come la formulazione dell'articolo 2 contraddica platealmente quella filosofia federalista cui il Governo dichiara di ispirarsi.

Gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, identico all'emendamento 2.102, e 2.12, posti separatamente ai voti, non sono approvati.

Il presidente CARELLA ricorda che sull'emendamento 2.14 vi è parere contrario della Commissione bilancio.

Dopo un breve intervento del senatore MONTELEONE che chiede al Governo di valutare il costo e l'efficacia della campagna pubblicitaria televisiva a favore delle donazioni, attualmente in corso, nell'ambito del complesso delle risorse disponibili per promuovere l'informazione, il senatore TIRELLI annuncia il voto favorevole agli emendamenti 2.14 e 2.15, osservando che le risorse messe a disposizione delle regioni per promuovere l'informazione si riducono di fatto a meno di 10 milioni per regione o provincia autonoma. Sarebbe stato certamente più corretto affermare che le regioni avrebbero dovuto reperire le risorse per l'informazione nell'ambito della propria programmazione sanitaria.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI precisa, in riferimento agli interventi dei senatori Campus e Tirelli, che in realtà, il compito di promozione dell'educazione sanitaria rientra già tra le attribuzioni delle regioni a norma della legge n. 833 del 1978.

Nel rivendicare al Governo il merito di aver avviato una effettiva trasformazione in senso federale del sistema sanitario italiano, ella fa quindi presente al senatore Monteleone che la campagna pubblicitaria a cui lui fa riferimento rientra tra quelle promosse dalla Presidenza del Consiglio con le risorse del Dipartimento per l'editoria e che quindi non incide sul Fondo sanitario nazionale.

Gli emendamenti 2.14 e 2.15, posti separatamente ai voti, non sono approvati.

L'articolo 2 è quindi approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 3.

Il senatore MANARA illustra gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.3-a, e 3.4.

Ritira quindi gli emendamenti 3.5 e 3.7.

Il senatore PEDRIZZI rinuncia ad illustrare l'emendamento 3.6.

Il parere del relatore è contrario a tutti gli emendamenti presentati.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI si rimette alla Commissione.

Gli emendamenti 3.1, 3.2, e 3.3, posti separatamente ai voti, non sono approvati.

Dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore MANARA, l'emendamento 3.3a, posto ai voti, non è approvato.

Sono quindi separatamente votati e respinti gli emendamenti 3.4 e 3.6.

L'articolo 3, posto ai voti, è approvato.

Si passa all'esame dell'articolo 4.

Il senatore MANARA illustra gli emendamenti 4.100, 4.101, 4.1, 4.2, 4.9, 4.11, 4.12, 4.14, 4.15, 4.17, 4.21, 4.30, 4.35 e 4.39.

Egli si sofferma in particolare sugli emendamenti 4.100 e 4.101, entrambi diretti a sostituire il meccanismo del silenzio-assenso previsto dalla presente legge con quello, a parere della Lega Nord certamente preferibile, della carta di donazione.

Il senatore PEDRIZZI illustra gli emendamenti 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.10, 4.13, 4.18, 4.19, 4. 22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.32, 4.33, 4.34, 4.36, 4.37, 4.38, 4.41, 4.42 e 4.43, nonchè gli emendamenti 4.0.1, 4.0.2 e 4.0.3.

L'oratore ribadisce in primo luogo il carattere assolutamente inadeguato della sede redigente ad affrontare una problematica ampia, complessa e delicata come quella dei trapianti. In proposito osserva che questo modo di procedere, certamente incomprensibile agli occhi dell'opinione pubblica, non può che aumentare la distanza tra la politica ed il Paese reale.

L'insieme degli emendamenti da lui presentati è inteso a modificare radicalmente l'impianto della disciplina della manifestazione di volontà che, così come configurato dal testo in discussione, appare ispirato ad una logica totalitaria e statalistica, contrasta con consolidati principi di diritto e, a differenza di quanto viene da più parti affermato, non è certamente in linea con quanto previsto dalle legislazioni dei paesi europei più civili.

In primo luogo, infatti, è assolutamente inaccettabile in uno Stato liberale affermare che i cittadini siano tenuti per obbligo ad esprimere una dichiarazione di volontà, che per definizione non può che essere libera.

È poi inaccettabile che questa volontà venga considerata positiva se non vi è un'esplicita dichiarazione negativa. Ciò infatti presuppone l'idea che il cadavere sia *res nullius*, e pertanto liberamente utilizzabile dallo Stato per fini di carattere terapeutico, laddove la tradizione giuridica e il costume riconoscono un diritto alla cura dei resti del defunto unicamente alla famiglia, e il cadavere non è liberamente manomittibile se non, nel caso dell'autopsia, per esigenze di giustizia.

La donazione d'organo in realtà è sicuramente un atto di grandissimo valore etico, ma proprio per questo non può essere svilita togliendo-le il carattere di volontarietà e sostanzialmente obbligando i cittadini ad una solidarietà coatta, senza tener conto della libertà che essi devono avere di valutare anche le diverse opzioni offerte dalla dottrina scientifica – al riguardo non univoca – e dalle personali convinzioni religiose e filosofiche, circa l'identificazione del momento della morte.

Il senatore Pedrizzi svolge quindi una breve illustrazione delle norme in materia di manifestazione di volontà in vigore in alcuni paesi europei, rilevando come nessuna di queste preveda un regime di presunzione del consenso in assenza di esplicita dichiarazione contraria.

La senatrice BERNASCONI rinuncia ad illustrare gli emendamenti 4.8, 4.16 e 4.20.

Il senatore CAMPUS illustra gli emendamenti 4.31 e 4.40. Per quanto riguarda il primo emendamento, egli sottolinea che il mantenimento della possibilità per i familiari, almeno nel caso in cui non sia stata espressa una volontà positiva, di opporsi al prelievo tiene conto realisticamente dell'impossibilità per qualsiasi medico, impossibilità che nella sua astrattezza la norma in discussione sembra ignorare, di procedere al prelievo nella consapevolezza che la famiglia del defunto considera tale atto come una prevaricazione e un oltraggio. Le stesse considerazioni svolte dal senatore Pedrizzi sul momento della morte, se non sono condivisibili dal punto di vista scientifico, testimoniano però i timori diffusi in un'opinione pubblica che non va spaventata ma rassicurata.

L'emendamento 4.40 è invece funzionale ad una modifica dell'attuale disciplina sanzionatoria che attribuisca in maniera corretta le responsabilità ai soggetti coinvolti nel prelievo.

Il relatore DI ORIO esprime parere contrario su tutti gli emendamenti illustrati, osservando che tali proposte emendative esprimono posizioni critiche rispetto al disegno di legge tra loro assolutamente antitetiche, ciò che conferma come il testo in esame rappresenti un equilibrato punto di mediazione tra punti di vista che si ispirano a sensibilità molto diverse e tra loro lontane.

Per quanto riguarda in particolare l'intervento del senatore Pedrizzi, egli sottolinea con forza la necessità di ribadire ancora una volta che il carattere assolutamente garantista della legge italiana sull'accertamento della morte, indubbiamente una delle più precise e rigorose del mondo, non consente di continuare ad alimentare nell'opinione pubblica dubbi sulle circostanze nelle quali viene effettuato il prelievo.

Per quanto riguarda poi il richiamo alle convinzioni etiche e religiose che sottendono l'atteggiamento che occorre tenere nei confronti della disciplina in esame, il relatore invita il senatore Pedrizzi a valutare, in particolare alla luce di una recente lettera pastorale del cardinale Martini, quanto la Chiesa sia ormai sensibile alla necessità di far prevalere il valore della tutela della vita e della salute rispetto ad irrealistiche esigenze di tutela dell'integrità del cadavere.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI si rimette alla Commissione.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore TIRELLI, gli emendamenti 4.100 e 4.101, posti separatamente ai voti, non sono approvati.

Gli emendamenti 4.1 e 4.2, posti separatamente ai voti, sono altresì respinti.

Intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sugli emendamenti 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7, il senatore PEDRIZZI osserva in primo luogo, per quanto riguarda la posizione della Chiesa cattolica sulla questione della donazione, che in una recente lettera pastorale del cardinale Ratzinger ne è stato ribadito il valore di atto solidaristico volontario.

Per quanto concerne poi la questione della certezza dell'accertamento della morte, egli osserva come vi sia uno studio americano nel quale si afferma che nei casi comunemente definiti di morte celebrale, permanendo comunque un'attività endocrina ed una attività elettrica celebrale, non si possa parlare di morte.

Intervenendo per dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 4.3, la senatrice BERNASCONI sottolinea che le affermazioni del senatore Pedrizzi circa le modalità di accertamento della morte non possono essere in alcun modo accettate.

Ella fa presente infatti che la scienza medica ha definito da oltre un trentennio i criteri per l'accertamento della morte dei soggetti sottoposti a rianimazione; la legge italiana, in base a tali criteri, stabilisce quindi che al prelievo si può procedere solo quando tre medici abbiano certificato l'avvenuta cessazione della vita.

Il senatore TIRELLI, intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 4.3, rileva che l'articolo 4 pone l'obbligo di

dichiarazione a carico dei cittadini, con ciò intendendosi evidentemente i cittadini italiani.

Ciò pone evidentemente un grave problema con riferimento al gran numero di stranieri residenti in Italia, che possono sicuramente essere beneficiari di trapianti, senza che però contribuiscano al reperimento degli organi. Si tratta di una situazione di disparità che va corretta anche per evitare che sorga la tentazione in coloro che favoriscono l'immigrazione clandestina, di alimentare un nuovo lucroso traffico di malati bisognosi di trapianti.

L'emendamento 4.3, posto ai voti, non è approvato.

Nel dichiarare il suo voto contrario agli emendamenti 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7 il senatore CAMERINI rileva l'esigenza di non diffondere nell'opinione pubblica informazioni allarmistiche e inesatte come quelle riportate dal senatore Pedrizzi. Sostenere infatti che la morte cerebrale non corrisponderebbe alla morte *tout court* perché si continuerebbe a riscontrare un'attività elettrica del cervello, significa ignorare che la legge italiana sull'accertamento della morte prevede, ai fini della dichiarazione di morte di coloro che sono sottoposti a rianimazione, una serie di condizioni tra le quali appunto la cessazione dell'attività elettrica encefalica.

Il senatore MONTELEONE, nel dichiarare il proprio voto contrario agli emendamenti del senatore Pedrizzi, fa presente che, nell'ambito della piena libertà di coscienza che Alleanza Nazionale ha lasciato ai suoi parlamentari sul tema dei trapianti, sono chiaramente emerse tre posizioni: quella del senatore Pedrizzi, favorevole al consenso esplicito, quella del senatore Campus, che intende conservare alla famiglia del defunto un ruolo nella decisione finale, e quella in cui egli stesso si riconosce, favorevole al silenzio-assenso informato, nel presupposto che la prassi applicativa farà crescere e sviluppare la consapevolezza sul valore della donazione.

Gli emendamenti 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7, posti separatamente ai voti, non sono approvati.

Il senatore CAMERINI dichiara il proprio voto favorevole all'emendamento 4.8, osservando che il comma 2 dell'articolo 4, così come approvato dalla Camera, rappresenta un netto peggioramento del testo approvato dal Senato, in quanto ponendo come condizione per il prelievo la prova che la richiesta di manifestazione di volontà sia stata notificata al potenziale donatore, renderà impossibile in moltissimi casi il prelievo stesso. A tal proposito egli ricorda che la soluzione adottata dal Senato, di rendere cioè possibile il prelievo salvo opposizione dei familiari, appariva molto più equa e produttiva.

L'emendamento 4.8, identico all'emendamento 4.9, posto ai voti, non è approvato.

È altresì posto ai voti e respinto l'emendamento 4.10.

Il senatore CAMERINI annuncia il proprio voto favorevole all'emendamento 4.11.

Anche il comma 3 dell'articolo 4 testimonia come il testo approvato dalla Camera abbia notevolmente peggiorato la disciplina proposta dal Senato. La norma in discussione infatti, contraddittoriamente, consente ai genitori di esprimere la dichiarazione di volontà in sostituzione di un figlio minorenne, ma non di un figlio maggiorenne ma privo della capacità di agire.

L'emendamento 4.11, posto ai voti, non è approvato.

Sono altresì posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17 e 4.18.

Il senatore TIRELLI chiede che la seduta sia tolta, in conformità agli accordi precedentemente assunti di continuare l'esame degli emendamenti fino alla mezzanotte.

Dopo un dibattito cui partecipano i senatori CAMPUS, BERNA-SCONI, PEDRIZZI, MANARA e PAPINI, il presidente rinvia il seguito della discussione.

La seduta termina alle ore 00,25.

PROPOSTA DI STRALCIO

Stralciare il capo II.

1. Bernasconi, Camerini

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE NN. 55-67-237-274-798-982-1288-1443-65-238-B

Art. 1.

Sopprimere l'articolo.

1.1 Manara, Tirelli

Sopprimere il comma 1.

1.2 Manara, Tirelli

Al comma 1, sopprimere le parole: «e di tessuti».

Conseguentemente sopprimere le suddette parole ovunque ricorrano.

1.3 Manara, Tirelli

Al comma 1, dopo le parole: «sia stata accertata la morte» inserire la seguente: «encefalica».

1.4 Manara, Tirelli

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) «Il servizio sanitario nazionale garantisce a tutti i cittadini traumatizzati cranici o con lesioni cerebrali, l'applicazione delle terapie innovative disponibili che i progressi della scienza internazionale mettono loro a disposizione».

1.5 Manara, Tirelli

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) «Le attività di prelievo di organi sono sotto la responsabilità del Servizio sanitario nazionale che garantisce il rispetto delle leggi e la trasparenza documentativa della cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo. Il Servizio sanitario nazionale garantisce altresì le pari opportunità tra i malati praticando sui malati ventilati quelle terapie innovative che i progressi della scienza internazionale mettono a disposizione per salvare la vita ai traumatizzati cranici e di coloro che hanno lesioni cerebrali».

1.6 Manara, Tirelli

Sopprimere il comma 2.

1.7 Manara, Tirelli

Art. 2.

Sopprimere l'articolo 2.

2.1 Manara, Tirelli

Sopprimere il comma 1.

2.2 Manara, Tirelli

Al comma 1, sostituire le parole da: «Il Ministro della sanità» a: «nel rispetto di una libera e consapevole scelta,» con le seguenti: «Gli Enti locali, in collaborazione con le scuole, le associazioni di volontariato e quelle di interesse collettivo, le aziende sanitarie locali, i medici di medicina generale e le strutture sanitarie pubbliche e private, in ottemperanza agli indirizzi del Ministero della sanità promuovono».

2.3 Manara, Tirelli

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2.4 Manara, Tirelli

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.5 Manara, Tirelli

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.6 Manara, Tirelli

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le iniziative di informazione di cui al precedente comma sono rese in maniera totalmente gratuita dai soggetti ivi indicati».

2.7 Manara, Tirelli

Sopprimere il comma 2.

2.8 Manara, Tirelli

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

2.9 Manara, Tirelli

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

2.10 Manara, Tirelli

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

2.11 Manara, Tirelli

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

2.102 Camerini, Pardini, Bernasconi

Sopprimere il comma 3.

2.12 Manara, Tirelli

Al comma 3, sostituire le parole da: «di cui lire 1.800 milioni» a «comma 2.» con le altre: «di cui lire 200 milioni per l'attuazione del comma 1 e di lire 2.300 milioni per l'attuazione del comma 2».

2.14 Tirelli, Manara

Al comma 3, sostituire le parole da: «di cui lire 1.800 milioni» a «comma 2.» con le altre: «di cui lire 200 milioni per l'attuazione del comma 1 e di lire 1.800 milioni per l'attuazione del comma 2».

2.15 Tirelli, Manara

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.

3.1 Manara, Tirelli

Sopprimere il comma 1.

3.2 Manara, Tirelli

Sopprimere il comma 2.

3.3 Manara, Tirelli

Al comma 2, sostituire le parole: «sulla natura e sulle circostanze del prelievo» con le seguenti: «sulle condizioni in cui si trova il malato, documentando la diagnosi e la prognosi, l'intenzione di accertare la morte encefalica, l'inizio dell'accertamento, e le condizioni in cui avviene il prelievo, se a cuore battente o in arresto cardiaco».

3.3a Manara, Tirelli

Al comma 2, sostituire le parole: «al rappresentante legale» con le seguenti: «in mancanza di questi ultimi, ai fratelli o sorelle, ovvero al rappresentante legale o a persona delegata per coloro che non hanno parenti.

3.4 Manara, Tirelli

Sopprimere il comma 3.

3.5 Manara, Tirelli

17 Marzo 1999 – 79 – 12^a Commissione

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. È vietata qualunque forma di prelievo dai non donatori».

3.6 Pedrizzi, Lisi, Florino

Sopprimere il comma 4.

3.7 Manara, Tirelli

Art. 4.

Sostituire gli articoli 4 e 5 con il seguente:

- «Art. 4. 1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità, al fine di informare sulla nuova struttura organizzativa di cui alla presente legge nonché al fine di informare l'opinione pubblica in riferimento al tema dei trapianti e delle donazioni di organi e tessuti invia, al mezzo posta, ai cittadini informazioni dettagliate nonché invita gli stessi a recarsi presso le aziende sanitarie locali Ufficio donazioni o al proprio Comune di residenza, entro i 120 giorni successivi, a dichiarare la propria volontà favorevole o contraria in ordine alla donazione di organi e di tessuti del proprio corpo successivamente alla morte.
- 2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della sanità sono definiti i termini e le modalità attraverso i quali le aziende sanitarie locali e i comuni accolgono le dichiarazioni dei cittadini di cui al comma precedente e le trasmettono al sistema informatico dei trapianti di cui all'articolo 6 nonché i termini e le modalità attraverso i quali modificare la dichiarazione di volontà resa.
- 3. I cittadini donatori saranno forniti dall'azienda sanitaria locale di una tessera di donazione che deve essere abbinata ai documenti personali. Gli uffici del Comune all'atto di rinnovo del documento di identità provvedono ad annotare sul documento stesso l'annotazione della manifestazione di volontà mediante l'apposizione della dicitura D (donatore) o ND (non donatore). L'espressione di volontà, favorevole o contraria, è requisito per il rilascio del documento stesso.
- 4. Entro il termine corrispondente al periodo di osservazione ai fini di accertamento di morte, di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, il coniuge non separato o il convivente *more urorio* o, in mancanza, i figli maggiori di età o, in mancanza di questi ultimi, i genitori, i fratelli, le sorelle, o persona delegata ovvero il rappresentante legale possono presentare una dichiarazione di volontà contraria al prelievo del soggetto cui sia accertata la morte di cui

siano in possesso. La stessa è ritenuta valida se comprovante di essere la volontà del soggetto, cui sia accertata la morte, posteriore alla dichiarazione di volontà favorevole che risulta dal sistema informatico di cui all'articolo 6.

5. La mancata dichiarazione di volontà è considerata dissenso alla donazione».

4.100 Tirelli, Manara

Sostituire gli articoli 4 e 5 con il seguente:

- «Art. 4. 1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità, al fine di informare sulla nuova struttura organizzativa di cui alla presente legge nonché al fine di informare l'opinione pubblica in riferimento al tema dei trapianti e delle donazioni di organi e tessuti invia, a mezzo posta, ai cittadini informazioni dettagliate nonché invita gli stessi a recarsi presso le aziende sanitarie locali Ufficio donazioni o al proprio Comune di residenza, entro i 120 giorni successivi, a dichiarare la eventuale propria volontà favorevole in ordine alla donazione di organi e di tessuti del proprio corpo successivamente alla morte.
- 2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della sanità sono definiti i termini e le modalità attraverso i quali le aziende sanitarie locali e i comuni accolgono le dichiarazioni dei cittadini di cui al comma precedente e le trasmettono al sistema informatico dei trapianti di cui all'articolo 6 nonché i termini e le modalità attraverso i quali modificare la dichiarazione di volontà resa.
- 3. Entro il termine corrispondente al periodo di osservazione ai fini di accertamento di morte, di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, il coniuge non separato o il convivente *more uxorio* o, in mancanza, i figli maggiori di età o, in mancanza di questi ultimi, i genitori, i fratelli, le sorelle, o persona delegata ovvero il rappresentante legale possono presentare una dichiarazione di volontà contraria al prelievo del soggetto cui sia accertata la morte di cui siano in possesso. La stessa è ritenuta valida se comprovante di essere la volontà del soggetto, cui sia accertata la morte, posteriore alla dichiarazione di volontà favorevole che risulta dal sistema informatico di cui all'articolo 6.
- 4. La mancata dichiarazione di volontà è considerata dissenso alla donazione».

4.101 Tirelli, Manara

Sopprimere l'articolo.

Sopprimere il comma 1.

4.2 Manara, Tirelli

Al comma 1, sostituire le parole: «i cittadini sono tenuti a» con le parole: «tutti i cittadini italiani dichiarano».

Conseguentemente, sopprimere le parole da: «e sono informati che» fino alla fine del comma.

4.3 Pedrizzi, Lisi, Florino

Al comma 1, sostituire le parole: «i cittadini sono tenuti a dichiarare» con le altre: «i cittadini dichiarano».

4.4 Pedrizzi, Lisi, Florino

Al comma 1, dopo la parola: «libera» aggiungere la seguente: «favorevole».

4.5 Pedrizzi, Lisi, Florino

Al comma 1, sopprimere le parole da: «e sono informati che la mancata dichiarazione» fino alla fine del comma.

4.6 Pedrizzi, Lisi, Florino

Al comma 1, sostituire le parole: «la mancata dichiarazione di volontà è considerata» con le parole: «la mancata dichiarazione di volontà non è considerata».

4.7 Pedrizzi, Lisi, Florino

Sopprimere il comma 2.

4.8 Bernasconi

All'articolo 4, sopprimere il comma 2.

4.9 Manara, Tirelli

17 Marzo 1999 – 82 – 12^a Commissione

Al comma 2, dopo le parole: «propria volontà» aggiungere la seguente: «favorevole».

4.10

Pedrizzi, Lisi, Florino

Sopprimere il comma 3.

4.11

Manara, Tirelli

Al comma 3, le parole da: «non è consentita la» a: «alla donazione di organi» sono sostituite dalle parole: «non è consentito il prelievo».

4.12

Manara, Tirelli

Al comma 3, dopo le parole: «dichiarazione di volontà» aggiungere la seguente: «favorevole».

4.13

Pedrizzi, Lisi, Florino

All'articolo 4, comma 3, dopo le parole: «i genitori» aggiungere le seguenti: «o in mancanza di fratelli o sorelle, o persona delegata se il malato è privo di parenti».

4.14

Manara, Tirelli

Sopprimere il comma 4.

4.15

Manara, Tirelli

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il prelievo di organi e tessuti successivamente alla dichiarazione di morte è consentito:

- a) nel caso in cui risulti dai dati registrati o da documenti personali che il soggetto in vita abbia espresso volontà positiva;
- b) quando il soggetto in vita non abbia voluto esprimere alcuna volontà».

4.16 Bernasconi

Al comma 4, la lettera a) è soppressa.

4.17 Manara, Tirelli

Al comma 4, lettera a) sopprimere le parole: «dai dati inseriti nel sistema informativo dei trapianti di cui all'articolo 7 ovvero».

4.18 Pedrizzi, Lisi, Florino

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

4.19 Pedrizzi, Lisi, Florino

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

4.20 Bernasconi

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

4.21 Manara, Tirelli

Al comma 4, sopprimere la lettera b) e conseguentemente sopprimere il comma 5.

4.22 Pedrizzi, Lisi, Florino

Al comma 4, lettera b) sopprimere le parole: «dai dati inseriti nel sistema informativo dei trapianti di cui all'articolo 7».

Conseguentemente, sostituire le parole: «e non abbia espresso volontà» con le seguenti: «e abbia espresso volontà favorevole al prelievo e trapianto».

4.23 Pedrizzi, Lisi, Florino

Al comma 4, lettera b) sopprimere le parole: «dai dati inseriti nel sistema informativo dei trapianti di cui all'articolo 7».

Conseguentemente, sostituire le parole: «e non abbia espresso volontà» con le seguenti: «e abbia espresso volontà favorevole».

4.24 Pedrizzi, Lisi, Florino

Al comma 4, lettera b) sopprimere le parole: «dai dati inseriti nel sistema informativo dei trapianti di cui all'articolo 7».

4.25

Pedrizzi, Lisi, Florino

Al comma 4, lettera b) sopprimere le parole: «e non abbia espresso alcuna volontà» con le seguenti: «e abbia espresso volontà favorevole al prelievo e trapianto».

4.26

Pedrizzi, Lisi, Florino

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Qualora non risulti dai dati di cui alla lettera a), comma 3, che il soggetto abbia espresso in vita dichiarazione di volontà favorevole, il prelievo è consentito solo su dichiarazione favorevole del coniuge non separato o del convivente *more uxorio* o, in mancanza, dai figli maggiori di età o, in mancanza di questi ultimi dai genitori».

4.27

Pedrizzi, Lisi, Florino

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-ter. È vietata qualunque forma di prelievo e di espianto ai fini di trapianto d'organo dei cadaveri dei non donatori sottoposti ad autopsie giudiziarie e/o ad accertamento diagnostico».

4.28

Pedrizzi, Lisi, Florino

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Qualora non risulti dai dati di cui alla lettera a), comma 3, che il soggetto abbia espresso in vita dichiarazione di volontà favorevole, il prelievo è consentito solo su dichiarazione favorevole del coniuge non separato o del convivente *more uxorio* o, in mancanza, dai figli maggiori di età o, in mancanza di questi ultimi, dai genitori.

4-ter. È vietata qualunque forma di prelievo e di espianto ai fini di trapianto d'organo dei cadaveri dei non donatori sottoposti ad autopsie giudiziarie e/o ad accertamento diagnostico».

4.29

Pedrizzi, Lisi, Florino

Sopprimere il comma 5.

4.30

Manara, Tirelli

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Nei casi previsti dal comma 4, lettera *b*), il prelievo è consentito salvo che, entro il termine corrispondente al periodo di osservazione ai fini dell'accertamento di morte, di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, sia manifestata, dal coniuge non separato o dal convivente *more uxorio* o, in mancanza, dai figli maggiori di età o, in mancanza di questi ultimi, dai genitori, una volontà contraria al prelievo».

4.31 Campus, Pedrizzi

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. È vietata qualunque forma di prelievo e di espianto ai fini di trapianto d'organo dai cadaveri dei non donatori sottoposti ad autopsie giudiziarie o ad accertamento diagnostico».

4.32 Pedrizzi, Lisi, Florino

Sostituire il comma 5, con i seguenti:

- «5. Qualora non risulti dai tati di cui alla lettera *a*), comma 3, che il soggetto abbia espresso in vita dichiarazione di volontà favorevole, il prelievo è consentito solo su dichiarazione favorevole del coniuge non separato o del convivente *more uxorio* o, in mancanza, dai figli maggiori di età o, in mancanza di questi ultimi, dai genitori.
- 5-bis. È vietata qualunque forma di prelievo e di espianto ai fini di trapianto d'organo dai cadaveri dei non donatori sottoposti ad autopsie giudiziarie o ad accertamento diagnostico».

4.33 Pedrizzi, Lisi, Florino

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Qualora non risulti dai dati di cui alla lettera *a*), comma 3, che il soggetto abbia espresso in vita dichiarazione di volontà favorevole, il prelievo è consentito solo su dichiarazione favorevole del coniuge non separato o del convivente *more uxorio* o, in mancanza, dai figli maggiori di età o, in mancanza di questi ultimi, dai genitori».

4.34 Pedrizzi, Lisi, Florino

Al comma 5, dopo le parole: «lettera b)» aggiungere le parole: «e per i soggetti che abbiano espresso dichiarazione di volontà favorevole in ordine al prelievo secondo i criteri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 5».

4.35 Manara, Tirelli

Al comma 5, sostituire le parole: «il prelievo è consentito» con le seguenti: «il prelievo non è consentito».

Conseguentemente alla fine dello stesso comma sostituire le parole da: «sia presentata una» sino a: «accertata la morte» con le seguenti: «sia presentata una dichiarazione autografa di volontà favorevole al prelievo del soggetto di cui sia accertata la morte».

4.36

Pedrizzi, Lisi, Florino

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: «ovvero il coniuge e/o i congiunti dichiarino per iscritto di essere a conoscenza della contrarietà al trapianto da parte del de cuius».

4.37

Pedrizzi, Lisi, Florino

Al comma 5, sostituire le parole da: «dichiarazione autografa di volontà contraria» fino alla fine del comma con le seguenti: «testimonianza di volontà contraria al prelievo di tessuti o all'espianto d'organi del soggetto donatore di cui siano a conoscenza».

4.38

Pedrizzi, Lisi, Florino

Sopprimere il comma 6.

4.39

Manara, Tirelli

Sopprimere il comma 6 ed inserirne il testo dopo il comma 1 dell'articolo 14.

4.40

CAMPUS, PEDRIZZI

Al comma 6, sostituire le parole: «reclusione fino a due anni» con le seguenti: «reclusione da tre fino a cinque anni».

4.41

Pedrizzi, Lisi, Florino

Al comma 6, sostituire le parole: «professione sanitaria fino a due anni» con le seguenti: «professione sanitaria fino a cinque anni».

4.42

Pedrizzi, Lisi, Florino

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:

«6-bis. È vietato il prelievo dei tessuti e degli organi a scopo di trapianto ai cittadini stranieri, anche se residenti in Italia che non abbiano fatta alcuna dichiarazione di volontà favorevole».

Conseguentemente sopprimere il comma 3 del successivo articolo 5.

4.43

Pedrizzi, Lisi, Florino

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 4-bis.

I cittadini che non abbiano espresso alcuna volontà, sono ripetutamente sollecitati a farlo in occasione di ogni domanda di richiesta di documenti personali o di documenti personali sanitari e all'atto di esplicazione di ogni tipo di atto formale previsto dalla Costituzione italiana, come *referendum* o elezioni».

4.0.1

Pedrizzi, Lisi, Florino

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 4-bis.

I cittadini italiani o stranieri, credenti in una Religione che all'atto della sepoltura preveda l'integrità fisica del corpo e che, quindi, vieta la donazione di tessuti e di organi, non sono tenuti ad esprimere alcuna dichiarazione di volontà e non sono quindi tenuti a praticare il trapianto d'organo.

4.0.2

Pedrizzi, Lisi, Florino

Dopo l'articolo 4, inserire i seguenti articoli:

«Art. 4-bis.

I cittadini che non abbiano espresso alcuna volontà, sono ripetutamente sollecitati a farlo in occasione di ogni domanda di richiesta di documenti personali o di documenti personali sanitari e all'atto di esplicazione di ogni tipo di atto formale previsto dalla Costituzione italiana, come *referendum* o elezioni.

Art. 4-ter.

I cittadini italiani o stranieri, credenti in una Religione che all'atto della sepoltura preveda l'integrità fisica del corpo e che, quindi, vieta la donazione di tessuti e di organi, non sono tenuti ad esprimere alcuna dichiarazione di volontà e non sono quindi tenuti a praticare il trapianto d'organo».

4.0.3

Pedrizzi, Lisi, Florino

Manara, Tirelli

Art. 7.

Sopprimere l'articolo 7.

7.1

Sopprimere il comma 1.

7.2 Manara, Tirelli

Sopprimere il comma 2.

7.3 Manara, Tirelli

Sopprimere il comma 3.

7.4 Manara, Tirelli

Sopprimere il comma 4.

7.5 Manara, Tirelli

Al comma 4, sostituire le parole: «1000 milioni» con le parole: «2000 milioni».

7.6 Manara, Tirelli

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

MERCOLEDÌ 17 MARZO 1999

293^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente GIOVANELLI

Interviene il ministro dell'ambiente Ronchi.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (n. 398)

(Parere al Ministro dell'ambiente ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 24 aprile 1998, n. 128. Seguito dell'esame e rinvio) (R144 003, C13^a, 0003^o)

Riprende l'esame dello schema di decreto in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore COLLA ravvisa, nello schema di decreto in titolo, non soltanto un mezzo di recepimento delle direttive comunitarie, ma anche un'innovazione della disciplina sulle acque destinate al consumo umano, sulle risorse idriche e sulla difesa del suolo: il conseguente eccesso di delega non consegue peraltro neppure il risultato di coordinare la normativa esistente nel settore, essendovi potenziali conflitti tra il testo proposto e quello delle leggi nn. 183 del 1989 e 36 del 1994 (particolarmente visibili nella procedura di cui all'articolo 44, in merito al piano di tutela delle acque che si discosta sensibilmente dai piani di bacino).

Senza contemplare una disciplina transitoria per l'adeguamento delle strutture attualmente disponibili, il testo appare modellato su una proposta di direttiva comunitaria ancora in discussione, anticipando soluzioni di «approccio combinato» nel controllo delle emissioni e degli obiettivi di qualità ambientale. Le norme sul risparmio idrico e sull'utilizzo 17 Marzo 1999 – 90 – 13^a Commissione

dell'acqua rischiano di restare inapplicate, essendo carente una previsione programmatica di conferimento di risorse ai soggetti istituzionali coinvolti nel riparto di competenze; nè sono indicate le modalità per il riutilizzo delle acque reflue, che il Ministro dell'ambiente avrebbe dovuto emanare entro un anno dall'entrata in vigore della legge n. 36 del 1994. A fronte dei progetti che le amministrazioni locali dovranno realizzare, per gli impianti fognari e di trattamento delle acque reflue urbane, non si compie alcun raccordo con la legislazione vigente in materia di lavori pubblici (ai fini dell'inserimento di tali progetti nella programmazione triennale) e di valutazione di impatto ambientale (attesa l'impossibilità di alcune regioni di organizzare in tempi rapidi le strutture necessarie per l'istruttoria, sarebbe anzi il caso di prorogare in via transitoria la competenza della commissione V.I.A.).

La copertura del costo per l'adeguamento e la gestione degli impianti fognari e di depurazione, al netto degli investimenti a carico del settore pubblico e di quelli comunitari, potrebbe – senza specifiche risorse immediatamente disponibili – comportare considerevoli aumenti tariffari a carico degli utenti; l'abrogazione dei canoni depurativo e fognario contrasta poi con l'obbligo (di cui ai commi 28, 29, 30 e 31 dell'articolo 31 della legge n. 448 del 1998) di considerare il corrispettivo dovuto per i servizi di depurazione e di fognatura come una quota di tariffa del servizio idrico integrato; l'ottimizzazione del funzionamento degli impianti di trattamento rende inoltre indispensabile il convogliamento separato delle acque meteoriche di dilavamento, rispetto a quello delle acque reflue urbane.

Non sono contemplate forme di incentivazione e sostegno per gli operatori industriali ed artigianali, che saranno obbligati in tempi ristrettissimi ad effettuare sostanziose ristrutturazioni dei cicli produttivi, mentre i limiti per le emissioni sono meno severi all'estero (rispetto a quelli posti dalla tabella 5 dell'allegato 5) e ciò potrebbe aggravare i problemi di competitività esistenti; l'eventuale riduzione della tariffa per i casi di riutilizzo o riuso, che non si applica alle utenze artigianali, resterà probabilmente inapplicata se non viene collegata con il piano finanziario di cui al comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 36 del 1994.

Il Gruppo Lega Nord per la Padania indipendente esprimerà un parere favorevole sul testo soltanto laddove siano in esso recepite precise condizioni: tra di esse, il rinvio del riordino generale della materia della tutela delle acque all'emanazione di un testo unico che operi un reale coordinamento con le leggi sulla difesa del suolo e sulle risorse idriche. Il Ministro dell'ambiente dovrà essere obbligato a definire al più presto criteri tecnici di sostegno alle regioni (per favorire la riduzione dei consumi e l'eliminazione degli sprechi), nonchè prescrizioni sulle modalità di riutilizzo delle acque reflue; dovranno essere previsti anche i fondi necessari al contenimento dei consumi idrici da parte degli utenti del servizio stesso. Ai comuni ed alle province dovrà competere la predisposizione di un programma di adeguamento del sistema fognario e depurativo (mediante l'approvazione dei relativi impianti), anche ricorrendo ai finanziamenti della Cassa depositi e prestiti previsti dall'articolo 8 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni,

17 Marzo 1999 – 91 – 13^a Commissione

dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; il piano finanziario di cui all'articolo 11, comma 3, della legge «Galli» dovrà poi indicare i proventi delle tariffe, tenendo conto dei finanziamenti pubblici – previsti per i sistemi di collettamento e depurazione – di cui alla menzionata legge n. 135 del 1997.

La finanziabilità con capitali privati dei lavori di adeguamento deve essere salvaguardata, in virtù delle procedure di cui alla legge «Merloni», così come l'emanazione delle direttive per la realizzazione del piano finanziario – in caso di inadempimento del Ministro dell'ambiente – va effettuata in via surrogatoria dal Comitato interministeriale per la programmazione economica di intesa con la Conferenza Stato-città. Auspicata la soppressione dei commi 5 e 6 dell'articolo 62, l'oratore conclude invitando a prevedere forme di incentivazione per le utenze industriali ed artigianali e di revisione dei valori-limite per le emissioni nelle acque superficiali e di fognatura, con particolare riferimento a quelli di cui alla tabella 5 dell'allegato 5.

Il senatore BORTOLOTTO esprime apprezzamento per la notevole semplificazione legislativa conseguita con il testo in esame il quale, lungi dal configurare eccesso di delega, consente di armonizzare la legislazione esistente con le nuove normative di fonte comunitaria: la fissazione di obiettivi di qualità ambientale (di cui all'articolo 4) ed i conseguenti piani di tutela non rappresentano altro che l'attuazione – con gravissimo ritardo – di previsioni già vigenti dal 1976 e non adempiute per oltre vent'anni.

La limitazione della possibilità di designare corpi idrici come «acque idonee alla vita dei pesci» appare però eccessivamente ristrettiva: tale designazione, che attualmente riguarda solo i corsi d'acqua siti nei parchi o quelli con valore naturalistico particolare (ad esempio per la presenza di specie ittiche rare), merita di essere estesa a tutti i corpi idrici nei quali vivono pesci. Neppure l'esclusione, dalle aree sensibili di cui allegato 6, di tutto l'alto Adriatico appare giustificata: vi si sono verificati in passato vari fenomeni eutrofici, i quali non sono specificamente oggetto di misure di contenimento ad opera della legislazione speciale per la laguna di Venezia (che è invece diretta al contenimento dell'acqua alta e dell'inquinamento industriale).

La migliore conoscenza delle derivazioni esistenti è indispensabile alla redazione di un bilancio idrico di bacino; in caso contrario, si rischia un'accezione troppo riduttiva del deflusso minimo vitale, tutelando eccessivamente le istanze di aziende che utilizzano energia idroelettrica anche in aree dove sarebbe possibile (ad esempio sull'alto corso del Brenta) riconvertirsi verso fonti eoliche. Giudicato con estremo favore il divieto di derivare acqua senza autorizzazione, giudica necessario all'articolo 30 aggiungere un limite di quantità assoluta giornaliera per lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde; paventa inoltre il rischio di ritardi nell'emanazione del decreto interministeriale di fissazione delle norme tecniche sulla depurazione degli effluenti in agricoltura. Infine, richiede che l'articolo 62 – nella parte in cui specifica che dalle nuove leggi regionali decorre un

periodo di due anni per l'adeguamento degli scarichi idrici – faccia salva la vigenza dei limiti della legge «Merli» in via transitoria.

Su istanza del relatore STANISCIA, che segnala l'imminente inizio dei lavori di Assemblea, il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONE

Il presidente GIOVANELLI avverte che, stante la sconvocazione delle Commissioni riunite 5^a e 13^a, potrà aver luogo una seduta pomeridiana della Commissione, alle ore 15,30, con all'ordine del giorno il seguito dell'esame dello schema di decreto sulla tutela delle acque dall'inquinamento.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,30.

294^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente GIOVANELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Calzolaio.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (n. 398)

(Parere al Ministro dell'ambiente ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 24 aprile 1998, n. 128. Seguito dell'esame e rinvio) (R144 003, C13^a, 0003^o)

Riprende l'esame dello schema di decreto in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore POLIDORO, dopo aver fatto riferimento al dibattito in corso alla corrispondente Commissione della Camera dei deputati, si sofferma sulle questioni di principio affrontate nelle ultime due sedute dell'esame in Senato: le osservazioni sull'uso della delega non possono far tralasciare la considerazione che, col testo in esame, si intende anticipare la filosofia di tutela qualitativa delle acque che va affermandosi in sede europea. Una tale scelta può essere consapevolmente assunta, ma occorre corredarla di una ragionevole gradualità unitamente a strumenti di controllo assai più efficaci di quelli che hanno caratterizzato l'applicazione della legge «Merli»; l'esperienza degli amministratori locali negli scorsi anni, ad esempio, rispecchia una negativa ricaduta della normativa, interpretata nel senso di una responsabilità oggettiva che faceva premio sull'operato di chi concretamente si adopera per la risoluzione dei problemi di vivibilità nella gestione quotidiana del territorio. Il presidente GIOVANELLI ed il sottosegretario CALZOLAIO replicano che, in virtù della legge n. 172 del 1995, non hanno più luogo interpretazioni di responsabilità oggettiva dei pubblici amministratori per il superamento tabellare negli scarichi in pubblica fognatura; tale dato normativo non risulta innovato nello schema di decreto in titolo.

Il senatore LASAGNA dichiara che, dopo la risposta del sottosegretario Bettoni Brandani all'interrogazione 3-02317, la pericolosità degli alchilfenoli per gestanti e nascituri può considerarsi un dato acclarato; ad esso si aggiunge la scoperta – rivelata dal Ministero dell'industria – della presenza di ftalati nei giocattoli, con conseguente gravissimo rischio di contatto tra tale tipo di alchilfenoli ed i bambini.

Il Ministero dell'ambiente, che non è stato in grado di proporre un termine meno lungo del 2016 per il rispetto dei limiti cautelativi di qualità ambientale dei corpi idrici, non si dimostra seriamente interessato a fronteggiare tale tipo di rischio: per acquisire dati scientifici certi, nonché rilevazioni affidabili, si rende perciò necessario investire la competente direzione della Commissione dell'Unione europea (DG XI) della richiesta di informare circa le dimensioni del problema e le misure sicuramente allo studio per porvi rimedio; tale informativa dovrebbe avvenire al più presto per rendere edotta la Commissione del pericolo e consentire di esaminare le proposte che tendono a rimuoverlo.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16.

GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 17 MARZO 1999

139^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente BEDIN

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1572) MONTELEONE. – Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996

(3541) FUSILLO ed altri. – Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura

(3556) CAMO e MINARDO. – Riforma della legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale»

(3568) BETTAMIO ed altri. – Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale

(Parere alla 9ª Commissione: seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame rinviato nella seduta del 24 febbraio.

Il relatore MAGNALBÒ illustra il provvedimento in titolo rilevando in particolare che il disegno di legge n. 1572 prevede la concessione, ai proprietari o ai conduttori agricoli colpiti dalle eccezionali piogge alluvionali che hanno devastato alcune regioni meridionali durante la campagna agraria 1996, di contributi in conto capitale per la ricostruzione del capitale di conduzione perduto. Tali contributi potrebbero tuttavia contrastare con l'articolo 92, paragrafo 1, del Trattato sulla Comunità europea, che vieta aiuti di Stato che minaccino di falsare la concorrenza. Tali aiuti, peraltro, potrebbero essere ritenuti compatibili con il Trattato ove sia verificata la diretta ed immediata consequenzialità con gli eventi calamitosi, e dovranno pertanto rispondere ad esigenze di misurabilità sia del danno sia dell'aiuto, ovvero nel caso che l'importo massimo complessivo concesso su un periodo di tre anni sia inferiore ai 100.000

euro, nel qual caso, in base alla regola «de minimis», l'aiuto non è né vietato né soggetto agli obblighi di notifica di cui all'articolo 93, paragrafo 3, del suddetto Trattato.

Illustrando i disegni di legge nn. 3541 e 3556, l'oratore ne espone le finalità con riferimento, in particolare, all'individuazione di una quota del Fondo di solidarietà nazionale destinata al concorso nelle spese per la copertura assicurativa ed attribuendo alle regioni la competenza per la dichiarazione di eccezionalità degli eventi atmosferici e per l'individuazione delle provvidenze da concedere. Queste possono riguardare misure di pronto intervento, prestiti o mutui a tasso agevolato per favorire la ripresa dell'attività produttiva nonché il ricorso a forme assicurative beneficiando di un contributo dello Stato. Il disegno di legge n. 3568 modifica radicalmente, infine, l'impostazione del Fondo di solidarietà nazionale, attualmente disciplinato dalla legge n. 185 del 1992, stabilendo che le disponibilità del Fondo siano da destinare in via principale alla contribuzione di forme assicurative a copertura delle perdite causate alle produzioni agricole da calamità naturali.

Per quanto attiene ai profili comunitari dei suddetti disegni di legge il relatore ne rileva la compatibilità con il Regolamento (CEE) n. 3932/92, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del Trattato a talune categorie di accordi nel settore delle assicurazioni, ribadisce l'esigenza di garantire la diretta correlazione tra eventuali contributi e crediti agevolati e la compensazione di danni derivanti da eventi calamitosi e sottolinea la necessità di notificare quelle misure che, pur essendo considerabili come ammissibili in quanto dirette ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 2 del Trattato sulla Comunità europea, eccedono l'importo di 100.000 euro, al di sotto del quale non vige l'obbligo di comunicazione alla Commissione europea.

Il senatore BETTAMIO condivide la relazione del senatore Magnalbò in merito ai profili di compatibilità dei provvedimenti in titolo – peraltro estremamente diversi tra loro quanto all'impostazione di merito – con il diritto comunitario.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1178) PARDINI ed altri. – Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali e abrogazione delle leggi n. 503 del 1970, n. 101 del 1974, n. 745 del 1975, n. 97 del 1985 nonché del decreto legislativo n. 270 del 1993

(Parere alla 12^a Commissione: esame e rinvio)

Il relatore BETTAMIO illustra il disegno di legge in titolo il quale reca il riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali, organismi preposti alla ricerca sull'eziologia e l'epizoologia delle malattie degli animali, agli esami e alle analisi dei campioni di carni e degli alimenti di origine animale, alla propaganda sanitaria e, in misura crescente, alla consulenza agli allevatori per la difesa dalle malattie. Tali enti, sorti co-

me soggetti di diritto privato, sono stati trasformati in enti pubblici sanitari dalla legge n. 503 del 1970, che ne ha dettato la disciplina fondamentale, e ne è stata disposta la regionalizzazione con la legge n. 745 del 1975. Tale legge demandava alle regioni la potestà di dettare norme legislative e regolamentari per la strutturazione e la gestione degli istituti zooprofilattici e riservava loro anche le funzioni di vigilanza e controllo che prima spettavano allo Stato, cui rimaneva il compito di definire delle disposizioni quadro quali l'impostazione di piani nazionali per le malattie infettive. Nel quadro degli interventi di razionalizzazione del settore della sanità per contenere la spesa pubblica, con legge n. 421 del 1992 è stata attribuita al Governo la delega per ridisciplinare gli istituti zooprofilattici sperimentali. Esercitando tale delega il Governo ha sostanzialmente disposto un riaccentramento della materia attribuendo allo Stato funzioni già demandate alle regioni e determinando una situazione che ha reso necessario un nuovo intervento normativo, cui è volto il provvedimento in titolo, ridisciplinando le competenze che spettano, rispettivamente, allo Stato e alle regioni.

Soffermandosi sui profili di competenza della Giunta l'oratore rileva che all'articolo 7, concernente il personale degli istituti, viene prevista la facoltà di conferire incarichi con contratto a termine per la realizzazione di ricerche finalizzate che possono essere commissionate, a titolo esemplificativo, anche da organismi internazionali o comunitari. Dei riferimenti impliciti alla normativa comunitaria possono essere inoltre ravvisati negli articoli 2 e 3, che definiscono le competenze rispettivamente attribuite alle regioni ed allo Stato, tenendo conto, tuttavia, che la disciplina comunitaria in materia di polizia sanitaria reca disposizioni di carattere generale, che non attengono l'organizzazione interna assunta dagli Stati.

Il relatore propone pertanto di esprimere un parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 8,55.

140^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente BEDIN

Interviene il Ministro per le politiche comunitarie Letta.

La seduta inizia alle ore 15,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulla partecipazione delle Regioni alle fasi formativa e applicativa del diritto comunitario: seguito dell'audizione del Ministro per le politiche comunitarie

(Seguito dello svolgimento e rinvio) (R048 000, C23^a, 0004^o)

Riprende l'indagine rinviata nella seduta del 4 marzo.

Il Presidente BEDIN sottolinea la stretta connessione tra la partecipazione delle regioni alla fase ascendente del diritto comunitario, argomento oggetto dell'indagine in titolo, e il negoziato su Agenda 2000, argomento all'ordine del giorno della seconda parte dell'audizione e che, tuttavia, costituisce una problematica di estremo interesse per le regioni stesse.

L'oratore invita pertanto il ministro Letta a riprendere l'esposizione sospesa nella seduta del 3 marzo soffermandosi in particolare sulle posizioni assunte dalle regioni in merito alla trattativa su Agenda 2000.

Il ministro LETTA rileva come nell'ambito del negoziato su Agenda 2000 gli aspetti di più diretto interesse delle regioni riguardino la riforma dei fondi strutturali osservando che la Giunta avrà modo di approfondire più opportunamente gli aspetti inerenti la riforma della politica agricola comune incontrando il rappresentante del Ministero delle Politiche Agricole.

L'oratore sottolinea in particolare come la seduta odierna costituisca un'occasione propizia per un tempestivo aggiornamento del Parlamento sugli sviluppi dei suddetti negoziati. Oggi è infatti previsto l'incontro tra i rappresentanti del Governo e il Cancelliere tedesco, che esercita la presidenza di turno del Consiglio europeo, in cui sarà verificato il grado di intesa fra i due paesi su vari elementi della trattativa. A tale proposito una prima richiesta dell'Italia è che la quota di risorse comunitarie destinate ai fondi strutturali non scenda, come richiesto anche dalle regioni, al di sotto dello 0,46 per cento del prodotto interno lordo (PIL) dell'Unione europea, in modo che essa rappresenti quasi la metà del bilancio comunitario, corrispondente all'1,27 per cento del PIL. Nell'ambito di tale quota all'Italia spetterà, nell'ambito del periodo di programmazione finanziaria che andrà dal 2000 al 2006, un importo di circa 120.000 mila miliardi, due terzi dei quali, secondo l'Italia, devono essere destinati all'obiettivo 1 ed un terzo dovrà essere ripartito tra gli obiettivi 2 e 3.

L'oratore precisa altresì come l'Italia sia favorevole ad una concentrazione geografica nell'uso delle risorse, evitando che torni a verificarsi una loro distribuzione a pioggia, tenendo conto che in passato hanno beneficiato dei fondi strutturali le aree di residenza del 55 per cento della

popolazione dell'Unione, dato indicativo di una dispersione contrastante con l'esigenza di perseguire incisivamente la coesione economica e sociale. Per tale motivo il Governo sostiene l'adozione del principio di concentrare gli interventi comunitari su non più del 30-35 per cento dei cittadini dell'Unione, in modo tale da destinare tali risorse alle situazioni di reale bisogno. Anche tale criterio, che dovrà valere sia per le aree dell'obiettivo 1 che per quelle, subregionali, individuate nell'ambito dell'obiettivo 2, sarà oggetto di confronto con il Cancelliere tedesco.

L'Italia condivide inoltre la riduzione degli obiettivi a tre, di cui il primo destinato alle regioni depresse, caratterizzate da un reddito pro capite inferiore al 75 per cento della media comunitaria, il secondo alle aree con un reddito anche superiore a quello suddetto ma su cui gravano problemi particolari, quali la deindustrializzazione e la disoccupazione, e il terzo, infine, destinato alla valorizzazione delle risorse umane. Esistono tuttavia profondi disaccordi in ambito europeo sui criteri di assegnazione dei fondi. L'Italia, in particolare, sostiene l'applicazione del principio della prosperità regionale, laddove altri partner propendono per la prosperità nazionale. Tale criterio, tuttavia, costituirebbe uno svantaggio per il nostro paese, caratterizzato da notevoli squilibri interni ma da un alto reddito medio nazionale.

L'oratore espone inoltre le divisioni esistenti in merito al metodo di contribuzione degli Stati membri al bilancio comunitario laddove Belgio, Italia e Gran Bretagna propendono per il mantenimento di una risorsa propria basata sull'IVA, a fronte della maggioranza dei paesi, che sostiene l'estensione del contributo basato sul PIL. Al riguardo Belgio e Italia ritengono che l'attuale sistema presenti dei vantaggi connessi al divario tra economia reale e reddito imponibile. Essi sono destinati a ridursi, peraltro, a seguito dell'impegno profuso dall'Italia per combattere l'evasione fiscale e favorire la regolarizzazione dell'economia sommersa. La Gran Bretagna sostiene invece l'attuale sistema perché ad esso è legato un meccanismo di correzione dei contributi, ottenuto dalla signora Tatcher, di cui è la sola beneficiaria.

Nell'ambito del negoziato sull'Agenda 2000 figura inoltre un aspetto non risolto nel quadro dell'accordo sulla politica agricola, costituito dall'introduzione di un meccanismo di cofinanziamento, fortemente osteggiato dalla Francia. L'Italia sarebbe invece favorevole a tale innovazione al fine di rendere l'agricoltura europea più competitiva sui mercati internazionali ed anche su questo tema verificherà oggi le posizioni del Governo tedesco.

Su questi argomenti il Governo ha peraltro definito la propria posizione di concerto con le regioni con le quali è previsto un nuovo incontro, domani, che costituirà la quarta Sessione comunitaria della Conferenza Stato-Regioni, in vista del vertice straordinario di Berlino.

Un aspetto particolare per quanto concerne le regioni è peraltro costituito dalla posizione dell'Abruzzo il quale, avendo superato la soglia del 75 per cento del reddito medio comunitario, è destinato ad uscire dall'obiettivo 1. In tale prospettiva l'Italia sostiene che l'applicazione dei meccanismi di transizione, cosiddetti *phasing out*, dovrà decorrere dall'inizio del nuovo periodo di programmazione – a partire quindi dal 2000 – mentre la Commissione europea sostiene che, avendo l'Abruzzo già goduto di tali meccanismi per tre anni, sia destinato a transitare nel gruppo di regioni cui si applica l'obiettivo 2. Tale impostazione, tuttavia, penalizzerebbe le altre regioni del Centro Nord, cui si applica lo stesso obiettivo 2, che in base al principio della concentrazione degli interventi vedrebbero ridotte le aree beneficiarie. Il problema non si pone invece per la Sardegna, che continuerà a beneficiare dell'obiettivo 1.

Il Presidente BEDIN, non essendovi richieste di intervento, dichiara quindi conclusa l'audizione concernente l'indagine conoscitiva in titolo.

Il seguito dell'indagine è quindi rinviato.

Comunicazioni del Ministro per le politiche comunitarie sul negoziato su Agenda 2000, anche in relazione alla risoluzione approvata dalla Giunta su tale materia (*Doc.* XXIV, n. 9)

(Svolgimento) (R046 003, C23^a, 0002^o)

Il presidente BEDIN, avendo già svolto il Ministro Letta una esauriente esposizione sul negoziato su Agenda 2000 nella sede dell'indagine conoscitiva sulla partecipazione delle Regioni al diritto comunitario, propone di aprire il dibattito.

Conviene la Giunta.

Il senatore PAPPALARDO, ritenendo che i benefici derivanti all'Italia dal metodo di calcolo del contributo comunitario basato sull'IVA siano destinati a ridursi – sia per il conseguimento di risultati significativi nella lotta all'evasione fiscale e nella regolarizzazione dell'economia sommersa, sia perché l'incidenza della stessa economia sommersa comporta una sottostima del PIL, che costituisce il metodo di calcolo alternativo – sottolinea l'esigenza che il Governo, nel negoziato su Agenda 2000, si concentri sugli aspetti più qualificanti della riforma dei fondi strutturali e sulla questione del cofinanziamento della politica agricola.

L'oratore chiede altresì chiarimenti sui possibili effetti su tale negoziato delle dimissioni della Commissione europea, che determinano il coinvolgimento dell'Italia su più tavoli di trattativa. Il senatore Pappalardo esprime altresì le proprie perplessità sui motivi che giustificano il mantenimento del Fondo di coesione, dalla cui ridefinizione potrebbero essere tratte le risorse necessarie per mantenere inalterati i finanziamenti destinati agli altri fondi strutturali nel corso del prossimo periodo di programmazione.

Il senatore MAGNALBÒ chiede chiarimenti sulle procedure per la concreta individuazione delle aree che beneficeranno dei nuovi fondi strutturali e sull'effettivo snellimento degli adempimenti burocratici, che era stato preannunciato all'avvio dei negoziati.

Esponendo le difficoltà incontrate per reperire la Gazzetta Ufficiale concernente un determinato bando di concorso, l'oratore sottolinea altresì i problemi che caratterizzano l'acquisizione di informazioni sulle procedure comunitarie.

Con riferimento all'ultima considerazione del senatore Magnalbò il Ministro LETTA osserva come l'intento connesso alla realizzazione di un Centro di informazione e documentazione sull'Europa, oggetto di un disegno di legge già approvato dal Senato, sia proprio quello di ovviare ai suddetti problemi, talora ascrivibili all'esistenza di una sorta di monopolio sull'informazione sulle questioni comunitarie.

Rilevando come le aree depresse che rientrano nell'obiettivo 1 saranno indicate sulla base di informazioni statistiche elaborate dall'Unione europea – e che, per quanto riguarda l'Italia, sono state già individuate la Sicilia, la Sardegna, la Calabria, la Puglia, la Campania e la Basilicata – l'oratore precisa che, ai fini della selezione delle zone che rientrano nell'obiettivo 2, sulla base dei criteri definiti dall'Unione europea, spetterà una responsabilità primaria alle regioni dell'Italia centrale e settentrionale. Il CIPE, peraltro, ha già adottato delle misure volte a snellire le procedure burocratiche assegnando alle regioni maggiori responsabilità.

Per quanto concerne il Fondo di coesione ci si può attendere delle novità nell'ultima fase dei negoziati, essenzialmente riconducibili alle concessioni che saranno disposti a fare Spagna, Portogallo, Irlanda e Grecia.

In ordine all'impatto delle dimissioni della Commissione europea sui negoziati suddetti è necessario verificare la posizione che sarà assunta dalla presidenza tedesca, la quale verificherà la posizione dei vari paesi membri per poter elaborare una proposta che dovrà essere adottata all'unanimità. Il problema del rinnovo della Commissione si interseca peraltro con l'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, prevista non prima di giugno, che comporterà l'applicazione di una nuova procedura che riconosce un ruolo più incisivo al Parlamento europeo, cui spetterà l'approvazione della nomina del Presidente della Commissione europea prima ancora della designazione degli altri componenti della Commissione. L'Italia intende mantenere separate le due trattative rispettivamente attinenti l'Agenda 2000 e il rinnovo della Commissione anche se, in relazione a quest'ultima, propende per una soluzione che eviti un indebolimento del ruolo istituzionale della Commissione stessa.

Il senatore BETTAMIO, tenendo conto che tra le proposte italiane figurano quelle di concentrare gli interventi strutturali su una popolazione non superiore al 30-35 per cento della popolazione dell'Unione e di ridurre gli obiettivi a 3, chiede chiarimenti sulle priorità definite dal Governo in ordine ai vari aspetti.

Il presidente BEDIN rileva che le indicazioni fornite dal Ministro sono generalmente coerenti con le posizioni assunte dalla Giunta con l'approvazione della risoluzione su Agenda 2000 e chiede chiarimenti sulla ripartizione delle risorse fra gli obiettivi 2 e 3, tenendo conto della grande importanza dell'obiettivo 3 per la realizzazione degli interventi per la formazione in Italia, e sul possibile impatto dell'allargamento dell'Unione sull'applicazione dell'obiettivo 1 alle regioni italiane.

Il ministro LETTA, considerando i risultati conseguiti nel campo della politica agricola, ritiene che, se analoghi risultati potranno essere conseguiti anche nell'ambito della riforma dei fondi strutturali, l'Italia potrà adottare una posizione più flessibile sulla revisione del sistema delle risorse proprie.

L'oratore sottolinea inoltre come la enucleazione dell'obiettivo 3 costituisca già un significativo risultato nonché la principale novità dei nuovi fondi strutturali, considerando che gli obiettivi 1 e 2 erano sostanzialmente preesistenti. La ripartizione dei finanziamenti degli obiettivi 2 e 3 costituirà una successiva fase del negoziato.

Rilevando che l'allargamento non avrà luogo prima del 2004-2005, il Ministro conviene, infine, che l'ingresso di nuovi Stati membri caratterizzati da un reddito più basso spiazzerà le regioni italiane in ordine all'applicazione del parametro del 75 per cento del reddito pro-capite. L'oratore precisa, tuttavia, come tale questione non potrà produrre significativi effetti nel corso del prossimo periodo di programmazione finanziaria e dovrà essere necessariamente ridefinita nel quadro dei negoziati attinenti al periodo di programmazione successivo al 2006.

Il presidente BEDIN ringrazia quindi il ministro Letta per l'intervento e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 17 MARZO 1999

Presidenza del Presidente Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 13,35.

SULL'ORDINE DEI LAVORI (A007 000, B40^a, 0047°)

Il Presidente Mario PEPE avverte che il senatore Sarto, relatore sui disegni di legge S. 3116 e 3294, in materia di contabilità ambientale, è impossibilitato ad intervenire nella seduta odierna. L'esame è pertanto rinviato ad altra seduta.

Il Presidente comunica altresì che il deputato Valducci, relatore sui disegni di legge S. 430 e 1178, in materia di riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, ha chiesto di svolgere la sua relazione nella seduta di domani.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 13,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

MERCOLEDÌ 17 MARZO 1999

50^a Seduta

Presidenza del Presidente PELLEGRINO

La seduta inizia alle ore 20,15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE (A008 000, B55ª, 0045°)

Il PRESIDENTE comunica che, dopo l'ultima seduta, sono pervenuti alcuni documenti, il cui elenco è in distribuzione e che la Commissione acquisisce formalmente agli atti dell'inchiesta. Il Presidente fa inoltre presente che, ai fini del migliore svolgimento delle audizioni, ai commissari verrà preventivamente messo a disposizione un elenco di quesiti da sottoporre all'audiendo; tale elenco sarà ovviamente integrato con gli ulteriori quesiti che i commissari medesimi riterranno di dover formulare.

INCHIESTA SUGLI SVILUPPI DEL CASO MORO: AUDIZIONE DEL SIGNOR ALBERTO FRANCESCHINI (A010 000, B55ª, 0001°)

(Viene introdotto il signor Alberto Franceschini).

La Commissione procede allo svolgimento dell'audizione del signor Alberto Franceschini nell'ambito dell'inchiesta sugli sviluppi del caso Moro.

Il PRESIDENTE, dopo una breve introduzione, dà la parola al signor FRANCESCHINI, il quale risponde ai quesiti formulati dallo stesso PRESIDENTE, dalla senatrice BONFIETTI e dai senatori PARDINI, MANTICA, DE LUCA Athos, nonchè dai deputati TARADASH, FRAGALÀ, TASSONE e ZANI.

La Commissione acquisisce al proprio archivio un documento consegnato dall'audito.

Il presidente PELLEGRINO, ringraziato il signor Franceschini, dichiara conclusa la sua audizione.

La seduta termina alle ore 00,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

MERCOLEDÌ 17 MARZO 1999

Presidenza del Presidente Massimo SCALIA

La seduta inizia alle ore 13,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI (R033 004, B37^a, 0084^o)

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Audizione del consigliere delegato della società Ecosesto, ingegner Salvatore Giammusso

(A010 000, B37^a, 0001°)

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, ricorda che l'intero ciclo della gestione dei rifiuti ha bisogno di un sistema industriale adeguato, che porti avanti un'azione trasparente e corretta, anche per evitare l'inserimento di imprenditori non molto scrupolosi ed, eventualmente, della criminalità organizzata: rendere possibile un coinvolgimento completo delle imprese nel settore, quindi, può inaugurare un periodo nuovo, in cui un'efficiente gestione dei rifiuti configura in definitiva una scelta di maggiore civiltà.

Dopo aver sintetizzato l'incontro avuto da una delegazione della Commissione a Milano nei mesi scorsi con i responsabili della società Pirelli Ambiente, invita l'ingegner Giammusso ad esporre le caratteristiche dell'accordo intervenuto in ordine alle attività ambientali fra il gruppo Falck ed il gruppo Agarini.

Il consigliere delegato della società Ecosesto, Salvatore GIAM-MUSSO, ringrazia innanzitutto la Commissione per l'opportunità offerta

di far conoscere le azioni finora svolte dal gruppo Falck nel settore ambientale.

Precisa che è stato deciso di concentrare le attività ambientali nella società CMI, controllata dal gruppo Falck e quotata in Borsa, che comprendono la raccolta, il trasporto, la separazione, il compostaggio e lo smaltimento, attraverso la termovalorizzazione e la discarica dei rifiuti urbani ed industriali.

Sottolinea che l'obiettivo è di perfezionare ed ottimizzare il *know how* del gruppo Falck e del gruppo Agarini, al fine di aumentare considerevolmente ed in tempi brevi la dimensione aziendale, per raggiungere, in un periodo dai tre ai cinque anni, un giro d'affari consolidato di circa 300 miliardi, con un margine operativo lordo di circa 164 miliardi ed un *cash flow* di circa 100 miliardi.

Ritenuto che per sviluppare la società saranno necessari acquisizioni ed investimenti per circa 430 miliardi, osserva che la copertura di tali oneri sarà garantita da un immediato aumento di capitale di 40 miliardi, dall'emissione di un prestito obbligazionario di altri 40 miliardi e da un ulteriore aumento di capitale per circa 350 miliardi in tre fasi, nel 2001, 2002 e 2003: tali operazioni finanziarie, già programmate dal consiglio di amministrazione, saranno deliberate presumibilmente entro il prossimo mese di aprile.

Con tali avvertenze, ritiene che la società CMI possa diventare il più importante gruppo italiano operante nel settore ambientale, avendo per lo più a disposizione personale e *management* particolarmente qualificati: sarà così in grado di fornire risposte adeguate alle necessità espresse dalle amministrazioni locali, garantendo in particolare adeguate soluzioni tecnico-gestionali ed i mezzi finanziari per attuarle.

Enumera poi succintamente le attività svolte dalle società del gruppo Falck e da quelle del gruppo Fintad in campo ambientale, precisando le rispettive quote di possesso e sottolineando che per il gruppo Fintad le aree di maggiore interesse sono situate nelle regioni centro-meridionali, mentre per il gruppo Falck sono per lo più concentrate nelle regioni settentrionali.

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, chiede che siano approfonditi gli aspetti relativi alle aree di maggiore interesse dell'attività della società CMI.

L'ingegner Salvatore GIAMMUSSO fa presente che essa si propone di operare in regime di concessione, avendo interesse nel settore della gestione, anche se la penuria di impianti sul territorio nazionale impone di partecipare anche alla fase della costruzione.

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, premesse alcune considerazioni sulle risorse finanziare necessarie alla costruzione degli impianti, ritiene che nel sistema industriale e nelle amministrazioni locali stia maturando un nuovo clima, volto a favorire quelle attività che portino a soluzione gli annosi problemi esistenti nel settore dei rifiuti.

Chiede di conoscere le linee programmatiche della società CMI.

L'ingegner Salvatore GIAMMUSSO precisa che essa intende diventare, per quanto riguarda i rifiuti solidi urbani, il gruppo *leader* per il trattamento della frazione secca, dell'umido ed in ordine alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

Avendo il gruppo Falck acquisito finora una notevole esperienza nel settore dell'acciaio, si intende trasferirla ad altre realtà soprattutto riguardo al trattamento dei rifiuti industriali; è una società privata che nasce anche per fornire un supporto agli organismi pubblici, con la precisazione – come in precedenza detto – che tende a «rastrellare» capitali attraverso la quotazione in Borsa.

Ricordato che gli smaltimenti abusivi comportano un movimento di circa seimila miliardi annui, ritiene che il settore dei rifiuti permetta notevoli sviluppi futuri e che, per operare in una situazione certamente difficile, sia necessaria un'attenta pianificazione e la verifica della sua attuazione.

Un altro aspetto che considera importante è fornire al mondo imprenditoriale certezze per quanto riguarda l'applicazione delle norme, essendo necessario conoscere il livello di rischio che si incontra; in tale ambito, i controlli devono essere efficaci, omogenei ed obiettivi, con l'affidamento ad un organismo centrale di indirizzo, ad esempio l'AN-PA. Tali caratteristiche faranno dei rifiuti un settore su cui potranno concentrarsi gli investimenti di grandi gruppi industriali, di comprovata serietà, al fine di migliorare in definitiva l'intero tessuto sociale ed economico.

Dopo aver osservato che gli impianti in materia devono essere finanziabili, eliminando il più possibile ogni incertezza per chi investe, si sofferma su alcuni aspetti attuativi del decreto legislativo n. 22 del 1997, affermando in particolare che appare breve il periodo di cinque anni quanto all'autorizzazione per la gestione dell'impianto e che il combustibile derivato dai rifiuti deve costare poco ed essere producibile in quantità adeguate.

Conclude ribadendo che nel ciclo dei rifiuti la pianificazione, la semplificazione delle procedure, i controlli omogenei e la finanziabilità degli impianti costituiscono le condizioni per una definitiva «solidificazione» del sistema industriale.

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, fa presente che l'insoddisfacente livello dei controlli non dipende certo dalla mancata attenzione del Parlamento, ma da un ritardato adeguamento della legislazione regionale per l'istituzione delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente: è significativo, ad esempio, il ritardo in materia da parte della regione Lombardia.

Espresse alcune valutazioni sui sistemi di finanziamento alle imprese che si occupano del ciclo dei rifiuti, osserva che, permanendo situazioni di difficoltà per le regioni centro-meridionali, il sistema industriale potrebbe destinare una parte considerevole degli investimenti verso di esse. Chiede infine di conoscere le valutazioni della società CMI in ordine alle priorità contenute nelle direttive europee e trasfuse nella normativa contenuta nel «decreto Ronchi».

L'ingegner Salvatore GIAMMUSSO risponde diffusamente, soffermandosi in particolare sulle caratteristiche del *project financing* come sistema di finanziamento alle imprese.

Preannunzia che farà pervenire, sui temi dibattuti, una documentazione aggiuntiva rispetto a quella presentata nella seduta odierna ed invita la Commissione a svolgere un sopralluogo presso gli impianti CMI situati in Lombardia e nel Lazio.

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, ringrazia l'ingegner Giammusso e lo congeda, facendo presente che è intenzione della Commissione organizzare un seminario nei prossimi mesi perchè, a distanza di circa due anni dall'emanazione del «decreto Ronchi», possa svolgersi un confronto con il mondo industriale per mettere in luce le difficoltà sorte nella sua attuazione.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 18 marzo 1999, alle ore 13.30, per ascoltare il presidente di Enirisorse, ingegner Amidei.

La seduta termina alle ore 14,45.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen

MERCOLEDÌ 17 MARZO 1999

Presidenza del Presidente Fabio EVANGELISTI

La seduta inizia alle ore 8,45.

Elezione del Vicepresidente

(R027 000, B26^a, 0003°)

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, dopo aver chiamato il senatore Francesco MORO (LNPI) a svolgere le funzioni di segretario, indice la votazione.

Comunica il risultato della votazione: presenti e votanti 12; ha ottenuto voti Jas GAWRONSKI (FI): 10; schede bianche: 1; schede nulle: 1

Proclama quindi eletto Vicepresidente il senatore Jas GaWRONSKI (FI).

La seduta termina alle ore 9,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

Consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662

MERCOLEDÌ 17 MARZO 1999

Presidenza del Presidente Salvatore BIASCO

La seduta inizia alle ore 18,40.

Audizioni informali di rappresentanti dell'Osservatorio Fiscale presso la Camera di Commercio di Milano, Confcommercio, Confesercenti, Confapi, relative all'attività conoscitiva sul funzionamento dell'IRAP (R047 000, B14ª, 0002°)

Le audizioni informali si sono svolte dalle ore 18,40 alle ore 21,45.

La seduta termina alle ore 21,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

MERCOLEDÌ 17 MARZO 1999

Presidenza del Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Audizione informale del Capo Gabinetto del Ministro del tesoro, Alessandro Pajno, in merito al trasferimento di risorse finanziarie alle regioni ed agli enti locali

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14 alle ore 14,50.

SEDE PLENARIA

Interviene il Sottosegretario di Stato all'Industria, Commercio e Artigianato, onorevole Gianfranco Morgando.

La seduta inizia alle ore 14,55.

Sulla pubblicità dei lavori

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

(R033 004, B31a, 0024o)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, predisposto ai sensi degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente «Funzioni relative al settore fieristico»

(Esame e rinvio) (R139 b00, B31^a, 0026^o)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

* Il deputato Paola MANZINI (DS-U), *relatore*, fa presente che il provvedimento in esame è emanato in attuazione dell' articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 41, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che trasferisce alle regioni le funzioni amministrative concernenti gli enti fieristici di Milano, Verona e Bari d'intesa con i comuni interessati. Ritiene di poter proporre parere favorevole sul provvedimento necessario per garantire l'esercizio delle citate funzioni amministrative già trasferite con il decreto n. 112.

Aggiunge che da più parti e relativamente all'ente autonomo fiera di Milano sono state sollevate obiezioni alla legge regionale della Lombardia 29 gennaio 1999, n. 6, recante «Disciplina delle funzioni amministrative relative all'ente autonomo Fiera internazionale di Milano, in attuazione dell'articolo 41, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112», che, subordinatamente all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in esame, sembra stravolgere la natura dell'ente in questione. La citata legge regionale sembra disciplinare funzioni amministrative ulteriori rispetto a quelle attualmente in capo allo Stato, previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 390 del 1994 relative agli enti fieristici, e trasferite alle regioni dal decreto legislativo n. 112. La legge infatti sembra prevedere una interferenza della regione nella composizione degli organi dell'ente, in particolare laddove dichiara decaduti gli organi in carica attribuendone poi le relative funzioni ad un collegio commissariale. Comunica che è stata altresì evidenziata una incongruità dell'articolo 41, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 112/98: sembrerebbe infatti che gli enti fieristici previsti dalla norma in questione siano gli enti già esistenti o da istituire diversi dall'ente autonomo Fiera di Milano. A tal proposito ricorda che l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 390 del 1994 che prevede le funzioni amministrative statali in materia di enti fieristici oggi trasferite alle regioni fa espresso riferimento all'ente Fiera di Milano. Concludendo fa presente che la Commissione non può esprimersi sulla legittimità della legge regionale della Lombardia contestata. Propone comunque di ascoltare sul punto il Governo e il presidente dell'Ente Fiera di Milano.

- * Il deputato Nuccio CARRARA (AN) osserva che la questione evidenziata dall'onorevole Manzini sembra sottolineare un conflitto tra decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e legge regionale. Ritenendo delicata la questione, propone di ascoltare sul punto le parti interessate.
- * Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, fa presente che dai rilievi pervenuti emerge il dubbio di legittimità costituzionale peraltro non rilevato dal Governo della legge regionale della Lombardia. Considerando che la stessa legge regionale è pubblicata ed è vigente, aggiunge che eventuali obiezioni potranno essere sollevate in occasione di un giudizio incidentale.

Ricordando ai colleghi che sono altresì pervenuti rilievi circa la legittimità del trasferimento di funzioni amministrative relative ad un ente quale l'ente autonomo Fiera di Milano, che è un ente privato, osserva che il decreto legislativo n. 112 all'articolo 41, comma 2, lettera *b*), ha trasferito alle regioni solo le funzioni amministrative statali di vigilanza sull'ente.

Considerando che l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti gli enti fieristici di Milano, Verona e Bari, di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 41 del decreto n. 112 del 1998 non comporta alcun trasferimento di risorse umane, finanziarie e organizzative, come si rileva dal preambolo al decreto stesso, si interroga sulla opportunità della emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri visto che le funzioni sono state già trasferite con il decreto citato. Si potrebbe pertanto ritenere che il provvedimento in esame non sia necessario.

- * Il deputato Nuccio CARRARA (AN), condividendo le osservazioni del Presidente, fa presente che il decreto del Presidente del Consiglio in esame potrebbe risultare necessario per stabilire la data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni amministrative relative agli enti fieristici.
- * Il deputato Paola MANZINI (DS-U) richiamando l'articolo 7 del decreto legislativo n. 112 del 1998 fa presente che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è necessario per consentire alle regioni l'esercizio delle funzioni trasferite.
- Il Sottosegretario di Stato Gianfranco MORGANDO fa presente che occorre distinguere la questione del contenuto del DPCM dalla questione più generale relativa all'ente autonomo Fiera di Milano. Relativamente al primo aspetto precisa che il provvedimento è necessario per chiarire che per l'esercizio delle funzioni amministrative degli enti fieristici in questione non occorre il trasferimento di risorse finanziarie, strumentali , umane, finanziarie, difficili da individuare in tale ambito. Relativamente invece alla questione più generale, si riserva di esaminare meglio la questione.
- * Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, data l'importanza della questione, propone di rinviare la deliberazione sul parere relativo al provvedimento in esame, dopo aver audito il Presidente della Regione Lombardia e il Presidente dell'ente autonomo Fiera di Milano relativamente ai rilievi emersi. Propone di iscrivere le audizioni suddette all'ordine del giorno della seduta di martedì 23 marzo.

La Commissione consente.

Sui lavori della Commissione (A007 000, B31^a, 0030°)

* Il deputato Antonio DI BISCEGLIE (DS-U) comunica che sono pervenute obiezioni in merito alla deliberazione definitiva del decreto legislativo recante la riforma dell'ASI - sul cui schema ha riferito alla

Commissione - nella parte relativa alle disposizioni finali in merito al consiglio di amministrazione. Ricorda che nello schema di decreto legislativo era previsto che il consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore del decreto, vi restasse fino alla scadenza naturale del mandato. Nella deliberazione definitiva il Consiglio dei Ministri ha previsto che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto il consiglio di amministrazione sia nominato dal Ministro per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica. Sembrerebbe, pertanto, che in sede di deliberazione definitiva il Governo abbia apportato modifiche al provvedimento indipendenti dalle valutazioni formulate dal Parlamento e prescindendo dal rinnovo della procedura di espressione del parere previsto nelle lettere dei Presidenti di Camera e Senato del 12 febbraio e 3 novembre 1998.

A tal proposito fa presente che in occasione dell'esame dello schema di decreto in questione la discussione in Commissione si è incentrata sull'opportunità di prescindere dalla scadenza naturale del mandato solo per il direttore generale, che acquista all'interno dell'ASI un ruolo diverso rispetto a quello precedentemente rivestito. Relativamente al consiglio di amministrazione la Commissione non ha ritenuto dirimente l'aspetto della nomina contestuale dello stesso all'entrata in vigore del decreto. Non risulta infatti nel parere della Commissione trasmesso al Governo alcun indirizzo relativamente alla scadenza del mandato del consiglio di amministrazione. Si è ritenuto pertanto di lasciare al Governo la scelta tra l'ipotesi di un rinnovo del Consiglio di amministrazione all'entrata in vigore del decreto e l'ipotesi della conferma in carica dell'attuale Consiglio fino alla scadenza naturale del mandato dello stesso.

Pertanto la modifica apportata al testo del decreto legislativo rispetto allo schema sembra rientrare in una facoltà del Governo e quindi in sintonia con lo spirito del decreto.

* Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, presidente, fa presente che nella lettera dei Presidenti di Camera e Senato del 12 febbraio si afferma che il testo deliberato in via definitiva dal Consiglio dei ministri non può configurare un atto diverso per profili formali e sostanziali, da quello sottoposto ad esame del Parlamento, fatte salve le modificazioni che il Governo, nell'ambito della sua competenza e responsabilità, ritenga di introdurre per effetto del parere espresso. L'introduzione, successivamente all'espressione del parere parlamentare di parti nuove che le Camere non avrebbero modo di conoscere pregiudicherebbe la funzione consultiva del Parlamento: essa sarebbe stata infatti esercitata in riferimento ad un testo diverso da quello oggetto della deliberazione governativa. Oltre a questo profilo di correttezza nei rapporti tra Parlamento e Governo, si pone anche l'interesse preminente dell'ordinamento che l'atto normativo del Governo consegua ad un procedimento conforme a legge e immune da vizi sotto tutti i suoi aspetti. Conclude invitando pertanto a riflettere sulla questione sollevata in relazione al decreto legislativo sull'ASI alla luce della ricordata lettera dei Presidenti di Camera e Senato.

- * Il deputato Antonio DI BISCEGLIE (DS-U) ritiene che la difformità del testo del decreto legislativo rispetto allo schema può essere rilevata solo laddove la Commissione abbia ritenuto dirimente la questione oggetto della difformità.
- * Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, ricordando che il decreto legislativo in questione è vigente, fa presente che la difformità del testo rispetto allo schema può indurre solamente a proporre al Governo un decreto legislativo correttivo. Ritiene comunque opportuno iscrivere all'ordine del giorno della settimana prossima tale questione.

La Commissione consente.

La seduta termina alle ore 15,30.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 17 MARZO 1999

125^a Seduta

Presidenza del Presidente Lino DIANA

La seduta inizia alle ore 14,30.

(3887) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 1999, n. 6, recante modifiche alle tabelle delle circoscrizioni giudiziarie a seguito dell'istituzione del comune di Montiglio Monferrato, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione: non ostativo)

Il presidente Lino DIANA riferisce in sostituzione del relatore designato Lubrano Di Ricco. Illustrato il provvedimento, propone un parere di nulla osta.

La Sottocommissione approva.

(3888) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º febbraio 1999, n. 16, recante disposizioni urgenti per la conferma e la proroga dell'esercizio delle funzioni di giudice di pace, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2ª Commissione: non ostativo)

Il presidente Lino DIANA illustra il disegno di legge, in sostituzione del relatore designato Lubrano di Ricco, proponendo di esprimere un parere di nulla osta.

Concorda la Sottocommissione.

(3824) Conversione in legge del decreto-legge 22 gennaio 1999, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni delle rappresentanze unitarie del personale e di valutazione della rappresentatività delle organizzazioni e confederazioni sindacali nel comparto «scuola», approvato dalla Camera dei deputati (Parere su emendamenti alla 7ª Commissione: favorevole)

Il presidente ANDREOLLI illustra gli emendamenti al disegno di legge in titolo e propone di esprimere un parere favorevole.

La Sottocommissione consente.

- (256) DI ORIO ed altri. Norme in materia di rilancio della ricerca farmaco-terapeutica
- (566) CURTO. Modifica della normativa afferente il commercio e l'utilizzazione di presidi sanitari
- (1329) DI ORIO e DANIELE GALDI. Istituzione di una Agenzia nazionale dei medicamenti
- (1330) DI ORIO. Norme sulla gestione di farmacie pubbliche
- (1505) DEL TURCO ed altri. Delega al Governo per il riordino dell'esercizio farmaceutico
- (1789) SERENA. Abolizione delle sanzioni per la scorretta vendita di medicinali
- (1981) MARTELLI ed altri. Riordino delle Commissioni del settore farmaceutico
- (1998) CARELLA. Norme per il riordino dell'esercizio farmaceutico
- (2044) TOMASSINI. Norme in materia di sperimentazione di specialità medicinali
- (2182) SERENA. Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, recante attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici
- (2471) LAVAGNINI. Norme di decentramento e razionalizzazione della spesa farmaceutica
- (2992) TOMASSINI ed altri. Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano

(Parere su testo unificato alla 12ª Commissione: rinvio dell'esame congiunto)

Su richiesta del senatore BESOSTRI, l'esame congiunto dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

(1397-B) MEDURI ed altri. – Norme derogatorie in materia di gestione delle farmacie urbane e rurali, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12ª Commissione: rinvio dell'esame)

Su proposta del senatore BESOSTRI, l'esame del disegno di legge viene rinviato.

La seduta termina alle ore 14,40.

GIUSTIZIA (2a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 17 MARZO 1999

84^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Senese, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 4^a Commissione:

(3858) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, recante disposizioni urgenti relative a missioni internazionali di pace, approvato dalla Camera dei deputati: parere di nulla osta.

BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 17 MARZO 1999

180^a Seduta

Presidenza del Presidente COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Giarda.

La seduta inizia alle ore 15,15.

(3599-A) Emendamenti al disegno di legge: Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale

(Parere all'Assemblea. Seguito e conclusione dell'esame: parere in parte favorevole, in parte favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, in parte contrario)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente COVIELLO ricorda che la Sottocommissione, nella seduta di ieri, ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento 2.507, anche sulla base del giudizio di onerosità espresso dal rappresentante del Governo. Alla luce di alcune valutazioni informali successivamente pervenute sollecita un approfondimento della questione da parte dei commissari.

Il relatore MORANDO si sofferma sugli aspetti finanziari dell'emendamento, ricordando che alla disposizione modificata non era specificamente associato alcun gettito nella relazione tecnica a suo tempo trasmessa, anche in considerazione del fatto che si tratta di norme antielusive.

Il sottosegretario GIARDA, dopo aver confermato quanto esposto dal relatore in ordine alla iniziale quantificazione, fa presente che il Ministero delle finanze mantiene la valutazione dei rilievi finanziari dell'emendamento riportata nella seduta di ieri. Il senatore AZZOLLINI, prendendo atto delle considerazioni del relatore e del rappresentante del Governo, ritiene opportuno acquisire ulteriori elementi di valutazione e sollecita il Governo a fornirli per la discussione in Assemblea.

Il relatore MORANDO, soprattutto in considerazione dell'esigenza di consentire un approfondimento da parte dell'Assemblea, propone di esprimere parere contrario sull'emendamento 2.507.

Il senatore MORO preannuncia voto contrario su tale proposta.

Il relatore MORANDO osserva che la Commissione ha già formulato parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 9.502, 9.0.101, 9.0.721, 13.0.412, 13.518, 16.0.101 e 18.0.100/2, parere contrario sugli emendamenti 13.507 e 13.508 e di nulla osta sugli emendamenti 9.517, 9.518, 9.533 e 18.0.100, a condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che fossero riformulati al fine di escludere oneri a carico degli enti locali e del bilancio dello Stato. Segnala inoltre, gli emendamenti 5.501/1, 7.0.4 (limitatamente alla lettera a)), 9.500, 9.501, 9.519, 9.535, 9.0.100, 10.0.100, 10.0.102, 11.0.505, 13.0.407, 13.502 (limitatamente alla lettera c)), 3.503, 13.525, 13.533, 13.534, 15.0.100, 15.0.101, 16.0.101/1, 21.0.950, 21.0.700, 21.0.702 e la proposta di stralcio n.100 che sembrano comportare maggiori oneri senza prevedere una idonea copertura. Sottolinea, poi, la necessità di acquisire elementi in ordine alla quantificazione degli emendamenti 11.0.501, 11.0.502, 11.0.503, 11.0.504, 11.0.500, 13.0.400, 13.0.410, 13.0.411, 19.0.600, 19.0.601, 19.0.602, 21.0.701 e 21.0.705 (nuovo testo) e indicazioni, anche acquisendo l'avviso delle Finanze, sugli eventuali rilievi di natura finanziaria degli emendamenti 9.0.722, 9.0.900, 9.0.800, 10.100, 13.0.405, 18.0.100/10, 21.0.712 e 21.0.708. Segnala infine che la lettera d) dell'emendamento 15.0.102 consente di utilizzare per il finanziamento del contratto collettivo nazionale l'eventuale avanzo di gestione del Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze già prelevato dalla tesoreria e iscritto in bilancio ai sensi della legge n. 549 del 1995.

Il sottosegretario GIARDA si associa alle osservazioni del relatore in ordine agli emendamenti già esaminati dalla Commissione, nonché sugli emendamenti indicati in quanto comportano maggiori oneri senza prevedere un'idonea copertura; sottolinea, peraltro, che una più attenta valutazione dell'emendamento 16.0.101 consente di esprimere avviso favorevole in quanto esso risulta complessivamente neutrale sul bilancio dello Stato. Dichiarato di non avere rilievi da formulare sugli emendamenti 11.0.501, 11.0.502, 11.0.500, 9.0.800, 10.100, 13.0.405, 18.0.100/10, 21.0.712 e 21.0.708, esprime avviso contrario sull'emendamento 9.536 e sugli altri emendamenti segnalati.

La Sottocommissione, su proposta del relatore esprime parere di nulla osta sugli emendamenti riferiti agli articoli da 6 a 22 ad eccezione che sugli emendamenti 9.502, 9.0.101, 9.0.721, 13.0.412, 13.518, 18.0.100/2, 5.501/1, 7.0.4 (limitatamente alla lettera a), 9.500, 9.501, 9.519, 9.535, 9.0.100, 10.0.100, 10.0.102, 11.0.505, 13.0.407, 13.502 (limitatamente alla lettera c), 13.503, 13.525, 13.533, 13.534, 15.0.100, 15.0.101, 16.0.101/1, 21.0.950, 21.0.700, 21.0.702, 11.0.503, 11.0.504, 13.0.400, 13.0.410, 13.0.411, 19.0.600, 19.0.601, 19.0.602, 21.0.701, 21.0.705 (nuovo testo), 9.0.722, 9.0.900 e la proposta di stralcio n.100, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e sugli emendamenti 9.536, 15.0.102 (limitatamente alla lettera d)), 13.507, 13.508 e 16.0.101, per i quali il parere è contrario. Il parere di nulla osta sugli emendamenti 9.517, 9.518 e 9.533 è condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di salvaguardia relativa agli equilibri finanziari degli enti locali e quello sull'emendamento 18.0.100 è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla introduzione di una clausola di salvaguardia finanziaria che escluda oneri a carico del bilancio dello Stato relativamente all'intero articolo aggiuntivo. A parziale revisione del parere già formulato, esprime altresì, parere contrario sull'emendamento 2.507.

Emendamenti al disegno di legge:

(55-67-237-274-798-982-1288-1443-65-238-B) Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione, con modificazioni, del disegno di legge già approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Provera; Napoli Roberto ed altri; Di Orio ed altri; Martelli; Salvato; Bernasconi ed altri; Centaro ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa popolare; del disegno di legge già approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Napoli Roberto ed altri; Di Orio ed altri; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caveri; Balocchi; Delfino Teresio; Mussolini; Polenta ed altri; Saia ed altri; Bono; Saia ed altri; del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta; del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale dell'Abruzzo; del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale delle Marche e di un disegno di legge d'iniziativa popolare

(Parere alla 12^a Commissione: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MORANDO osserva che si tratta di emendamenti al disegno di legge in materia di trapianti di organi; per quanto di competenza, segnala gli emendamenti 2.14, 7.6, 10.16, 12.1, 12.12, 16.1, 16.6, 17.4 e 21.4, che appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La Sottocommissione, acquisito il consenso del rappresentante del Governo, esprime pertanto parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sull'emendamento 20.3.

La seduta termina alle ore 16,10.

LAVORO (11^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 17 MARZO 1999

41^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del presidente Duva, ha adottato la seguente deliberazione per i disegni di legge deferiti:

alla 10^a Commissione:

(2849) MANCONI: Certificazione di conformità sociale circa il mancato impiego di manodopera di bambini nella fabbricazione e produzione di beni o prodotti importati

(3052) PIERONI ed altri: Istituzione del sistema di certificazione dei prodotti privi di lavoro minorile

(3406) FIORILLO: Certificazione di conformità sociale dei prodotti ottenuti senza l'impiego di manodopera minorile:

parere favorevole con osservazioni.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 18 marzo 1999, ore 14

Insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione

- I. Seguito della discussione sulle questioni interpretative dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione a seguito delle recenti pronunzie della Corte Costituzionale in materia di conflitti di attribuzione.
- II. Seguito dell'esame delle seguenti richieste di deliberazione:
- Richiesta avanzata dal senatore Roberto Avogadro, in relazione al procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Savona.
- Richiesta avanzata dal senatore Donato Manfroi, in relazione al procedimento penale n. 132/96/R.G. pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Belluno.
- Richiesta avanzata dal senatore Donato Manfroi in relazione al procedimento penale n. 104/97/R.G. pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Belluno.
- III. Esame della seguente richiesta di deliberazione:
- Richiesta avanzata dal senatore Stefano Semenzato, in relazione al procedimento penale n. 14399/98R, pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

Verifica dei poteri

Comunicazioni del Comitato per l'esame delle cariche rivestite dai senatori in materia di incompatibilità parlamentari.

COMMISSIONI 3ª e 4ª RIUNITE

(3^a - Affari esteri, Emigrazione) (4^a - Difesa)

Giovedì 18 marzo 1999, ore 14,30

Procedure informative

Seguito delle comunicazioni dei Sottosegretari di Stato per gli affari esteri, Valentino Martelli e per la difesa, Massimo Brutti, sul contributo italiano alla ridefinizione del concetto strategico della NATO, sulle responsabilità che ne derivano per l'impiego di uomini e mezzi e sullo *status* delle basi e del personale presenti in territori alleati.

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Giovedì 18 marzo 1999, ore 14,30

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri).
- PASSIGLI ed altri. Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. COSTA. Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. DIANA Lino. Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. GERMANÀ ed altri.
 Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. PEDRIZZI ed altri. Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. PIERONI. Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE GRECO Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).
- e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. Modifiche allo Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca (3308) (Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Zeller ed altri; Detomas ed altri; Boato ed altri; Detomas ed altri e del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. CONSIGLIO DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE. – Modifiche allo Statuto di autonomia, ai sensi degli articoli 35 e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente la valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca del Trentino (2073).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. TAROLLI. Modifica dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, a favore delle minoranze di lingua ladina delle province di Trento e di Bolzano e della minoranza di lingua tedesca della provincia di Trento (2440).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) (Risultante dallo

- stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa).
- DEBENEDETTI. Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).
- MAGNALBÒ e PASQUALI. Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142 (3448).
- V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).
- LA LOGGIA ed altri. Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).
- PIERONI ed altri. Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).
- MILIO. Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
- COSSIGA. Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU. Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
- FORCIERI ed altri. Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
- PASSIGLI. Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI. Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali (3621).
- LA LOGGIA ed altri. Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri. Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3633).

- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- CÒ ed altri. Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).
- PARDINI ed altri. Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).
- TOMASSINI. Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).
- e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306 e n. 359 ad essi attinenti.

VI. Seguito dell'esame del disegno di legge:

Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).

VII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. Deputati TREMA-GLIA ed altri. Modifica all'articolo 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizone Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (3841) (Approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. LAURICELLA ed altri. Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (3494).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. BOSI ed altri. Modifica all'articolo 48 della Costituzione per consentire l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero (3501).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. SERVELLO ed altri.
 Modifica all'articolo 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (3548).

VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – Disposizioni concernenti l'autonomia statutaria delle Regioni e l'elezione del Presidente della Giunta regionale (3859) (Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Veltroni ed altri; Calderisi ed altri; Rebuffa e Manzione; Paissan; Boato; Boato).

 DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LUBRANO DI RIC-CO. – Modifica degli articoli 122 e 126 della Costituzione per garantire stabilità ai governi regionali mediante l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale (3853).

IX. Esame dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ ed altri. Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di istituzione di nuove province (1315).
- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italianadella (2853).
- BONFIETTI e UCCHIELLI. Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro aereo di Verona (3596).

X. Esame del seguente documento:

 PASTORE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc.* XXII, n. 50).

In sede deliberante

- I. Seguito della discussione dei disegni di legge:
- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri).
- Disposizioni per l'espletamento di compiti amministrativo-contabili da parte dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, in attuazione dell'articolo 36 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (3785).

II. Discussione dei disegni di legge:

- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini).
- Deputati ARMANI e VALENSISE. Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (Approvato dalla Camera dei deputati).

III. Discussione congiunta dei disegni di legge:

 SELLA DI MONTELUCE ed altri. – Misure urgenti e sgravi fiscali per l'adeguamento dei sistemi informativi e computerizzati all'anno

- 2000 (3808) (Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).
- Disposizioni urgenti per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati al passaggio all'anno 2000 (3830).

In sede consultiva

Esame del seguente documento:

Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri dell'Unione europea (Secondo semestre 1998) (Doc. LXXXVII, n. 6).

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 18 marzo 1999, ore 8,15

In sede referente

- I. Esame dei disegni di legge:
- FASSONE ed altri. Modifica dell'articolo 513 del codice di procedura penale e interventi collegati (1502).
- LA LOGGIA ed altri. Disposizioni in materia di prova (2681).
- OCCHIPINTI ed altri. Modifiche all'articolo 64 del codice di procedura penale sulla facoltà di non rispondere. Introduzione nel codice penale della relativa figura di reato (2705).
- SALVATO ed altri. Modifica al codice di procedura penale in materia di utilizzabilità in dibattimento delle dichiarazioni rese nelle indagini o nelle udienze preliminari (2734).
- FASSONE ed altri. Integrazione dell'articolo 513 del codice di procedura penale (2736).
- DI PIETRO ed altri. Norme in materia di operatività dell'articolo
 513 del codice di procedura penale (3227).
- CALVI ed altri. Modifica degli articoli 197 e 210 del codice di procedura penale (3317).
- SENESE ed altri. Modifica al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova (3664).

- FOLLIERI. Modifica dell'articolo 192 e di altre disposizioni del codice di procedura penale (3734).
- FASSONE ed altri. Disciplina delle incompatibilità a testimoniare e delle dichiarazioni che hanno ad oggetto la responsabilità di altra persona (3793).
- CENTARO. Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale concernenti l'acquisizione e la valutazione della prova (3810).
- Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente e di indennità spettanti al giudice di pace. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale (3807) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scoca; Pasetto Nicola e Giorgetti Alberto; Anedda; Saraceni; Bonito ed altri; Pisapia; Carrara Carmelo; Anedda ed altri; Maiolo; Maiolo; Berselli ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Pisanu ed altri; Saraceni; Pisapia; Giuliano; Cola ed altri; Pisapia ed altri).
- LISI. Modifica dell'articolo 34 del codice di procedura penale in materia di incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento (91).
- LISI. Adeguamento delle somme da corrispondere a titolo di riparazione per ingiusta detenzione (95).
- SALVATO ed altri. Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali (198).
- GERMANÀ. Norme per la riparazione per l'ingiusta detenzione (471).
- MANCONI. Modifiche al codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta delle parti. Introduzione dell'articolo 444-bis del codice di procedura penale (1211).
- GRECO ed altri. Divieto di pubblicazione e diffusione del nome e/o della semplice immagine dei magistrati in materia penale (1615).
- VALENTINO ed altri. Modifica alle disposizioni in tema di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta (1821).
- FOLLIERI ed altri. Nuove norme del procedimento penale (2085).
- SERENA. Misure a tutela della persona oggetto di informazione di garanzia (2360).
- LO CURZIO. Integrazione dell'articolo 424 del codice di procedura penale per consentire al giudice dell'udienza preliminare il rinvio a giudizio per reato diverso rispetto a quello proposto del pubblico ministero (2531).

- VALENTINO ed altri. Modifiche agli articoli 369 e 335 del codice di procedura penale (2649).
- LA LOGGIA ed altri. Norme in materia di competenza del pubblico ministero (2679).
- LA LOGGIA ed altri. Modifiche al codice di procedura penale in tema di ruolo del giudice per le indagini preliminari e di durata delle indagini preliminari (2680).
- CARUSO Antonino ed altri. Modifiche degli articoli 114 del codice di procedura penale e 684 del codice penale, e nuove norme, in materia di diffusione di informazioni, a tutela di minori non direttamente coinvolti in procedimenti penali (2834).
- BERTONI. Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione e del giudizio abbreviato (3340).
- CARUSO Antonino ed altri. Istituzione di uffici stampa presso le procure della Repubblica e modifica dell'articolo 684 del codice penale (3457).
- GRECO. Facoltà del testimone di farsi assistere da un difensore nel corso delle indagini (3518).
- MARINI ed altri. Nuova disciplina dell'onere delle spese difensive sostenute dall'imputato e dall'indagato (3709).
- MARINI ed altri. Istituzione dell'obbligo della motivazione per il decreto del rinvio a giudizio (3712).
- e delle petizioni nn. 41, 46, 93, 474 e 532 attinenti al disegno di legge n. 3712.
- BUCCIERO ed altri. Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice civile in materia di condominio (3022).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BATTAGLIA ed altri. Delega al Governo per l'istituzione di nuovi tribunali e per la revisione dei circondari di Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino (3033-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 1999, n. 6, recante modifiche alle tabelle delle circoscrizioni giudiziarie a seguito dell'istituzione del comune di Montiglio Monferrato (3887) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º febbraio 1999, n. 16, recante disposizioni urgenti per la conferma e la proroga dell'esercizio delle funzioni di giudice di pace (3888) (Approvato dalla Camera dei deputati).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

 GRECO ed altri. – Modifiche degli articoli 291 e 309 del codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali (2657).

- FASSONE ed altri. Disciplina dell'applicazione di misure interdittive (2667).
- LA LOGGIA ed altri. Norme in materia di libertà personale (2678).
- SCOPELLITI e PELLEGRINO. Norme in materia di libertà personale (3078).
- Modifiche al codice di procedura penale in materia di esecuzione di misure cautelari (3408).
- FASSONE ed altri. Introduzione del contraddittorio prima dell'adozione di misure cautelari (3516).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).
- VEGAS ed altri. Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
- LISI. Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).
- CIRAMI ed altri. Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia (2843).

V. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- TAPPARO ed altri. Esame a distanza, mediante collegamento audiovisivo, di testimoni, periti e consulenti tecnici, nei processi penali (3542).
- Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giustizia (3215) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa del deputato Marengo)
- SALVATO. Nomina alla dirigenza degli uffici del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (204).
- SERENA. Riforma dell'organizzazione del Ministero di grazia e giustizia (2180).
- MARINI ed altri. Modifiche alla legge 15 dicembre 1990, n. 395 in materia di revisione dei ruoli e istituzione dei ruoli direttivo e dirigenziale del personale e del Corpo di polizia penitenziaria (3269).
- Norme in materia di astensione collettiva degli avvocati e dei procuratori legali dall'attività giudiziaria (1268).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

 CARUSO Antonino ed altri. – Disposizioni in materia di tutela della riservatezza nelle notificazioni di atti giudiziari (2751).

- GRECO ed altri. Nuova disciplina delle intimazioni a testimoni nei procedimenti civili (2974).
- CARUSO Antonino ed altri. Modifiche dell'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in materia di notificazioni di atti a mezzo del servizio postale, e modifica dell'articolo 143 del codice di procedura civile (3615).
- FASSONE ed altri. Modifica della disciplina delle notificazioni col mezzo della posta (3639).
- Disposizioni urgenti in materia di notifica di atti giudiziari a mezzo posta (3699).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in tema di rifiuto di rispondere da parte delle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale (3831).
- PERA ed altri. Modifiche in tema di rifiuto di rispondere da parte delle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale (3844).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- DIANA Lino ed altri. - Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile, in materia di costituzione dell'attore (3238).

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 18 marzo 1999, ore 14,30

In sede referente

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- VENTUCCI ed altri. Norme di adeguamento dell'attività degli spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale delle merci (3663).
- II. Seguito dell'esame congiunto delle proposte di inchiesta parlamentare e del disegno di legge:
- FLORINO e PEDRIZZI. Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta per l'accertamento delle cause e delle responsabilità

- del dissesto del Gruppo Banco di Napoli e per la verifica dell'esistenza di collegamenti con interessi politici camorristici e/o della delinquenza organizzata (*Doc.* XXII, n. 23).
- MARINI ed altri. Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema del credito nel Mezzogiorno (Doc. XXII, n. 25).
- ALBERTINI ed altri. Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sullo stato del sistema creditizio nel Mezzogiorno (Doc. XXII, n. 26).
- D'ALÌ ed altri. Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi del Banco di Napoli (Doc. XXII, n. 27).
- ANGIUS ed altri. Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema creditizio meridionale (*Doc.* XXII, n. 28).
- COSTA e FIRRARELLO. Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi del Banco Ambrosiano, del Banco di Napoli e delle Banche creditrici del Gruppo «Ferruzzi Montedison» che convertirono le loro porzioni creditorie in quote di partecipazione al capitale sociale delle debitrici (*Doc.* XXII, n. 36).
- PERUZZOTTI ed altri. Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul Banco di Napoli (1250).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- AGOSTINI ed altri. Delega al Governo per il riordinamento generale dei trattamenti pensionistici di guerra (1614).
- VEGAS ed altri. Delega al Governo per il riordino definitivo della normativa sui trattamenti pensionistici di guerra (2964).

In sede consultiva

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il nuovo ordinamento dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza (2793-ter) (Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea, il 18 novembre 1997, dell'articolo 18 del testo proposto dalle Commissioni 5^a e 6^a riunite).
- CUSIMANO ed altri. Equiparazione delle carriere e dei gradi dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato (282).
- FIRRARELLO e RONCONI. Unificazione dei limiti di età pensionabile per gli ufficiali, gli ispettori, i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonchè per gli appuntati, i carabinieri ed i finanzieri (1181).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

 Proposta di nomina del presidente del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia (n. 95).

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 18 marzo 1999, ore 14,30

In sede referente

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 22 gennaio 1999, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni delle rappresentanze unitarie del personale e di valutazione della rappresentatività delle organizzazioni e confederazioni sindacali nel comparto «scuola» (3824) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Disciplina generale dell'attività musicale (2619).
- SERVELLO ed altri. Norme per la tutela e la protezione della musica leggera italiana (755).
- MELE ed altri. Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari contemporanee (1547).
- POLIDORO. Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari e dei relativi interpreti ed esecutori (2821).
- e delle petizioni nn. 313 e 388 ad essi attinenti.

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Elenco concernente l'istituzione e il finanziamento di Comitati nazionali ed Edizioni nazionali per l'anno finanziario 1999 (n. 402).

Affare assegnato

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, del seguente affare:

Disciplina dell'accesso ai corsi universitari.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)

Giovedì 18 marzo 1999, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

 Programma degli interventi di potenziamento ed ammodernamento di itinerari ferroviari di particolare rilevanza (n. 410).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9a)

Giovedì 18 marzo 1999, ore 14,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

 Conversione in legge del decreto-legge 1º marzo 1999, n. 43, recante disposizioni urgenti per il settore lattiero caseario (3847).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

 Schema di decreto per il riparto dei contributi previsti in favore degli enti, istituti, associazioni di cui alla tabella A allegata alla legge 28 dicembre 1995, n. 549 (n. 406).

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- PIATTI ed altri. Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (136).
- BUCCI ed altri. Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (1486).
- Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (3529) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Tattarini ed altri; Peretti; Pecoraro Scanio).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- MONTELEONE. Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996 (1572).
- PREDA ed altri. Modificazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364, in materia di calamità naturali in agricoltura (3355).
- FUSILLO ed altri. Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura (3541).
- CAMO e MINARDO. Riforma della legge 14 febbraio 1992, n. 185
 «Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale» (3556).
- BETTAMIO ed altri. Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (3568).
- III. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima (3358) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- IV. Esame dei disegni di legge:
- GERMANÀ ed altri. Legge pluriennale per il massimo sviluppo sostenibile della pesca marittima e della maricoltura (642).
- MINARDO. Nuove disposizioni per la disciplina e lo sviluppo sostenibile della pesca marittima e della maricoltura (1904).

 BARRILE ed altri. – Norme per lo sviluppo dell'economia ittica, la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche dei mari italiani (3590).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11a)

Giovedì 18 marzo 1999, ore 15

Procedure informative

Interrogazioni.

In sede referente

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- MURINEDDU ed altri. Nuove disposizioni in materia di prestazioni economiche di malattia a favore delle persone addette ai servizi domestici e familiari e deducibilità ai fini dell'IRPEF delle retribuzioni loro corrisposte (2966).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- BONATESTA ed altri. Norme per il nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro (1698).
- MUNDI ed altri. Interpretazione autentica degli articoli 2 e 4, comma 8, della legge 11 luglio 1980, n. 312, relativamente all'inquadramento degli ispettori del lavoro «ex carriera di concetto» (2017).
- MAGGI ed altri. Norme d'inquadramento per gli ex ispettori del lavoro ai sensi degli articoli 2 e 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (2088).
- VERALDI e MONTAGNINO. Inquadramento degli ex ispettori del lavoro ai sensi degli articoli 2 e 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (2121).
- SERENA. Norme per un nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro (2291).

- III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore (3512).
- CÒ ed altri. Disciplina del socio lavoratore nelle cooperative (3739).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 18 marzo 1999, ore 8,30 e 14

In sede redigente

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti (55-67-237-274-798-982-1288-1443-65-238-B) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione, con modificazioni, del disegno di legge già approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Provera; Napoli Roberto ed altri; Di Orio ed altri; Martelli; Salvato; Bernasconi ed altri; Centaro ed altri e di un disegno di legge di iniziativa popolare; del disegno di legge già approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Napoli Roberto ed altri e Di Orio ed altri; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caveri; Balocchi; Delfino Teresio; Mussolini; Polenta ed altri; Saia ed altri; Bono; Saia ed altri; del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale della Valle D'Aosta; del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale dell'Abruzzo; del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale delle Marche e di un disegno di legge d'iniziativa popolare).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

Giovedì 18 marzo 1999, ore 8,30

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

 Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, e della direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (n. 398).

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

Giovedì 18 marzo 1999, ore 13,30

- I. Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato, dei disegni di legge:
- MANARA. Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, in materia di istituti zooprofilattici sperimentali (S. 430).
- PARDINI ed altri. Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali e abrogazione delle leggi n. 503 del 1970, n. 101 del 1974, n. 745 del 1975, n. 97 del 1985 nonchè del decreto legislativo n. 270 del 1993 (S. 1178).
- II. Indagine conoscitiva sul ruolo delle regioni e delle autonomie nel sistema delle politiche pubbliche per le aree depresse:
- Audizione di una delegazione dell'Associazione nazionale comuni isole minori.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

Giovedì 18 marzo 1999, ore 13,30

Audizione del presidente di Enirisorse, ingegner Graziano Amidei.

COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA in ordine all'attuazione

della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

Giovedì 18 marzo 1999, ore 13,30

Seguito dell'esame e votazione dello schema di decreto legislativo recante «Trasformazione dell'Ente autonomo acquedotto pugliese in società per azioni», ai sensi degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 23,45